

Domande frequenti

Attuazione del regolamento UE sulla deforestazione

Versione 5 – aprile 2026

Il presente è un documento di lavoro redatto dai servizi della Commissione che intende fornire informazioni alle autorità nazionali, agli operatori e ad altri portatori di interessi per l'attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (indicato in questo documento come "il regolamento", "questo regolamento" o "regolamento sulla deforestazione"). Questo documento riflette unicamente le opinioni dei servizi della Commissione, non è giuridicamente vincolante e non impegna la responsabilità della Commissione.

Gli aggiornamenti e le integrazioni alla quarta edizione del presente documento (pubblicata nell'aprile 2025) sono indicati con (AGGIORNATA) e (NUOVA).

Indice

1. Tracciabilità	14
1.1. Perché e in che modo gli operatori devono rilevare le coordinate? (AGGIORNATA)	14
1.2. Le materie prime (importate, esportate, commercializzate) devono essere tutte tracciabili? (AGGIORNATA)	15
1.3. Come funziona per i prodotti commercializzati sfusi o per i prodotti composti? E per quanto riguarda i prodotti composti contenenti materie prime diverse? (AGGIORNATA)	15
1.4. Sono consentite le catene di custodia basate sul bilancio di massa?	16
1.5. Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?	16
1.6. Quali sono le norme per i terreni che non sono fondi? (AGGIORNATA)	16
1.7. Qual è la superficie (in ettari) che può essere coperta da un poligono?	17
1.8. La geolocalizzazione deve sempre essere fornita mediante poligoni?	17
1.9. (SOPPRESSA)	17
1.10. Cosa fare se non sono disponibili registri catastali o titoli di proprietà? (AGGIORNATA)	17
1.11. Un operatore può utilizzare i dati di geolocalizzazione del produttore?	18
1.12. Gli operatori dovrebbero verificare la geolocalizzazione (o l'indirizzo postale nel caso di un micro o piccolo operatore primario)? (AGGIORNATA)	18
1.13. (SOPPRESSA)	18
1.14. Un poligono può comprendere più appezzamenti?	18
1.15. Cosa succede se una materia prima interessata è prodotta in un appezzamento che si trova all'interno di un unico fondo che comprende anche altri appezzamenti? (AGGIORNATA)	19

1.16.	I poligoni devono essere indicati usando la circonferenza?	20
1.17.	Come deve essere dichiarato il luogo di produzione di merci che sono state mescolate? (AGGIORNATA)	20
1.18.	In quali circostanze gli operatori possono dichiarare più appezzamenti in una dichiarazione di dovuta diligenza rispetto a quelli effettivamente interessati dalla produzione della materia prima immessa sul mercato? Quali sono le conseguenze di una "dichiarazione in eccesso"?	21
1.19.	In che modo la geolocalizzazione consentirà nella pratica di verificare le dichiarazioni? (AGGIORNATA)	22
1.20.	In che modo le autorità competenti degli Stati membri dell'UE verificheranno la validità di una dichiarazione attestante l'assenza di deforestazione? (AGGIORNATA)...	22
1.21.	Che tipo di controlli possono effettuare le autorità competenti degli Stati membri dell'UE nei paesi terzi nel caso in cui un prodotto è ritenuto potenzialmente non conforme al regolamento sulla deforestazione?.....	23
1.22.	Le autorità competenti utilizzeranno le definizioni del regolamento?	23
1.23.	Cosa si intende per tracciabilità della catena di approvvigionamento? (AGGIORNATA)	23
1.24.	Come funzionerà la tracciabilità dei prodotti provenienti da più paesi? (AGGIORNATA)	24
1.25.	Cosa si intende per "data o periodo di produzione"? (AGGIORNATA).....	24
1.26.	Come funziona la conformità nella catena di approvvigionamento dei bovini? (NUOVA)	25
1.26.1	In che modo gli operatori devono rispettare gli obblighi relativi ai "mangimi utilizzati per il bestiame"? (AGGIORNATA)	25
1.27.	Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste? (AGGIORNATA)	26
1.28.	Per i terreni che si trovano in paesi classificati come a basso rischio devono essere fornite le coordinate? (AGGIORNATA)	26
1.29.	Il requisito di legalità si applica ai terreni a deforestazione zero? (AGGIORNATA)	26
1.29.1	Una materia prima è raccolta nel paese A e trasportata nel paese B per essere ulteriormente lavorata (ad esempio, il cacao in grani proveniente dal paese A è trasformato nel paese B in cacao in polvere, che è poi immesso sul mercato dell'UE nel paese C). Si applicano le leggi di quale paese?.....	26
1.30.	Esistono obblighi giuridici per i paesi terzi? (AGGIORNATA)	27
1.31.	Come possono i produttori condividere i dati di geolocalizzazione quando alcuni governi ne vietano la condivisione?	27

2. Ambito di applicazione	27
2.1. Quali prodotti sono disciplinati dal regolamento? (AGGIORNATA)	27
2.2. E per quanto riguarda i prodotti elencati che non contengono materie prime elencate? (AGGIORNATA).....	28
2.3. Il regolamento si applica indipendentemente dal quantitativo o dal valore? (AGGIORNATA)	28
2.4. E per quanto riguarda le materie prime prodotte nell'UE? (AGGIORNATA)	29
2.5. Come si applica il regolamento al legno e alla carta utilizzati per gli imballaggi? (AGGIORNATA)	29
2.6. La restituzione di un imballaggio vuoto da parte del dettagliante al suo fornitore è considerata una "messa a disposizione sul mercato dell'UE" quando l'imballaggio è stato immesso sul mercato dell'UE a pieno titolo (ossia come imballaggio a sé stante) prima della restituzione? (AGGIORNATA)	30
2.7. Il commercio di prodotti interessati di seconda mano sul mercato dell'UE rientra nell'ambito di applicazione del regolamento? (AGGIORNATA)	30
2.8. La carta riciclata/il cartone riciclato rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento? (AGGIORNATA).....	31
2.8.1 Gli pneumatici rigenerati e usati sono soggetti al regolamento? (AGGIORNATA)	31
2.9. Che cosa sono i codici NC e SA e come dovrebbero essere utilizzati? Dove posso trovare maggiori informazioni sulle misure TARIC applicabili? (AGGIORNATA)	31
2.10. Quando si configura una "fornitura" di un prodotto interessato, vale a dire la sua immissione o messa a disposizione sul mercato nel corso di un'attività commerciale? In che misura le imprese rientrano nell'ambito di applicazione quando utilizzano prodotti interessati nell'ambito della propria attività o li trasformano? (AGGIORNATA).....	32
2.11. Quali obblighi sorgono se la stessa persona fisica o giuridica trasforma più volte un prodotto interessato nel corso della sua attività commerciale? (AGGIORNATA)	35
2.12. Il bambù rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione? E per quanto riguarda altri prodotti che non contengono o non sono stati fabbricati usando le materie prime interessate, ma che figurano nell'elenco di cui all'allegato I? (AGGIORNATA).....	35
2.13. Gli scambi di lettere scritte e altri invii di corrispondenza sono soggetti agli obblighi del regolamento sulla deforestazione? (AGGIORNATA)	36
2.14. I campioni e i prodotti utilizzati a fini di esami, analisi o prove rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione? (AGGIORNATA)	36
2.15. Il regolamento riguarda il noleggio di prodotti interessati?.....	37

3. Soggetti tenuti agli obblighi	37
3.1. A quali soggetti si applica il regolamento sulla deforestazione e dove posso trovare maggiori informazioni sui relativi obblighi? (NUOVA)	37
3.1.1. In che misura un cambiamento del codice delle merci SA o NC incide sulla designazione dell'impresa come operatore a valle o commerciante? (AGGIORNATA)...	38
3.2. Che cosa significa "nel corso di un'attività commerciale"? (AGGIORNATA)	38
3.3. Che cosa significa "legislazione pertinente del paese di produzione"? (AGGIORNATA)	39
3.4. Quali sono gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti? (NUOVA) ..	40
3.5. Gli operatori a valle o i commercianti devono stabilire se sono il primo operatore a valle o commerciante? (NUOVA)	41
3.6. Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI avranno accesso, nel sistema di informazione, alle informazioni di geolocalizzazione nelle dichiarazioni di dovuta diligenza o alle informazioni sull'indirizzo postale nelle dichiarazioni semplificate presentate dagli operatori a monte? (AGGIORNATA)	42
3.6.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare ai clienti il "numero di verifica" della loro dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata? (NUOVA)	42
3.6.2 Quali misure devono adottare gli operatori a valle e i commercianti nel caso di indicazioni di non conformità, comprese indicazioni comprovate, nelle loro catene di approvvigionamento? (NUOVA)	42
3.7. Cosa succede se un operatore con sede fuori dell'UE immette sul mercato dell'UE un prodotto o una materia prima interessati? In quali circostanze gli operatori con sede fuori dell'UE avranno accesso al sistema di informazione? (AGGIORNATA)	44
3.8. Una persona può essere sia un operatore che un operatore a valle per quanto riguarda lo stesso prodotto nella stessa catena di approvvigionamento? (NUOVA)	45
3.9. Le organizzazioni che non sono PMI e che vendono ai consumatori (dettaglianti) sono classificate come commercianti? (AGGIORNATA)	47
3.10. Quali sono le PMI ai sensi del regolamento sulla deforestazione? (AGGIORNATA)	47
3.10.1 Sono un'impresa esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza. Le imprese che rifornisco possono comunque chiedermi di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)	47
3.10.2 Posso presentare una dichiarazione di dovuta diligenza/dichiarazione semplificata per un prodotto immesso sul mercato di un paese terzo che alla fine sarà importato nell'UE? (NUOVA)	48
3.11. Chi è responsabile se un prodotto non è conforme all'articolo 3 del regolamento sulla deforestazione? (AGGIORNATA)	48

3.12. Chi è l'operatore nel caso di alberi eretti o di diritti di prelievo? (AGGIORNATA)	48
3.13. Come si applica il regolamento ai gruppi societari? (AGGIORNATA)	48
3.14. Chi è l'operatore o il commerciante quando un'impresa stipula contratti con un'altra impresa per la fornitura di prodotti interessati che sono collegati alle sue attività commerciali? Ad esempio, una caffetteria, un piccolo negozio o uno stand interni, che si affiancano all'attività principale (AGGIORNATA)	49
3.15. Come sono articolati i ruoli di "mandatario" ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sulla deforestazione e di "rappresentante doganale" ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU)?	50
3.16. Cosa significa la frase "non destinati all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione" nella definizione di cui all'articolo 2, punto 38), del regolamento sulla deforestazione? (NUOVA)	51
3.17. Il regolamento sulla deforestazione si applica alle forniture effettuate nel contesto delle vendite online (commercio elettronico) o di altre vendite a distanza? (NUOVA)	51
3.18. Quali sono gli obblighi di imprese quali i distributori e i dettaglianti online che forniscono prodotti interessati a clienti dell'UE in forniture online B2B o B2C? Quali sono gli obblighi dei mercati online? (NUOVA).....	52
3.19. Il consumatore può essere un "operatore" in caso di importazioni effettuate nel contesto di vendite online B2C (commercio elettronico) o di altre vendite a distanza? (NUOVA)	53
3.20. Una cooperativa o un'associazione può presentare dichiarazioni semplificate o dichiarazioni di dovuta diligenza al posto dei suoi membri? (NUOVA)	53
3.21. Chi si qualifica come micro o piccolo operatore primario? (NUOVA)	54
3.22. Una cooperativa o un'associazione può essere considerata un micro o piccolo operatore primario? (NUOVA)	55
3.23. Una persona fisica o giuridica può essere al tempo stesso un micro o piccolo operatore primario e un normale "operatore"? (NUOVA)	55
3.24. In che modo un'impresa determina le proprie dimensioni e cosa succede se le dimensioni cambiano nel corso degli anni? (NUOVA)	56
3.25. Le imprese possono essere considerate micro o piccoli operatori primari se le parti della loro attività relative alle materie prime e ai prodotti interessati non superano le soglie pertinenti? In che modo si tiene conto delle attività interessate? (attività mista) (NUOVA)	57
3.26. In che modo le società o le persone fisiche non soggette all'obbligo di redigere un bilancio determinano se sono micro o piccoli operatori primari ai sensi del regolamento sulla deforestazione? (NUOVA)	58

3.27.	Quando dovrei aggiornare la mia dichiarazione semplificata? Vi sono situazioni in cui devo presentare una nuova dichiarazione semplificata? (NUOVA)	58
3.28.	Quando un micro o piccolo operatore primario può utilizzare il proprio indirizzo postale anziché la geolocalizzazione di appezzamenti o stabilimenti? (NUOVA).....	59
3.29.	Un micro o piccolo operatore primario può dichiarare più prodotti interessati nella sua dichiarazione semplificata (ad esempio bovini e legname)? (NUOVA)	60
3.30.	In che modo i micro o piccoli operatori primari devono dichiarare la loro "quantità annua stimata una tantum di prodotti interessati" in caso di produzione irregolare o fluttuante? (NUOVA)	60
4.	Definizioni.....	61
4.1.	Cosa si intende per "deforestazione globale"?	61
4.2.	Cosa si intende per "appezzamento"?	61
4.3.	A quali criteri deve essere conforme il legno?	62
4.4.	Quali sono i livelli di raccolta conformi?	62
4.5.	Come deve essere interpretata l'espressione "senza causare il degrado della foresta di origine" nell'ambito della definizione di "a deforestazione zero" per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno?	62
4.6.	Come determinare se un prodotto del legno è esente da degrado forestale e qual è il periodo di tempo da prendere in considerazione?	63
4.7.	Si può ritenere che un prodotto del legno non abbia contribuito al degrado forestale se è stato raccolto da una foresta che ha subito, dopo il 31 dicembre 2020, cambiamenti strutturali che non sono stati causati da attività di raccolta?	64
4.8.	In alcuni casi può accadere che gli elementi comprovanti che le operazioni di raccolta del legno hanno causato un "degrado forestale" non si manifestano per un certo periodo di tempo successivo all'immissione (o messa a disposizione o esportazione) di un prodotto del legno sul mercato dell'Unione europea. Gli operatori possono essere ritenuti responsabili di eventi che si verificano dopo la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza?	65
4.9.	La definizione di "degrado forestale" disincentiva l'impianto e la semina deliberati di alberi, che possono essere pratiche importanti per la protezione e il ripristino delle foreste? (AGGIORNATA)	65
4.10.	Come applicare la clausola "alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ"? ...	66
4.11.	Quale modifica dell'uso dei terreni forestali è conforme al regolamento?	66
4.12.	Una catastrofe naturale potrebbe essere considerata deforestazione?	66
4.13.	Gli "altri terreni boschivi" o altri ecosistemi saranno inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento?	67
4.14.	La coltivazione della gomma è considerata "uso agricolo" ai sensi del regolamento?.....	67

4.15.	Che cos'è una "indicazione comprovata" ai sensi del regolamento? (NUOVA)	67
5.	Dovuta diligenza	69
5.1.	Quali sono i miei obblighi di operatore? (AGGIORNATA)	69
5.1.1	Un operatore può utilizzare i propri sistemi di dovuta diligenza istituiti a norma del regolamento sulla deforestazione per conformarsi ad altre normative dell'UE in materia di dovuta diligenza, come la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ("CSDDD") o il regolamento sul lavoro forzato? (NUOVA)	70
5.2.	Chi può incaricare un "mandatario"? (AGGIORNATA)	71
5.2.1.	Chi è un mandatario? Un mandatario può rappresentare più operatori? Quali obblighi del regolamento sulla deforestazione può adempiere un mandatario? (AGGIORNATA)	71
5.3.	Le imprese possono esercitare la dovuta diligenza per conto delle proprie controllate? (AGGIORNATA)	72
5.4.	Quali sono i miei obblighi in caso di reimportazione di un prodotto precedentemente esportato dall'UE? (NUOVA)	72
5.5.	Quali sono i regimi doganali interessati?	73
5.6.	È necessario lo sdoganamento per immettere sul mercato prodotti non fabbricati nell'UE?	73
5.6.1.	In che modo il regolamento si applica alle esportazioni e quali sono gli obblighi degli esportatori? (NUOVA)	74
5.7.	Qual è il ruolo dei sistemi di certificazione o verifica? (AGGIORNATA)	74
5.8.	Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione? (AGGIORNATA)	74
5.9.	Quali sono i criteri per i "prodotti che presentano un rischio trascurabile"? ...	75
5.10.	I "prodotti che presentano un rischio trascurabile" sono esenti?	75
5.11.	Alcune materie prime provenienti da un determinato paese potrebbero essere considerate come caratterizzate da un "rischio trascurabile"?	76
5.12.	Al momento del controllo della conformità al requisito "a deforestazione zero", su quale periodo dovrebbero vertere i controlli?	76
5.13.	Quali sono i prodotti per i quali gli operatori sarebbero tenuti a fornire una documentazione nel contesto dei loro obblighi di dovuta diligenza?	76
5.14.	Quando dovranno presentare le prime relazioni annuali previste dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento gli operatori non PMI? (AGGIORNATA)	76
5.15.	(SOPPRESSA)	77
5.16.	La dovuta diligenza dovrà essere esercitata seguendo un formato o una serie di domande prestabiliti?	77

5.17.	Gli operatori (e/o i loro mandatarî), gli operatori a valle e i commercianti che desiderano immettere, mettere a disposizione o esportare prodotti interessati sul/dal mercato dell'UE devono registrarsi nel sistema di informazione? (AGGIORNATA).....	77
5.18.	La Commissione pubblicherà ulteriori dettagli sugli strumenti di immagini satellitari da utilizzare per verificare la conformità dei prodotti interessati (ad esempio, per quanto riguarda la risoluzione minima)? (AGGIORNATA)	77
5.19.	Con quale frequenza le dichiarazioni di dovuta diligenza devono essere presentate nel sistema di informazione e possono riguardare più spedizioni/partite? E per quanto riguarda le situazioni in cui i prodotti interessati sono immessi sul mercato in successione nell'arco di un certo periodo di tempo? (AGGIORNATA)	77
5.20.	Qual è la data ultima per la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza o della dichiarazione semplificata? (AGGIORNATA)	79
5.21.	Qual è la prima data utile per presentare la dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata? (AGGIORNATA)	80
5.22.	(SOPPRESSA).....	81
6.	Valutazione comparativa e partenariati	81
6.1.	Cosa s'intende per valutazione comparativa dei paesi? (AGGIORNATA)	81
6.2.	Quale sarà la metodologia impiegata? (AGGIORNATA)	81
6.3.	Lo sviluppo del sistema di valutazione comparativa a norma del regolamento dell'UE sulla deforestazione è periodicamente presentato nelle riunioni della piattaforma multilaterale per combattere la deforestazione e in altre riunioni pertinenti. In che modo i portatori di interessi possono contribuire?	82
6.4.	I paesi possono condividere i dati pertinenti con la Commissione?.....	82
6.5.	Saranno presi in considerazione i rischi connessi alla legalità?	82
6.6.	Quale sostegno viene fornito ai paesi produttori e ai piccoli proprietari terrieri? 83	
6.7.	Quali sono i diversi elementi dell'iniziativa Team Europa?	83
6.8.	In che modo l'iniziativa Team Europa si collega alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità? (AGGIORNATA)	84
6.9.	Come possiamo attenuare il rischio che gli operatori evitino determinate catene di approvvigionamento o alcune regioni e paesi produttori considerati "ad alto rischio"? 84	
6.10.	Come sarà garantita la trasparenza dall'UE?	85
7.	Attuazione digitale (il sistema di informazione del regolamento sulla deforestazione).....	85
7.1.	Cosa s'intende per sistema di informazione e per "sportello unico dell'UE"? ..	85
7.2.	Di quali garanzie di sicurezza dei dati disporranno?	86

7.3.	Come possono registrarsi gli operatori, gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI? (AGGIORNATA).....	86
7.4.	Il sistema può memorizzare dati utilizzati di frequente? (AGGIORNATA).....	86
7.5.	Il sistema può aiutare gli agricoltori a identificare la geolocalizzazione? Saranno disponibili ortofoto o immagini satellitari per lo strumento cartografico nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)	87
7.6.	È possibile modificare una dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)	87
7.7.	Chi può visualizzare i dati di geolocalizzazione conservati nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)	87
7.8.	Quale formato di dati occorre utilizzare per caricare la geolocalizzazione nel sistema di informazione?.....	87
7.9.	Il sistema di informazione è pronto? (AGGIORNATA)	88
7.10.	(SOPPRESSA).....	88
7.11.	Il sistema di informazione è sempre disponibile o si prevedono periodi ricorrenti di indisponibilità? (AGGIORNATA)	88
7.12.	Quali sono i limiti di inserimento dei dati della dichiarazione di dovuta diligenza? In altre parole, qual è il contenuto massimo che un utilizzatore può inserire in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)	88
7.13.	È possibile dichiarare un luogo di produzione con un file GeoJSON costituito da più coordinate in più paesi?	89
7.14.	Per quanto tempo i dati delle dichiarazioni di dovuta diligenza saranno conservati nel sistema di informazione? È necessario esportare e salvare dati a fini di archiviazione? (AGGIORNATA)	90
7.15.	Come si possono condividere le coordinate di geolocalizzazione lungo la catena di approvvigionamento se i fornitori precedenti non hanno approvato la condivisione delle informazioni di geolocalizzazione attraverso il numero di riferimento nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)	90
7.16.	Cosa succede se il file della dichiarazione di dovuta diligenza supera la dimensione massima di 25 MB?	90
7.17.	Cosa succede se il file di geolocalizzazione contiene un numero di cifre diverso da quello previsto dal regolamento? (AGGIORNATA).....	91
7.18.	All'atto dell'importazione o dell'esportazione di prodotti, deve essere dichiarata la massa netta, anche se il prodotto è solitamente commercializzato usando altre unità? (AGGIORNATA)	91
7.19.	La dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata può contenere un testo non in inglese (ad esempio, fornito nella lingua dello Stato membro)? (AGGIORNATA)	92

7.20.	È necessario creare una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata distinta per ciascun mercato verso il quale il prodotto è esportato? (AGGIORNATA)	92
7.21.	È necessario inserire il numero di riferimento o l'identificativo della dichiarazione di cui al regolamento sulla deforestazione nei documenti di spedizione, come la bolla di consegna o la fattura, e inviare i documenti insieme alle spedizioni? È obbligatorio ai fini dello sdoganamento per le importazioni/esportazioni? (AGGIORNATA)	92
7.22.	La "massa netta" riportata in una dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata si riferisce alla massa dell'intero prodotto, o solo alla porzione della materia prima interessata all'interno del prodotto, o all'intera spedizione (ossia il prodotto più la paletta di carico/l'imballaggio)? (AGGIORNATA)	92
7.23.	Attraverso il sistema di informazione possono essere condivise informazioni supplementari, ad esempio documenti legali? (AGGIORNATA)	93
7.24.	Qual è il livello dei codici SA che devono essere dichiarati nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)	93
7.25.	È possibile verificare la validità dei numeri di riferimento e di verifica delle dichiarazioni di dovuta diligenza nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)	93
7.26.	Perché è possibile caricare i dati di geolocalizzazione solo con file in formato GeoJSON?	94
7.27.	Qual è l'elenco di nomi scientifici usato dal sistema di informazione? È sufficiente indicare solo un genere o bisogna menzionare una specie specifica? La denominazione scientifica è obbligatoria per tutti i prodotti in corrispondenza della materia prima "legno", come la pasta di legno o i prodotti di carta? (AGGIORNATA)	94
7.28.	(SOPPRESSA)	94
7.29.	Quali sono le prescrizioni relative all'account di operatore economico per una persona che svolge molteplici ruoli, ad esempio operatore, operatore a valle non PMI, commerciante non PMI e che agisce in qualità di mandatario? È possibile utilizzare un unico account di operatore economico per tutti i ruoli o ciascun ruolo deve avere un account di operatore economico dedicato all'interno del sistema di informazione? (AGGIORNATA)	94
7.30.	Cosa fare in caso di problemi di natura informatica del sistema di informazione?	95
8.	Tempistiche	95
8.1.	Quando entra in vigore il regolamento e da quando si applica? (AGGIORNATA)	95
8.2.	E per quanto riguarda il periodo che intercorre tra queste date? (AGGIORNATA)	95

8.3. Come dimostrare che il prodotto è stato fabbricato prima dell'entrata in vigore del regolamento? Quali sono le norme per la produzione di prodotti derivanti dai bovini?

95

9. Altre domande..... 96

9.1. Quali sono gli obblighi per gli operatori a valle e i commercianti quando immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'UE o esportano un prodotto interessato fabbricato con un prodotto interessato o una materia prima interessata immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (ossia il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento (29 giugno 2023) e la sua entrata in applicazione (30 dicembre 2026))? (AGGIORNATA) 96

9.2. Quali sono gli elementi di prova necessari per dimostrare che il prodotto è stato immesso sul mercato dell'UE prima della data di inizio dell'applicazione (ossia quali documenti sono accettati come prova dell'"immissione sul mercato")? Questi prodotti devono essere dichiarati nel sistema di informazione? (AGGIORNATA) 98

9.3. I prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio possono essere mescolati con prodotti conformi al regolamento e che sono immessi sul mercato dell'UE dopo il periodo transitorio se è possibile dimostrare che ogni partita così composta è stata immessa sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio o è conforme al regolamento? 98

9.4. Cosa avverrà in pratica nel caso di commistione di materie prime immagazzinate durante il periodo transitorio con materie prime destinate essere immesse sul mercato dell'UE dopo il 30 dicembre 2026, in particolare per quanto concerne il sistema di informazione? (AGGIORNATA) 99

9.5. In pratica, quando inizia il periodo transitorio e quando termina? 99

9.6. In che modo le autorità competenti devono effettuare i controlli sui prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio per garantire la conformità al regolamento?..... 99

9.7. La Commissione intende pubblicare orientamenti? 99

9.8. La Commissione intende pubblicare orientamenti per le singole materie prime? (AGGIORNATA) 100

9.9. Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli operatori?..... 100

9.10. Cos'è l'osservatorio dell'UE su deforestazione e degrado delle foreste? (AGGIORNATA) 100

9.10.1. La mappa della copertura forestale mondiale del 2020 può essere utilizzata come fonte ultima di informazioni ai fini della conformità al regolamento dell'UE sulla deforestazione o sono necessarie ulteriori fasi e fonti di dati per dimostrare la conformità?..... 101

9.10.2. Quale livello di accuratezza ci si può attendere dalle mappe spaziali mondiali e nazionali e possono essere usate come riferimento per i processi di dovuta diligenza e verifica? (AGGIORNATA).....	102
9.10.3. Una materia prima è automaticamente non conforme se prodotta in un'area definita foresta nella mappa della copertura forestale mondiale del 2020?	102
9.10.4. I portatori di interessi possono utilizzare mappe forestali nazionali in combinazione con la mappa della copertura forestale mondiale del 2020?	102
9.10.5. Che cos'è la mappa delle tipologie forestali mondiali del 2020? (NUOVA)	103
9.10.6. Quali strumenti posso utilizzare per valutare se i miei dati geospaziali coincidono con le foreste nelle mappe? (NUOVA).....	103
9.11 Cosa si intende per rischio elevato e per quanto tempo è possibile mantenere la sospensione?	104
9.12. In che modo il regolamento si collega alla direttiva dell'UE sulla promozione delle energie rinnovabili?	104
9.13. Come sono considerati nel regolamento gli Stati EFTA/SEE? (AGGIORNATA)	105
10. Sanzioni	106
10.1. Cosa significa che le sanzioni previste dagli Stati membri dell'UE non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio?	106
10.2. Qual è il livello massimo delle sanzioni? (AGGIORNATA)	106
10.3. Per quanto riguarda la direttiva sugli appalti pubblici, spetta agli Stati membri dell'UE decidere, in sede di attuazione del regolamento, se l'autodisciplina debba essere consentita?	106
10.4. A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento sulla deforestazione, "gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive" nei confronti delle persone giuridiche e le sanzioni loro irrogate. La Commissione pubblicherà sul suo sito web un elenco di tali sentenze. La disposizione si riferisce a tutte le decisioni amministrative o alle sentenze giudiziarie?	106
10.5. Ho tagliato alcuni piccoli alberi sulla mia proprietà, dove ora allevo alcune vacche. Intendo vendere il legname e la carne delle vacche su un mercato locale dell'UE. Sarò sanzionato per questa vendita perché ho tagliato gli alberi? (AGGIORNATA)	107

1. Tracciabilità

1.1. Perché e in che modo gli operatori devono rilevare le coordinate? (AGGIORNATA)

Il regolamento impone agli operatori che immettono sul mercato dell'UE o esportano prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione di rilevare le coordinate geografiche degli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime. Quanto precede non si applica agli operatori a valle che immettono sul mercato o esportano tali prodotti (per maggiori informazioni sugli operatori a valle, cfr. capitolo 3 del presente documento).

È necessario assicurare la tracciabilità dell'appezzamento (ossia l'obbligo di rilevare le coordinate geografiche degli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime) **per dimostrare l'assenza di deforestazione nel luogo specifico di produzione**. Le informazioni geografiche che collegano i prodotti all'appezzamento sono già utilizzate da una parte del settore e da alcune organizzazioni di certificazione. Le informazioni rilevate a distanza (foto aeree, immagini satellitari) o altre informazioni (ad esempio, fotografie sul campo con geotag e marche temporali) possono essere utilizzate per verificare se la geolocalizzazione delle materie prime e dei prodotti dichiarati è legata alla deforestazione.

Le coordinate di geolocalizzazione devono essere fornite nelle dichiarazioni di dovuta diligenza (di seguito denominate "dichiarazione di dovuta diligenza") o, se del caso, nelle dichiarazioni semplificate (di seguito denominate "dichiarazione semplificata") che gli operatori sono tenuti a trasmettere al sistema di informazione prima che i prodotti siano immessi sul mercato dell'UE o esportati dall'UE. Il divieto di immettere sul mercato dell'Unione o di esportare qualsiasi prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento le cui coordinate di geolocalizzazione non siano state ancora rilevate e indicate nella dichiarazione di dovuta diligenza rappresenta dunque una parte fondamentale del regolamento. L'unica eccezione è la dichiarazione semplificata dei micro o piccoli operatori primari, per i quali la geolocalizzazione può essere sostituita da un indirizzo postale, purché corrisponda chiaramente all'ubicazione geografica degli appezzamenti o dello stabilimento interessati (cfr. domanda 3.28 per maggiori dettagli).

Il rilevamento delle coordinate di geolocalizzazione di un appezzamento può essere effettuato tramite telefoni cellulari, dispositivi portatili di un sistema globale di navigazione satellitare (*Global Navigation Satellite System* - GNSS) e applicazioni digitali diffuse e gratuite, come i sistemi di informazione geografica (SIG). Si tratta di dispositivi che non richiedono una copertura di rete mobile, ma soltanto un segnale GNSS stabile, come quelli forniti da Galileo.

Per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime diverse dai bovini, la geolocalizzazione deve essere fornita utilizzando poligoni, ossia punti di latitudine e longitudine di sei cifre decimali che descrivono il perimetro di ciascun appezzamento. Per gli appezzamenti inferiori a quattro ettari, gli operatori possono utilizzare un poligono o un singolo punto di latitudine e longitudine di sei cifre decimali per fornire la geolocalizzazione. Gli stabilimenti in cui si alleva il bestiame possono essere descritti con un unico punto di latitudine e longitudine.

Si noti che il regolamento non impone obblighi diretti ai produttori di paesi terzi (a meno che non immettano direttamente prodotti sul mercato dell'UE).

Per quanto riguarda gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti, cfr. domanda 3.4.

1.2. Le materie prime (importate, esportate, commercializzate) devono essere tutte tracciabili? (AGGIORNATA)

Le prescrizioni in materia di tracciabilità si applicano a ciascuna partita di materie prime importate/esportate/commercializzate.

Il regolamento prevede che gli operatori risalgano all'appezzamento di **ogni materia prima** affinché il prodotto sia reso disponibile o immesso sul mercato oppure esportato. Di conseguenza è obbligatorio presentare una dichiarazione di dovuta diligenza che includa informazioni di geolocalizzazione (o, nel caso di un micro o piccolo operatore primario, l'indicazione dell'indirizzo postale, purché corrisponda chiaramente all'ubicazione geografica degli appezzamenti o dello stabilimento interessati) per i prodotti da importare (vincolati al regime doganale di "immissione in libera pratica"), da esportare (vincolati al regime doganale di "esportazione") e per le transazioni all'interno del mercato dell'UE. Gli operatori a valle e i commercianti garantiscono la tracciabilità raccogliendo informazioni sui loro partner commerciali diretti (fornitori e clienti commerciali) e mettendole a disposizione delle autorità competenti su richiesta (cfr. articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento sulla deforestazione).

1.3. Come funziona per i prodotti commercializzati sfusi o per i prodotti composti? E per quanto riguarda i prodotti composti contenenti materie prime diverse? (AGGIORNATA)

Per i prodotti commercializzati **sfusi**, come ad esempio la soia o l'olio di palma, gli operatori devono garantire l'identificazione di tutti gli appezzamenti le cui materie prime sono oggetto di spedizione e che in nessuna fase del processo tali materie prime siano mescolate con materie prime di origine sconosciuta o provenienti da zone soggette a deforestazione o degrado forestale dopo la data limite del 31 dicembre 2020.

Per i prodotti **composti** pertinenti, come ad esempio i mobili in legno importati che contengono diversi componenti di legno, l'operatore deve geolocalizzare tutti gli appezzamenti in cui è stata prodotta la materia prima (ad esempio il legno) utilizzata per il processo di fabbricazione. Le componenti delle materie prime interessate non possono né essere di origine sconosciuta né provenire da zone soggette a deforestazione o degrado forestale dopo la data limite.

Nel caso di prodotti **composti** contenenti più materie prime o prodotti interessati diversi (ad esempio, una tavoletta di cioccolato contenente cacao in polvere, burro di cacao e olio di palma), l'operatore che immette un prodotto di questo tipo sul mercato dell'UE o che lo esporta dall'Unione dovrà esercitare la dovuta diligenza solo sulla materia prima principale e sui prodotti (derivati) ritenuti pertinenti ai sensi del regolamento sulla deforestazione, ossia sulla materia prima che figura nella colonna di sinistra dell'allegato I. Ad esempio, per le tavolette di cioccolato (codice 1806) la materia prima interessata collegata è il cacao. Ciò significa che l'obbligo di dovuta diligenza e gli obblighi di informazione si applicano solo ai prodotti interessati elencati nella colonna di destra dell'allegato I in corrispondenza della materia prima interessata contenuta nella tavoletta di cioccolato o utilizzata per fabbricarla, in questo caso "cacao in polvere" e "burro di cacao" in corrispondenza della materia prima "cacao".

1.4. Sono consentite le catene di custodia basate sul bilancio di massa?

Il regolamento prevede che debba essere possibile risalire all'appezzamento delle materie prime utilizzate per tutti i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Le catene di custodia basate sul bilancio di massa che consentono la commistione, in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, di materie prime a deforestazione zero con materie prime di origine sconosciuta o che contribuiscono alla deforestazione **non sono consentite** dal regolamento in quanto non garantiscono che le materie prime immesse sul mercato dell'Unione o esportate siano a deforestazione zero. Pertanto, in ogni fase della catena di approvvigionamento, le materie prime immesse sul mercato dell'Unione o esportate devono essere separate da quelle di origine sconosciuta o che contribuiscono alla deforestazione. Poiché è escluso il bilancio di massa, non è quindi necessaria la preservazione dell'identità (*identity preservation*, IP) lungo l'intera filiera.

1.5. Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?

Se una parte di un prodotto non è conforme, **tale parte deve essere identificata e separata dal resto** prima che il prodotto sia immesso sul mercato dell'Unione o esportato, e non può essere immessa sul mercato dell'Unione né esportata.

Se non è possibile identificare e separare tale parte, ad esempio perché i prodotti non conformi sono stati mescolati con il resto, l'intero prodotto interessato non è conforme in quanto non si può garantire che le condizioni dell'articolo 3 del regolamento sulla deforestazione siano soddisfatte e perciò non può essere immesso sul mercato dell'UE né esportato.

Ad esempio, quando delle materie prime sfuse, mescolate tra loro, sono legate a diverse centinaia di appezzamenti, il fatto che uno di questi appezzamenti sia stato soggetto a deforestazione dopo il 2020 renderà l'intera partita non conforme.

Un prodotto non sarà tuttavia non conforme se tutte le materie prime interessate o tutti i prodotti interessati immessi sul mercato dell'UE 1) possono essere ricondotti all'appezzamento, 2) sono legali e a deforestazione zero ai sensi del regolamento sulla deforestazione e 3) in nessuna fase sono stati mescolati con materie prime di origine sconosciuta o che contribuiscono alla deforestazione.

1.6. Quali sono le norme per i terreni che non sono fondi? (AGGIORNATA)

Come considerare i terreni pubblici o comuni che non rientrano nel concetto di "fondo"?

Il regolamento prevede che le materie prime immesse sul mercato dell'Unione o esportate siano state prodotte sui terreni designati come appezzamenti o, nel caso dei bovini, in stabilimenti. L'assenza di un registro catastale o di un titolo ufficiale non dovrebbe impedire la designazione di terreni che sono di fatto utilizzati come appezzamenti o stabilimenti (cfr. sotto).

1.7. Qual è la superficie (in ettari) che può essere coperta da un poligono?

Il regolamento non prevede una soglia fissa per le dimensioni minime o massime degli appezzamenti, purché l'appezzamento copra precisamente la zona di produzione e sia caratterizzato da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti interessati che vi sono prodotti. Cfr. anche la domanda 1.2 per quanto riguarda le coordinate geografiche per gli appezzamenti inferiori a quattro ettari.

Benché non esista un limite per quanto riguarda l'area dei poligoni che possono essere importati nel sistema di informazione, le dimensioni totali del file della dichiarazione (semplificata o di dovuta diligenza) non possono superare 25 MB.

1.8. La geolocalizzazione deve sempre essere fornita mediante poligoni?

No. Per gli appezzamenti di superficie inferiore a quattro ettari (esclusivamente), la geolocalizzazione può essere descritta con un solo punto di latitudine e longitudine. Nel caso dei bovini, in particolare per tutti gli "stabilimenti" (quali definiti all'articolo 2, punto 29) in cui sono stati tenuti i bovini, non è necessario utilizzare poligoni, ma soltanto singoli punti di geolocalizzazione.

1.9. (SOPPRESSA)

1.10. Cosa fare se non sono disponibili registri catastali o titoli di proprietà? (AGGIORNATA)

In che modo gli operatori possono ottenere dati di geolocalizzazione nei paesi in cui i registri catastali sono incompleti e in cui gli agricoltori potrebbero non avere documenti di identità o titoli di proprietà sui propri terreni? (AGGIORNATA)

Gli agricoltori possono raccogliere le informazioni di geolocalizzazione dei loro appezzamenti, anche se non sono iscritti in un registro catastale o se non dispongono di documenti di identità o di titoli di proprietà sui terreni. A meno che non siano fornitori diretti degli operatori o siano essi stessi operatori, agli agricoltori non sono richieste informazioni personali ed è sufficiente la geolocalizzazione dell'appezzamento utilizzata per la fornitura di materie prime ai fini dell'immissione sul mercato dell'UE.

Per quanto riguarda il requisito di legalità in relazione ai diritti d'uso del suolo (articolo 2, punto 40), lettera a)), il regolamento impone il rispetto delle leggi nazionali applicabili. Se le leggi nazionali autorizzano gli agricoltori a vendere i propri prodotti (anche in assenza di un registro catastale o di documenti d'identità), ne consegue che anche gli operatori che si riforniscono da quegli agricoltori soddisfano il requisito di legalità. Se per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli il diritto nazionale non richiede il possesso di un titolo fondiario, allora tale titolo non è necessario ai sensi del regolamento. Gli operatori dovrebbero tuttavia verificare che nelle loro catene di approvvigionamento non vi sia alcun rischio di illegalità, ossia che le leggi applicabili del paese di produzione siano rispettate.

Gli operatori hanno già a disposizione molti mezzi per raccogliere le informazioni relative alla legalità (e alla geolocalizzazione): alcuni ricorrono alla mappatura diretta dei loro fornitori, mentre altri fanno affidamento su intermediari quali cooperative, organismi di certificazione, sistemi nazionali di tracciabilità o altre imprese. Gli operatori hanno la responsabilità giuridica di garantire che le informazioni relative alla geolocalizzazione e alla legalità siano corrette, indipendentemente dai mezzi o dagli intermediari a cui fanno ricorso per raccoglierle.

1.11. Un operatore può utilizzare i dati di geolocalizzazione del produttore?

Sì, ma è l'operatore ad essere responsabile in ultima istanza dell'esattezza di tali dati e non il produttore che li fornisce. Il regolamento non si applica ai produttori che non immettono direttamente prodotti sul mercato dell'Unione europea (e pertanto non rientrano nella definizione di operatori e commercianti).

In tal caso, l'operatore dovrà garantire che la zona in cui è stata prodotta la materia prima interessata sia correttamente mappata e che la geolocalizzazione corrisponda all'appezzamento. Tra le misure che può adottare a tal fine, l'operatore può aiutare i fornitori, in particolare i piccoli proprietari terrieri, a soddisfare gli obblighi di questo regolamento, attraverso lo sviluppo di capacità e altri investimenti.

1.12. Gli operatori dovrebbero verificare la geolocalizzazione (o l'indirizzo postale nel caso di un micro o piccolo operatore primario)? (AGGIORNATA)

Gli operatori **devono verificare ed essere in grado di dimostrare che la geolocalizzazione o l'indirizzo postale (nel caso di un micro o piccolo operatore primario) sono corretti.**

Garantire la veridicità e la precisione delle informazioni relative alla geolocalizzazione o all'indirizzo postale è un aspetto cruciale delle responsabilità che devono assolvere gli operatori. Fornire informazioni errate costituirebbe una violazione degli obblighi in capo agli operatori a norma del regolamento.

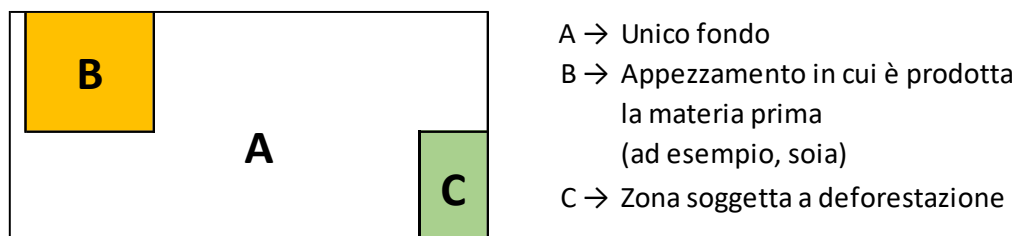
1.13. (SOPPRESSA)

1.14. Un poligono può comprendere più appezzamenti?

I poligoni devono essere utilizzati per descrivere il perimetro degli appezzamenti in cui la materia prima è stata prodotta. **Ogni poligono deve indicare un unico appezzamento, sia esso contiguo o meno.** Se i prodotti interessati sono costituiti da materie prime provenienti da più appezzamenti, in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza devono essere forniti diversi poligoni. Il poligono non può essere utilizzato per tracciare il perimetro di un'area geografica che potrebbe includere appezzamenti di terreno solo in alcune parti.

1.15. Cosa succede se una materia prima interessata è prodotta in un appezzamento che si trova all'interno di un unico fondo che comprende anche altri appezzamenti? (AGGIORNATA)

Il modo migliore per descrivere la situazione è attraverso la figura seguente.



i) Se la materia prima interessata (nell'esempio, la soia) è prodotta nella zona B, quale zona dovrebbe essere indicata?

Conformemente agli allegati II e III, deve essere fornita l'indicazione della geolocalizzazione o, se del caso, dell'indirizzo postale dell'appezzamento o degli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate.

L'appezzamento è definito all'articolo 2, punto 27), come "porzione di terreno all'interno di un unico fondo, ai sensi del diritto del paese di produzione, caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime interessate ivi prodotte". Sulla base di tale definizione, un appezzamento può comprendere l'intero fondo (se sufficientemente omogeneo) o solo una porzione di terreno all'interno di tale unico fondo. Ad esempio, un'azienda agricola che costituisce un fondo, di cui però solo la metà è coltivata ai fini dell'immissione sul mercato di un prodotto interessato, potrebbe essere dichiarata nella sua totalità o con riferimento alla specifica superficie coltivata. Nell'esempio fornito deve essere indicata la zona B o, se il fondo è omogeneo, un unico fondo A.

Inoltre, nel caso specifico della rotazione delle colture, possono essere dichiarati più appezzamenti (cfr. domanda 1.18). Va notato che qualsiasi deforestazione o degrado forestale negli appezzamenti dichiarati esclude automaticamente dall'immissione o dalla messa a disposizione sul mercato o dall'esportazione tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati provenienti da tali appezzamenti (articolo 9, paragrafo 1, lettera d)).

ii) Cosa fare se la deforestazione nella zona C è legale e successiva alla data limite?

- Se nella zona C non è prodotta alcuna materia prima interessata, la deforestazione nella zona C non incide sulla conformità della soia prodotta nella zona B, purché sia dichiarata solo la zona B;
- se nella zona C è prodotta un'altra materia prima interessata (ad esempio, bovini), i bovini non sono conformi (non sono a "deforestazione zero"), ma la soia proveniente

dalla zona B è, in linea di principio, conforme, purché solo la zona B sia dichiarata per la soia;

- se nelle zone B e C è prodotta la stessa materia prima (soia), l'operatore dovrà fare in modo di raggiungere un livello di rischio trascurabile, tenendo conto in particolare del rischio elevato di commistione all'interno di un unico fondo (articolo 10, paragrafo 2, lettera j)).

iii) Cosa succede se lo status giuridico del fondo A è intaccato da illegalità ai sensi del regolamento (ad esempio, in caso di deforestazione illegale nella zona C)? L'illegalità incide sulla soia prodotta nella zona B?

La soia prodotta nella zona B non è legale e pertanto non è conforme, in quanto lo status giuridico della zona di produzione (quindi non della zona B, ma dell'intero fondo, in linea con l'articolo 2, punto 40)) non è conforme alla legislazione pertinente del paese di produzione.

1.16. I poligoni devono essere indicati usando la circonferenza?

Non esiste né l'obbligo né la possibilità di fornire informazioni sull'appezzamento usando la circonferenza. **Per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari** (usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini), la geolocalizzazione deve essere fornita usando poligoni (non un punto centrale unico con una circonferenza) con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento.

1.17. Come deve essere dichiarato il luogo di produzione di merci che sono state mescolate? (AGGIORNATA)

L'operatore deve dichiarare il luogo di produzione di tutte le merci effettivamente spedite nell'UE.

Ad esempio, se nello stesso silo, nella stessa catasta, nella stessa pila, nella stessa cisterna, ecc. sono raggruppate merci conformi provenienti da più luoghi di produzione e successivamente alcune di esse sono immesse sul mercato dell'UE:

- il luogo di produzione dichiarato deve **includere il luogo di produzione di tutte le merci che sono state introdotte nel silo dall'ultima volta che è stato svuotato** (e che quindi potrebbero essere potenzialmente incluse nella spedizione);
- se i silo non sono svuotati regolarmente, l'operatore dovrà dichiarare il luogo di produzione di tutte le merci che sono state introdotte nel silo coprendo un periodo di tempo tale da garantire che nel processo non vi sia stata alcuna commistione con materie prime di origine sconosciuta. Ad esempio, quando si scarica parte delle merci immagazzinate nel silo, la dichiarazione può essere fatta senza correre rischi dichiarando la geolocalizzazione di tutte le merci che sono state introdotte in precedenza nel silo, arrivando almeno al 200 % della sua capacità, a condizione che il silo funzioni con un sistema "primo ad entrare-primo ad uscire" o con un sistema equivalente che garantisca l'esaurimento cronologico delle materie prime nell'ordine di entrata. Questo approccio si applica alle materie prime o ai prodotti interessati raccolti in cataste, cisterne, ecc. e a tutti i processi continui.

- Per quanto riguarda il sistema "primo a entrare - primo a uscire", così come per altri sistemi di stoccaggio, è possibile applicare altri approcci, purché sia garantito che durante il processo non vi sia commistione con materie prime provenienti da un luogo di produzione sconosciuto o che non sono conformi al regolamento;
- il regolamento **non consente** di dichiarare il luogo di produzione per un quantitativo x di merci che sono state introdotte nel silo, dove x rappresenta il quantitativo immesso nell'UE, in quanto ciò violerebbe il divieto sancito dal regolamento di immettere prodotti di origine sconosciuta sul mercato dell'Unione.

Ciò lascia impregiudicate le disposizioni transitorie di cui al capitolo 9.

1.18. In quali circostanze gli operatori possono dichiarare più appezzamenti in una dichiarazione di dovuta diligenza rispetto a quelli effettivamente interessati dalla produzione della materia prima immessa sul mercato? Quali sono le conseguenze di una "dichiarazione in eccesso"?

Lo spirito del regolamento chiede una corrispondenza tra le materie prime/i prodotti immessi sul mercato e gli appezzamenti in cui sono effettivamente prodotti (il regolamento si basa quindi sul principio della rigorosa tracciabilità, in base al quale gli operatori devono rilevare le coordinate di geolocalizzazione corrispondenti precisamente agli appezzamenti di produzione). Tuttavia, in circostanze specifiche, un operatore può fornire coordinate di geolocalizzazione per un numero limitato di appezzamenti superiore al numero di appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime.

Gli operatori possono presentare una dichiarazione "in eccesso" solo nei casi in cui una materia prima sfusa sia interamente riconducibile all'appezzamento e non sia stata mescolata con materie prime di origine sconosciuta o non conformi. Se la materia prima sfusa viene mescolata nel corso del processo logistico o di produzione, ad esempio in sili per lo stoccaggio, a bordo di navi per il trasporto o in frantoi durante il processo di produzione, l'operatore può ricorrere a una dichiarazione in eccesso se e quando solo una parte dell'insieme è immessa sul mercato. Gli operatori sono tenuti a procurarsi dati di tracciabilità il più possibile granulari.

È possibile ricorrere alla dichiarazione in eccesso anche in caso di rotazione delle colture su una serie di appezzamenti dell'azienda agricola, in cui ad esempio la soia è prodotta ogni anno in una parte diversa della superficie totale a seminativo dell'azienda.

Se presenta una dichiarazione di dovuta diligenza "in eccesso", l'operatore si assume la piena responsabilità della conformità di tutti gli appezzamenti di cui fornisce la geolocalizzazione, indipendentemente dal fatto che tali appezzamenti siano interessati dalla produzione di materie prime/prodotti alla fine immessi sul mercato. Se un appezzamento "geolocalizzato" nella dichiarazione di dovuta diligenza non è conforme, l'intera serie di appezzamenti "geolocalizzati" non è conforme. In questi casi l'operatore che dichiara appezzamenti in eccesso deve anche esercitare in modo completo la dovuta diligenza nel rispetto degli obblighi previsti dal regolamento, per tutti gli appezzamenti dichiarati (compresi quelli in eccesso) e deve dimostrare 1) che il rischio di non conformità (per quanto riguarda la deforestazione zero e il requisito di legalità) è stato valutato a norma dell'articolo 10,

paragrafo 2, per tutti gli appezzamenti, 2) che, in tale valutazione, l'operatore ha tenuto conto in particolare dei criteri i) e j), dell'articolo 10 e 3) che tale rischio è trascurabile per tutti gli appezzamenti. Più precisamente, l'operatore deve ritenere che sussista un rischio se risulta difficile collegare i prodotti interessati agli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera i), come pure se il rischio di elusione del regolamento o di commistione con prodotti interessati di origine sconosciuta non è trascurabile ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera j). Prima di immettere o mettere a disposizione tali prodotti sul mercato o di esportarli, l'operatore deve attenuare tali rischi portandoli a un livello trascurabile.

Fatti salvi i casi di cui sopra, le pratiche di tracciabilità volte a dichiarare un numero eccessivo di appezzamenti (ad esempio, su base regionale o nazionale) non sono generalmente conformi alle norme di questo regolamento. Pratiche di questo tipo non consentirebbero agli operatori di rispettare i propri obblighi fondamentali in materia di dovuta diligenza, in particolare per quanto riguarda l'attenuazione del rischio di elusione (non è possibile esercitare la dovuta diligenza a norma dell'articolo 8 del regolamento su un intero paese). Ne risulterebbe ostacolato anche il lavoro delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, per le quali sarebbe difficile (se non addirittura impossibile) adempiere agli obblighi di controllo di cui all'articolo 16.

1.19. In che modo la geolocalizzazione consentirà nella pratica di verificare le dichiarazioni? (AGGIORNATA)

In che modo la geolocalizzazione consentirà nella pratica di verificare la validità di una dichiarazione in cui si attesta l'assenza di deforestazione? Tramite l'allineamento delle mappe di posizionamento e navigazione satellitare e quelle che indicano zone di deforestazione? Saranno disponibili mappe di riferimento delle aree forestali o delle zone che sono state soggette a deforestazione e degrado forestale? Cosa succede se non è disponibile la geolocalizzazione delle aziende agricole, delle piantagioni o delle concessioni?

Spetta all'operatore rilevare le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti in cui le materie prime sono state prodotte. Se non può rilevare la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti che contribuiscono a un prodotto interessato, l'operatore non deve immettere il prodotto sul mercato dell'UE né esportarlo, conformemente all'articolo 3.

Gli operatori (e gli operatori a valle e i commercianti non PMI) e le autorità garanti del rispetto della legge possono effettuare controlli incrociati tra le coordinate di geolocalizzazione e le immagini satellitari o le mappe della copertura forestale per valutare se i prodotti soddisfano il requisito di deforestazione zero previsto dal regolamento.

1.20. In che modo le autorità competenti degli Stati membri dell'UE verificheranno la validità di una dichiarazione attestante l'assenza di deforestazione? (AGGIORNATA)

Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE effettuano controlli conformemente all'articolo 16 al fine di accertare se le materie prime e i prodotti interessati che sono stati o sono destinati a essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE o esportati provengono da appezzamenti a deforestazione zero e sono stati prodotti legalmente. I controlli consistono in particolare nel verificare la validità delle dichiarazioni di dovuta

diligenza e il rispetto in generale delle disposizioni del regolamento da parte degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti.

Per maggiori informazioni sull'ambito di applicazione dei controlli delle autorità competenti, si rimanda agli articoli 18 e 19.

1.21. Che tipo di controlli possono effettuare le autorità competenti degli Stati membri dell'UE nei paesi terzi nel caso in cui un prodotto è ritenuto potenzialmente non conforme al regolamento sulla deforestazione?

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), le autorità competenti possono effettuare verifiche in loco in paesi terzi, previo accordo di questi ultimi, in cooperazione con le rispettive autorità amministrative.

Va osservato che il regolamento non impone alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE di consultare i paesi produttori se un prodotto è valutato come "potenzialmente non conforme" o "non conforme".

1.22. Le autorità competenti utilizzeranno le definizioni del regolamento?

Nel contesto dell'attuazione del regolamento, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE utilizzeranno le definizioni di cui all'articolo 2. Un regolamento è un atto legislativo vincolante nell'UE. Tutte le sue disposizioni devono essere applicate in modo armonizzato nei 27 Stati membri dell'UE.

1.23. Cosa si intende per tracciabilità della catena di approvvigionamento? (AGGIORNATA)

Le informazioni, i documenti e i dati che gli operatori devono raccogliere e conservare per cinque anni per dimostrare la conformità al regolamento sono elencati all'articolo 9 e all'allegato II nonché all'articolo 2, punto 28), per quanto riguarda i dati relativi alla geolocalizzazione.

Gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti pertinenti forniti da ciascun particolare fornitore e devono pertanto istituire un sistema di dovuta diligenza che prevede la raccolta di informazioni, dati e documenti necessari per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 9, misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10 e misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 11. Le prescrizioni in materia di definizione e mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza, comunicazione e tenuta dei registri sono elencate all'articolo 12. Nel caso degli operatori soggetti alla dovuta diligenza semplificata (articolo 13), il sistema di dovuta diligenza dell'operatore è limitato agli obblighi di dovuta diligenza semplificata (cfr. anche domanda 5.1). Gli operatori dovranno comunicare agli operatori a valle o ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o, se del caso, gli identificativi delle dichiarazioni associati ai prodotti oggetto di una dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

Gli operatori a valle e i commercianti a valle della catena di approvvigionamento garantiscono la tracciabilità raccogliendo e conservando informazioni relative ai loro partner commerciali

diretti (fornitori e clienti commerciali). Per gli obblighi degli operatori e dei commercianti a valle, cfr. domanda 3.4.

Gli operatori sono tenuti a garantire la correttezza delle informazioni sulla tracciabilità fornite alle autorità garanti del rispetto della legge degli Stati membri attraverso la dichiarazione di dovuta diligenza, o la dichiarazione semplificata, trasmessa al sistema di informazione.

Lo sviluppo e il funzionamento del sistema di informazione saranno in linea con le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati. Inoltre **il sistema sarà dotato di misure di sicurezza che garantiranno l'integrità e la riservatezza delle informazioni condivise.**

1.24. Come funzionerà la tracciabilità dei prodotti provenienti da più paesi? (AGGIORNATA)

Gli operatori sono tenuti a garantire la correttezza delle informazioni richieste sulla tracciabilità fornite alle autorità competenti degli Stati membri, **indipendentemente dalla lunghezza o dalla complessità delle loro catene di approvvigionamento.**

Le informazioni sulla tracciabilità possono essere integrate lungo le catene di approvvigionamento. Ad esempio una grande spedizione di soia sfusa importata, proveniente da diverse centinaia di appezzamenti di diversi paesi, dovrebbe essere associata a una dichiarazione di dovuta diligenza che includa tutti i paesi di produzione pertinenti e le informazioni di geolocalizzazione di ogni singolo appezzamento di tutti questi paesi da cui proviene la materia prima inclusa nella spedizione.

1.25. Cosa si intende per "data o periodo di produzione"? (AGGIORNATA)

Gli operatori sono tenuti a raccogliere informazioni sulla data o sul periodo di produzione a norma degli obblighi di cui all'articolo 9. Queste informazioni sono necessarie per stabilire se il prodotto è a deforestazione zero. Ecco perché l'obbligo si applica alle materie prime disciplinate dal regolamento che sono immesse sul mercato o a quelle utilizzate per la produzione dei prodotti contemplati dal regolamento.

Per le materie prime diverse dai bovini, la data di produzione corrisponde alla data di raccolta delle materie prime e il periodo di produzione si riferisce al periodo/alla durata del processo di produzione (ad esempio, nel caso del legname, per "periodo di produzione" s'intenderà la durata delle pertinenti operazioni di raccolta). Sia la data di produzione che il periodo di produzione devono essere collegati agli appezzamenti designati.

Se non sono disponibili informazioni più precise, a causa delle specificità della produzione, è possibile utilizzare l'annata e/o la stagione di raccolta.

Per i prodotti interessati rientranti nella materia prima "bovini", il periodo di produzione si riferisce alla durata di vita del capo di bestiame dalla nascita alla macellazione. Se animali vivi della specie bovina (codice SA 0102 21, 0102 29) sono immessi sul mercato dell'UE (ad esempio attraverso l'importazione o la prima vendita di una vacca dopo la sua nascita nell'UE), dovranno essere raccolte e presentate con la dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata tutte le informazioni di geolocalizzazione (o gli indirizzi postali, se del caso) fino alla prima immissione sul mercato dell'UE.

Si noti che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e in linea con la definizione di "prodotto" di cui all'articolo 2, punto 14), il regolamento sulla deforestazione non si applica ai bovini e ai prodotti da essi derivati se i bovini sono nati prima dell'entrata in vigore del regolamento, ossia prima del 29 giugno 2023.

1.26. Come funziona la conformità nella catena di approvvigionamento dei bovini? (NUOVA)

Come per altri prodotti interessati, la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta bovini sul mercato (che si tratti di animali vivi o di carni trasformate) è un operatore ai sensi dell'articolo 2, punto 15). Prima di immettere bovini sul mercato dell'UE, gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 15 bis, il proprietario dei bovini può qualificarsi come micro o piccolo operatore primario e pertanto, prima dell'immissione dei bovini sul mercato dell'UE, deve semplicemente presentare una dichiarazione semplificata anziché una dichiarazione di dovuta diligenza. Il proprietario dei bovini non è tenuto a presentare la dichiarazione semplificata se lo Stato membro ha messo a disposizione i dati richiesti nel sistema di informazione a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, e di conseguenza al proprietario dei bovini è stato assegnato un identificativo della dichiarazione.

Ogni soggetto successivo che vende bovini si qualifica come commerciante o operatore a valle. Se il codice NC rimane lo stesso (ad esempio azienda di ingrasso), i bovini sono messi a disposizione sul mercato ai sensi dell'articolo 2, punto 18), e pertanto è considerato un commerciante. Un soggetto a valle della catena di approvvigionamento che trasforma bovini vivi in prodotti derivati inclusi nell'allegato I, come le carni, è considerato un operatore a valle. Gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti variano a seconda delle dimensioni dell'impresa (cfr. domanda 3.4).

1.26.1 In che modo gli operatori devono rispettare gli obblighi relativi ai "mangimi utilizzati per il bestiame"? (AGGIORNATA)

Secondo il considerando 39 del regolamento (UE) 2023/1115, gli operatori che immettono sul mercato o esportano prodotti interessati che sono stati fabbricati a partire da bovini dovrebbero garantire, nell'ambito del loro sistema di dovuta diligenza, che i mangimi utilizzati per il bestiame siano a deforestazione zero. Non dovrebbero tuttavia essere richieste informazioni di geolocalizzazione per il mangime stesso. Gli elementi di prova possono includere le fatture pertinenti, i numeri di riferimento delle apposite dichiarazioni di dovuta diligenza o qualsiasi altra documentazione pertinente che attesti che il mangime è a deforestazione zero e dovrebbero riguardare la vita degli animali, fino a un massimo di cinque anni.

Tenendo conto del fatto che gli obblighi imposti dal regolamento riguardano i prodotti interessati, il mangime utilizzato per il bestiame è pertinente ai sensi del regolamento soltanto se costituisce un prodotto interessato al momento del suo utilizzo nell'alimentazione degli animali (ad esempio SA 1208 10 – Farine di fave di soia). D'altro canto, qualsiasi altro

mangime per bovini che non sia un prodotto interessato (ad esempio l'erba) non è incluso nel regolamento sulla deforestazione e pertanto non rientra nel considerando 39 del regolamento (UE) 2023/1115 concernente i mangimi per bovini.

Deve essere presentata una dichiarazione di dovuta diligenza per i mangimi inclusi nell'allegato I soltanto quando questi sono immessi sul mercato o esportati come prodotti a sé stanti.

1.27. Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste? (AGGIORNATA)

Se non è in grado di ottenere le informazioni previste dal regolamento dai propri fornitori, un operatore, un operatore a valle o un commerciante che immette o mette a disposizione una materia prima sul mercato dell'UE o la esporta non può immettere o mettere a disposizione i prodotti interessati sul mercato dell'UE, né esportarli dall'UE, in quanto ciò comporterebbe una violazione del regolamento.

1.28. Per i terreni che si trovano in paesi classificati come a basso rischio devono essere fornite le coordinate? (AGGIORNATA)

L'obbligo di tracciabilità tramite geolocalizzazione (o indirizzo postale, nel caso di un micro o piccolo operatore primario) **non prevede deroghe**. Gli operatori devono inoltre valutare la complessità della catena di approvvigionamento pertinente e il rischio di elusione del regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio o a rischio standard (articolo 13). Se ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti secondo le quali sussiste il rischio che i prodotti interessati non siano conformi al regolamento o che il regolamento sia eluso, l'operatore è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 e a comunicare immediatamente qualsiasi informazione pertinente all'autorità competente.

1.29. Il requisito di legalità si applica ai terreni a deforestazione zero? (AGGIORNATA)

Le materie prime interessate possono essere messe a disposizione sul mercato dell'UE o esportate dall'UE soltanto se sono state prodotte conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione a norma dell'articolo 3, lettera b) (il cosiddetto "requisito di legalità").

Gli obblighi di cui all'articolo 3 sono cumulativi, il che significa che 1) **il requisito di legalità (articolo 3, lettera b))**, 2) **il requisito "a deforestazione zero"** (articolo 3, lettera a)) e 3) l'obbligo che le materie prime o i prodotti siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata (articolo 3, lettera c)) devono essere tutti rispettati.

1.29.1 Una materia prima è raccolta nel paese A e trasportata nel paese B per essere ulteriormente lavorata (ad esempio, il cacao in grani proveniente dal paese A è trasformato nel paese B in cacao in polvere, che è poi immesso sul mercato dell'UE nel paese C). Si applicano le leggi di quale paese?

Nell'esempio in questione, il paese A è il paese di produzione, il che significa che il requisito di legalità riguarda solo le leggi applicabili nel paese A.

1.30. Esistono obblighi giuridici per i paesi terzi? (AGGIORNATA)

Non vi sono obblighi giuridici applicabili ai paesi terzi. Questo regolamento stabilisce obblighi degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti (di cui al capo 2 del regolamento), nonché degli Stati membri dell'UE e delle rispettive autorità competenti (cfr. capo 3 del regolamento).

Tuttavia molti paesi nel mondo hanno adottato misure per migliorare le catene di approvvigionamento a deforestazione zero, rafforzare i sistemi pubblici di tracciabilità delle materie prime interessate, ecc., agevolando in tal modo i compiti delle imprese per conformarsi a questo regolamento. Sono iniziative apprezzate, che possono aiutare notevolmente gli operatori e i commercianti a rispettare i propri obblighi.

1.31. Come possono i produttori condividere i dati di geolocalizzazione quando alcuni governi ne vietano la condivisione?

Uno degli obblighi fondamentali imposti agli operatori da questo regolamento è raccogliere le informazioni di geolocalizzazione sull'appezzamento o sugli appezzamenti in cui sono stati prodotti le materie prime e i prodotti immessi sul mercato dell'UE o esportati da tale mercato (articolo 9, paragrafo 1, lettera d)). Gli operatori non possono invocare l'esistenza di leggi nazionali che vietano la condivisione di tali dati (pubblici) con operatori per sottrarsi all'obbligo di raccogliere e caricare tali dati nel sistema di informazione. La presentazione delle informazioni di geolocalizzazione rientra tra gli obblighi cui gli operatori sono tenuti; in caso contrario, gli operatori non possono rispettare i requisiti in materia di dovuta diligenza di cui all'articolo 8 e pertanto non possono immettere sul mercato dell'UE, né esportare dallo stesso, i prodotti interessati.

oooo

2. Ambito di applicazione

2.1. Quali prodotti sono disciplinati dal regolamento? (AGGIORNATA)

Il regolamento si applica solo ai prodotti elencati nel suo allegato I. I prodotti che non vi figurano non sono soggetti alle prescrizioni del regolamento, anche se contengono materie prime interessate disciplinate dal regolamento. Ad esempio, la margarina ottenuta da olio di palma non è disciplinata dal regolamento.

Analogamente, i prodotti il cui codice SA non figura nell'allegato I, ma che potrebbero contenere componenti o elementi derivati da materie prime contemplate dal regolamento (ad esempio le automobili con pneumatici di gomma naturale) non sono soggetti alle prescrizioni del regolamento.

N.B.: il regolamento prevede che l'elenco dei prodotti e la loro descrizione possa essere modificato dalla Commissione mediante un atto delegato. La Commissione valuterà la

necessità e la fattibilità di presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad altre materie prime, sulla base di una valutazione d'impatto delle materie prime interessate sulla deforestazione e sul degrado forestale.

2.2. E per quanto riguarda i prodotti elencati che non contengono materie prime elencate? (AGGIORNATA)

	... che sono costituiti da materie prime elencate nella corrispondente colonna sinistra dell'allegato I	... che <u>non</u> sono costituiti da materie prime elencate nella corrispondente colonna sinistra dell'allegato I
Prodotto interessato elencato nell'allegato I...	Rientra nell'ambito di applicazione del regolamento	<u>Non</u> rientra nell'ambito di applicazione del regolamento
Altro prodotto <u>non</u> elencato nell'allegato I...	<u>Non</u> rientra nell'ambito di applicazione del regolamento	<u>Non</u> rientra nell'ambito di applicazione del regolamento

I prodotti inclusi nell'allegato I che non contengono le materie prime elencate nella corrispondente colonna sinistra dell'allegato I, o che non ne sono costituiti, non sono disciplinati dal regolamento.

Il prefisso "**ex**" davanti al codice SA dei prodotti di cui all'allegato I indica che il prodotto descritto nell'allegato è un estratto di tutti i prodotti che possono essere classificati con quel codice SA. Ad esempio il codice 9401 potrebbe includere mobili per sedersi fabbricati con materie prime diverse dal legno; tuttavia solo i mobili per sedersi in legno sono soggetti alle prescrizioni del regolamento. Analogamente, il codice SA 0201 comprende le "Carni di **animali della specie bovina (*bovine animals*)**, fresche o refrigerate", mentre il codice ex 0201 dell'allegato I del regolamento riguarda unicamente le "Carni di **animali della specie bovina (*cattle*)**, fresche o refrigerate" intendendo i bovini del genere *Bos* e suoi sottogeneri: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* e *Poephagus*; le carni di bisonte (*Bison genus*) o di bufalo (*Syncerus genus*) **non** rientrano però nell'ambito di applicazione del regolamento.

Nel caso in cui il prodotto interessato, ad esempio "ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma", sia ottenuto da una combinazione di gomma sintetica e naturale, l'operatore deve esercitare la dovuta diligenza solo per il componente di gomma naturale.

2.3. Il regolamento si applica indipendentemente dal quantitativo o dal valore? (AGGIORNATA)

Non esiste un volume o un valore limite per le materie prime o il prodotto, compresi i prodotti trasformati, al di sotto del quale il regolamento non si applicherebbe.

Gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano un prodotto interessato incluso nell'allegato I, indipendentemente dal suo quantitativo, sono soggetti agli obblighi del regolamento.

2.4. E per quanto riguarda le materie prime prodotte nell'UE? (AGGIORNATA)

Le materie prime prodotte all'interno dell'UE sono **soggette alle stesse prescrizioni di quelle prodotte al di fuori dell'UE**. Il regolamento si applica ai prodotti elencati nell'allegato I, siano essi prodotti o fabbricati nell'UE o importati.

Ad esempio se un'impresa dell'UE produce cioccolato (codice 1806, incluso nell'allegato I), sarà considerata un operatore a valle soggetto agli obblighi del regolamento, anche se il cacao in polvere utilizzato nel cioccolato è già stato immesso sul mercato dell'UE e ha soddisfatto i requisiti di dovuta diligenza (cfr. anche domanda 3.4 sugli operatori a valle).

2.5. Come si applica il regolamento al legno e alla carta utilizzati per gli imballaggi? (AGGIORNATA)

Ad esempio, nel caso di un produttore che vende imballaggi, come palette di carico, ai fabbricanti (per proteggere il prodotto finale e non perché sia venduto come prodotto finale ai consumatori), la dicitura di cui all'allegato I **"escluso materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato"** dovrebbe essere intesa come spiegato di seguito.

Quando un imballaggio è immesso sul mercato dell'Unione o esportato come prodotto a pieno titolo (ossia come imballaggio a sé stante), anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso rientra nell'ambito di applicazione del regolamento e si applicano pertanto gli obblighi di legge.

Se l'imballaggio, così come classificato dal codice SA 4415, o un altro codice SA, ad esempio il codice SA 48, è usato per "sostenere, proteggere o trasportare" un altro prodotto, non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento.

I materiali da imballaggio utilizzati esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato dell'UE non sono un prodotto interessato ai sensi dell'allegato I del regolamento, indipendentemente dal codice SA con cui sono classificati. Il fatto che il materiale da imballaggio figuri nella fattura accanto al prodotto trasportato è irrilevante; è invece determinante se, in caso di importazione o di esportazione, l'imballaggio sarebbe classificato insieme al prodotto oppure in modo separato (cfr. la regola 5 b) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata). Secondo la regola 5 b), gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Un imballaggio che è o sarebbe classificato insieme al prodotto trasportato può essere considerato utilizzato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato dell'UE o esportato da esso.

2.6. La restituzione di un imballaggio vuoto da parte del dettagliante al suo fornitore è considerata una "messa a disposizione sul mercato dell'UE" quando l'imballaggio è stato immesso sul mercato dell'UE a pieno titolo (ossia come imballaggio a sé stante) prima della restituzione? (AGGIORNATA)

Fintanto che l'imballaggio, ad esempio una paletta di carico, è immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato come prodotto a pieno titolo (ossia come imballaggio a sé stante), e non è usato meramente come materiale da imballaggio per un altro prodotto, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento e si applicano pertanto gli obblighi pertinenti (cfr. domanda precedente). Questi obblighi dovrebbero applicarsi finché l'imballaggio è utilizzato a fini commerciali in quanto prodotto a sé stante.

Quando invece diventa un materiale di imballaggio utilizzato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un prodotto, l'imballaggio non rientra più nell'ambito di applicazione del regolamento. Ciò significa che la vendita o il noleggio di materiale da imballaggio usato ad altre imprese non sono soggetti al regolamento sulla deforestazione, compreso il materiale da imballaggio che è entrato nell'UE sotto carico (per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto) ed è successivamente venduto. Analogamente, i materiali di imballaggio vuoti già utilizzati per la prima volta per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto, ad esempio quando sono commercializzati all'interno di un sistema di scambio a circuito chiuso (ossia palette di carico che sono trasferite da un'impresa a un'altra per essere riutilizzate per il trasporto), non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Per ulteriori informazioni sul noleggio di prodotti, cfr. domanda 2.15.

Se un imballaggio che è già stato utilizzato per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto è riparato e venduto, deve essere conforme al regolamento sulla deforestazione solo per quanto riguarda i nuovi prodotti interessati utilizzati per la riparazione (ad esempio una paletta di carico riparata con componenti in legno non riciclato). Ciò significa che, nell'esempio, il venditore di una paletta di carico riparata è considerato un operatore o un operatore a valle, a seconda che i componenti in legno aggiunti di recente siano già stati oggetto o meno di dovuta diligenza in precedenza.

2.7. Il commercio di prodotti interessati di seconda mano sul mercato dell'UE rientra nell'ambito di applicazione del regolamento? (AGGIORNATA)

I prodotti di seconda mano che sono alla fine del ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti (cfr. considerando 40 e allegato I) non sono soggetti agli obblighi di questo regolamento. Maggiori informazioni sull'esenzione dei prodotti usati e di seconda mano saranno fornite in un progetto di atto delegato pubblicato sul sito web della Commissione "Di la tua"¹ per raccogliere il riscontro del pubblico.

¹ [Di' la tua - Consultazioni pubbliche e feedback.](#)

2.8. La carta riciclata/il cartone riciclato rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento? (AGGIORNATA)

La maggior parte dei prodotti di carta/cartone riciclati contiene una piccola percentuale di pasta di carta grezza o di carta riciclata pre-consumo (ad esempio, scarti di cartone provenienti dalla produzione di scatole di cartone) per rafforzare le fibre.

L'allegato I stabilisce che il regolamento **non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e di cui altrimenti ci si disfarebbe in quanto rifiuti** ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE. Pertanto gli obblighi previsti dal regolamento non si applicano al materiale riciclato.

Se invece **contiene materiale non riciclato, il prodotto è soggetto alle prescrizioni del regolamento** e i materiali non riciclati dovranno essere ricondotti all'appezzamento di origine attraverso la geolocalizzazione da parte dell'operatore che immette per primo tale materiale o i suoi componenti sul mercato. L'allegato I precisa inoltre che i sottoprodotti dei processi manifatturieri sono generalmente soggetti al regolamento. Se costituiscono materiali da riciclare (avanzi e rifiuti), la carta e il cartone sono esclusi dall'ambito di applicazione a norma dell'allegato I (cfr. i capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata).

2.8.1 Gli pneumatici rigenerati e usati sono soggetti al regolamento? (AGGIORNATA)

In un progetto di atto delegato pubblicato per raccogliere il riscontro del pubblico si propone che gli pneumatici rigenerati e usati non rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento. Il progetto di atto delegato, se entrerà in vigore come proposto, limiterebbe gli obblighi del regolamento all'immissione, alla messa a disposizione sul mercato o all'esportazione di un nuovo battistrada di gomma da applicare alle carcasse degli pneumatici per il processo di rigenerazione.

2.9. Che cosa sono i codici NC e SA e come dovrebbero essere utilizzati? Dove posso trovare maggiori informazioni sulle misure TARIC applicabili? (AGGIORNATA)

La nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comunemente nota come "**nomenclatura SA**", è una nomenclatura internazionale multifunzionale elaborata sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Questa nomenclatura classifica le merci seguendo un sistema di codici a sei cifre e si applica a livello mondiale. I paesi/le regioni, per avere una classificazione più dettagliata, possono aggiungere numeri aggiuntivi alla nomenclatura SA universale a sei cifre.

La nomenclatura combinata (codice NC) dell'Unione europea è un codice delle merci a otto cifre che suddivide ulteriormente la nomenclatura SA globale in merci più specifiche per rispondere alle esigenze dell'Unione europea.

Il codice NC costituisce la base per la dichiarazione delle merci per l'importazione nell'Unione europea o per l'esportazione da essa, nonché per le statistiche sugli scambi intra-UE. Le materie prime e i prodotti di cui all'allegato I del regolamento sono classificati in base ai rispettivi codici NC. I prodotti interessati di cui all'allegato I del regolamento sono classificati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

All'importazione, all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), il codice NC può essere ulteriormente suddiviso in un codice TARIC a dieci cifre appositamente creato per rispondere alle esigenze della legislazione dell'UE. Quando le merci sono dichiarate per il regime di esportazione di cui all'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), con l'ultima suddivisione il codice NC può arrivare fino a otto cifre.

I soggetti facenti parte della catena di approvvigionamento, per sapere se i loro prodotti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, devono classificarli sulla base dell'allegato I del regolamento NC di base (regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune). I codici SA possono cambiare ogni cinque anni. Il regolamento NC dell'UE è adottato ogni anno per tenere conto di eventuali aggiornamenti. I codici della nomenclatura menzionati nell'allegato I del regolamento sulla deforestazione sono quelli che erano validi al momento dell'adozione del regolamento. Le modifiche apportate a tali codici della nomenclatura a seguito di modifiche del regolamento NC si applicano direttamente anche al regolamento sulla deforestazione.

Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Online è disponibile un documento esplicativo contenente ulteriori informazioni sull'integrazione delle misure del regolamento sulla deforestazione nel sistema di tariffa integrata dell'Unione europea (la banca dati TARIC), comprese le esenzioni TARIC applicabili introdotte nella TARIC².

2.10. Quando si configura una "fornitura" di un prodotto interessato, vale a dire la sua immissione o messa a disposizione sul mercato nel corso di un'attività commerciale? In che misura le imprese rientrano nell'ambito di applicazione quando utilizzano prodotti interessati nell'ambito della propria attività o li trasformano? (AGGIORNATA)

Occorre operare una distinzione tra la persona nella catena di approvvigionamento che importa o immette un prodotto interessato sul mercato dell'UE a livello nazionale e le persone che si trovano a valle della catena di approvvigionamento.

La persona che immette sul mercato dell'UE un **prodotto interessato fabbricato nell'UE**, lo sta anche fornendo sul mercato per la prima volta. Una fornitura presuppone un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto di proprietà relativo al prodotto in questione; richiede che il prodotto sia stato fabbricato o che la materia prima, se immessa sul mercato senza fabbricazione, sia stata prodotta (cfr. articolo 2, punto 14), del regolamento). Tale attività è pertinente ai sensi del regolamento, indipendentemente dal fatto che il prodotto interessato sia immesso sul mercato a) ai fini della trasformazione, b) ai fini della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o c) per uso nell'attività dell'operatore stesso (cfr. articolo 2, punto 19). L'impresa è un operatore e deve esercitare la dovuta diligenza e

² <https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/eb7a8fc2-ef96-4ceb-a7e4-e7ae51c26867>.

presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (o una dichiarazione semplificata, se del caso).

Se un prodotto interessato è destinato ad essere vincolato al regime doganale di "immissione in libera pratica" nel corso di un'attività commerciale e non all'uso o al consumo privato, si presume che sia destinato ad essere immesso sul mercato, indipendentemente dall'esistenza di una "fornitura" o di un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà o di un diritto equivalente relativo al prodotto in questione.

Dopo la sua immissione sul mercato, un prodotto è "fornito" sul mercato per la distribuzione, il consumo o l'uso se esiste un accordo tra due o più persone fisiche o giuridiche per un trasferimento della proprietà o di un diritto equivalente relativo al prodotto in questione (ad esempio un accordo di vendita o di donazione) dopo la fase di fabbricazione (e di produzione nel caso di materie prime). In generale, il regolamento sulla deforestazione non impone obblighi a coloro che offrono servizi logistici lungo la catena di approvvigionamento (ad esempio gli agenti marittimi/gli agenti di trasporto o i rappresentanti doganali non sono "operatori", "operatori a valle" o "commercianti" ai sensi del regolamento) nella misura in cui non immettono prodotti sul mercato o non esportano.

Queste situazioni possono essere spiegate con alcuni esempi:

- 1) l'impresa automobilistica B acquista pneumatici di gomma naturale (prodotto interessato) dal fornitore dell'UE T per utilizzarli nella fabbricazione di un'autovettura. L'impresa automobilistica B immette sul mercato l'autovettura (prodotto non interessato) vendendola ai consumatori finali. L'impresa automobilistica B non è un operatore o un operatore a valle, in quanto l'autovettura che fornisce sul mercato non è un prodotto interessato di cui all'allegato I, e non è neppure un commerciante, in quanto non fornisce gli pneumatici (separatamente) sul mercato;
- 2) l'impresa automobilistica B importa (ossia vincola al regime doganale di "immissione in libera pratica") pneumatici per la fabbricazione di autovetture. L'impresa automobilistica B è un operatore quando importa pneumatici per le proprie attività commerciali. B deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza prima dell'immissione in libera pratica;
- 3) l'agricoltore D acquista farina di fave di soia (prodotto interessato) da un'impresa di frantumazione all'interno del mercato dell'UE e la utilizza per nutrire i polli (che non sono un prodotto interessato) che poi vende. D non è un operatore quando vende i polli, in quanto il pollo non è un prodotto interessato di cui all'allegato I, né un commerciante, in quanto non fornisce la farina di fave di soia sul mercato. Tuttavia D sarebbe un operatore se importasse (vale a dire se vincolasse al regime doganale di "immissione in libera pratica") la farina di fave di soia per nutrire i polli (cfr. lo scenario 2).

*Nel caso in cui l'agricoltore alimenti dei **bovini** (prodotto interessato) con prodotti interessati a base di soia, cfr. considerando 39 del regolamento (UE) 2023/1115 e domanda 1.26.1.*

Di seguito sono riportati alcuni esempi di persone che **trasformano** o **usano** prodotti interessati **nella loro attività**. Esse rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento soltanto nei casi in cui forniscono prodotti interessati sul mercato:

- 4) l'impresa A acquista da un dettagliante B in un paese terzo tavoli e mobili per sedersi (prodotti interessati) e li importa (cioè, li vincola al regime doganale di "immissione in libera pratica"). I mobili saranno utilizzati dai dipendenti di A durante l'orario di lavoro. A è un operatore che deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza prima dell'immissione in libera pratica dei tavoli e dei mobili per sedersi di legno;
- 5) l'impresa D acquista tavoli e mobili per sedersi di legno (prodotti interessati) dall'operatore B dell'UE che li ha importati da un paese terzo e che ha già esercitato la dovuta diligenza e presentato la relativa dichiarazione. L'impresa D utilizzerà i mobili per i propri dipendenti durante l'orario di lavoro. I mobili non sono forniti, pertanto D non è soggetto al regolamento sulla deforestazione;
- 6) l'agricoltore F, stabilito nell'UE, raccoglie le proprie fave di soia (prodotti interessati) e le trasforma in farina di fave di soia (prodotto interessato) che è utilizzata per nutrire i polli della sua azienda. Poiché l'agricoltore F non fornisce fave di soia e farina di fave di soia sul mercato (ad esempio a un'altra persona fisica o giuridica), tali prodotti non sono immessi sul mercato e F non è soggetto al regolamento sulla deforestazione;
- 7) l'agricoltore F stabilito nell'UE raccoglie le proprie fave di soia (prodotti interessati) e le trasforma in farina di fave di soia (prodotto interessato) che vende all'agricoltore G stabilito nell'UE. L'agricoltore F è un operatore per quanto riguarda la farina di fave di soia, in quanto la fornisce all'agricoltore G. A seconda delle dimensioni della sua azienda agricola, F potrebbe essere considerato un micro o piccolo operatore primario con obblighi di comunicazione limitati (cfr. domanda 3.21);
- 8) l'impresa B stabilita nell'UE taglia gli alberi della propria foresta e trasforma i ceppi (prodotto interessato) in piccole placche (prodotto interessato). Utilizza il legno in piccole placche come combustibile per il riscaldamento dei propri impianti. Poiché B non fornisce ceppi o legno in piccole placche sul mercato, non vi è immissione o messa a disposizione sul mercato e B non è soggetta al regolamento sulla deforestazione;
- 9) l'impresa C acquista legno in piccole placche (prodotto interessato) da un operatore dell'UE che ha già esercitato la dovuta diligenza e ha presentato una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata. L'impresa C utilizza il legno in piccole placche come combustibile per il riscaldamento dei propri impianti. Poiché C non fornisce ceppi o legno in piccole placche sul mercato, non vi è immissione o messa a disposizione sul mercato e C non è soggetta al regolamento sulla deforestazione;
- 10) l'impresa C acquista legno in piccole placche (prodotto interessato) da un operatore dell'UE che ha già esercitato la dovuta diligenza e presentato una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata. L'impresa C utilizza il legno in piccole placche per produrre energia elettrica. Dal momento che non immette né mette a disposizione un prodotto interessato sul mercato, l'impresa C non è soggetta al regolamento sulla deforestazione.

2.11. Quali obblighi sorgono se la stessa persona fisica o giuridica trasforma più volte un prodotto interessato nel corso della sua attività commerciale? (AGGIORNATA)

Se un prodotto interessato subisce più trasformazioni all'interno della stessa impresa (il prodotto interessato X è trasformato nel prodotto interessato Y e successivamente nel prodotto interessato Z dalla stessa impresa), gli obblighi sorgono solo per l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto interessato (prodotto Z). Gli obblighi dipendono dal fatto che il soggetto che immette sul mercato l'ultimo prodotto interessato sia un "operatore" o un "operatore a valle", come illustrato dagli esempi seguenti:

1. la fabbrica di cioccolato C, che non è una PMI, acquista cacao in grani (prodotto interessato) dall'operatore dell'UE I e li trasforma in cacao in polvere (prodotto interessato) e successivamente in preparazioni alimentari contenenti cacao (prodotto interessato). L'impresa C quindi immette sul mercato le preparazioni alimentari, vendendole all'impresa D. In questo caso, gli obblighi si applicano solo alle preparazioni alimentari, per cui l'impresa C sarebbe considerata un operatore a valle al momento dell'immissione sul mercato delle preparazioni alimentari (cfr. domanda 3.4 per gli obblighi degli operatori a valle e domanda 3.10 in merito a quali imprese sono PMI/non PMI ai sensi del regolamento sulla deforestazione).
2. L'impresa di legname T, che non è una PMI, raccoglie legno nell'UE e, all'interno di una sua filiale, lo trasforma in pasta di legno per poi venderla sul mercato dell'UE. Il trasferimento (fisico) del legno all'interno dello stesso soggetto giuridico per sottoporlo a ulteriore trasformazione non costituisce un'immissione sul mercato, in quanto non esiste un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della titolarità o di qualsiasi altro diritto di proprietà relativo al prodotto in questione. Si ha immissione sul mercato solo quando la pasta di legno è fornita per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, per cui l'impresa T deve esercitare la dovuta diligenza per quanto riguarda la pasta di legno, in quanto è un operatore (a monte).

2.12. Il bambù rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione? E per quanto riguarda altri prodotti che non contengono o non sono stati fabbricati usando le materie prime interessate, ma che figurano nell'elenco di cui all'allegato I? (AGGIORNATA)

I prodotti fabbricati esclusivamente con bambù non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione. Secondo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento i "prodotti interessati" sono soltanto quelli che contengono o sono fabbricati a partire da materie prime interessate, tra cui il "legno". La definizione di cui all'articolo 2, punto 2), chiarisce inoltre che, ai fini del regolamento, i codici SA elencati nell'allegato I sono pertinenti soltanto per individuare i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

Secondo le note esplicative della FAO, il bambù è un prodotto forestale non legnoso, di conseguenza il bambù non rientra nella materia prima legno.

Nel caso di prodotti in legno che contengono anche componenti in bambù, questi ultimi non sono soggetti agli obblighi di dovuta diligenza.

2.13. Gli scambi di lettere scritte e altri invii di corrispondenza sono soggetti agli obblighi del regolamento sulla deforestazione? (AGGIORNATA)

A norma dell'articolo 1, punto 26), e dell'articolo 141, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 del codice doganale dell'Unione, gli "invii di corrispondenza" non sono soggetti agli obblighi di dichiarazione doganale e quindi alla presentazione di un numero di riferimento di una dichiarazione di dovuta diligenza. Analogamente, all'interno dell'UE, tali invii di corrispondenza non sono immessi o messi a disposizione sul mercato, ma hanno finalità comunicativa. Quanto precede è chiarito anche in un progetto di regolamento delegato che modifica l'allegato I, pubblicato per raccogliere le osservazioni del pubblico.

Va osservato che i prodotti interessati contenuti in invii di corrispondenza (ad esempio in una busta) non possono essere considerati "invii di corrispondenza" e pertanto, se del caso, sono soggetti agli obblighi di dichiarazione doganale e alla presentazione del numero di riferimento di una dichiarazione di dovuta diligenza.

2.14. I campioni e i prodotti utilizzati a fini di esami, analisi o prove rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione? (AGGIORNATA)

In un progetto di atto delegato pubblicato per raccogliere il riscontro del pubblico, si propone di non includere nell'ambito di applicazione del regolamento i campioni di prodotti il cui valore e quantitativo sono trascurabili e che possono essere consumati o usati esclusivamente per procurare ordini di merci della specie che essi rappresentano, a condizione che il tipo di presentazione e la quantità, per una stessa specie o qualità di prodotti, li renda inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione; analogamente gli obblighi del regolamento sulla deforestazione non si applicano a prodotti destinati a essere sottoposti a esami, analisi o prove per determinarne la composizione, la qualità o altre caratteristiche tecniche, a scopo d'informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale, a condizione che i prodotti in questione siano interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove, o in alternativa conservati o restituiti per nessun altro motivo o scopo se non il rispetto degli obblighi giuridici o contrattuali relativi agli esami, alle analisi o alle prove.

Tra gli **esempi di forniture di campioni e prodotti utilizzati a fini di esami, analisi o prove** figurano:

- un fornitore che invia pneumatici a un costruttore di veicoli affinché il destinatario ne provi la qualità e la durabilità: gli pneumatici saranno distrutti nel corso delle prove;
- un fornitore che invia piccole quantità di un nuovo ingrediente (ad esempio cacao in grani o chicchi di caffè) a un produttore di alimenti a fini di valutazione sensoriale e perché ne provi la qualità e la sicurezza alimentare all'interno della propria azienda. L'ingrediente è interamente consumato nel corso delle analisi e delle prove. In questo caso, il fornitore e il fabbricante di alimenti non rientrano nell'ambito di applicazione se l'ingrediente, alla luce degli accordi contrattuali nonché della situazione e del contesto, è chiaramente destinato a essere utilizzato a fini di analisi e prove;

- un'impresa che produce caffè che importa un piccolo campione di chicchi di caffè da una nuova zona di produzione per utilizzarli e consumarli nella propria azienda al fine di decidere se ordinare una grande quantità di chicchi di caffè dalla stessa zona.

2.15. Il regolamento riguarda il noleggio di prodotti interessati?

Se un prodotto interessato è dato a noleggio o fornito nell'ambito di un accordo contrattuale analogo, il prodotto non è considerato immesso o messo a disposizione sul mercato. Una fornitura ai sensi del regolamento sulla deforestazione presuppone un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto di proprietà relativo al prodotto in questione (cfr. domanda 2.10). Tuttavia, come specificato al punto 3 della domanda 2.10, qualsiasi prodotto immesso in libera pratica sul mercato dell'UE o vincolato al regime doganale di "esportazione", anche se noleggiato, è considerato immesso sul mercato ed è pertanto soggetto al regolamento.

Esempio L'impresa P dell'UE, che non è una PMI, acquista oggetti di arredamento di legno (prodotto interessato) dal fabbricante S dell'UE che ha esercitato la dovuta diligenza e presentato la relativa dichiarazione per i mobili. I mobili sono dati a noleggio da P all'interno dell'UE, saranno utilizzati per un certo periodo di tempo, dopodiché saranno restituiti a P e dati nuovamente a noleggio. P non è soggetta agli obblighi del regolamento in quanto dà soltanto a noleggio i mobili e non ne trasferisce la proprietà o un altro diritto di proprietà.

ooo

3. Soggetti tenuti agli obblighi

3.1. A quali soggetti si applica il regolamento sulla deforestazione e dove posso trovare maggiori informazioni sui relativi obblighi? (NUOVA)

Il regolamento sulla deforestazione riguarda i soggetti economici lungo le catene di approvvigionamento dei prodotti interessati elencati nell'allegato I del regolamento.

Esistono tre categorie distinte di attori:

1. gli **operatori** (talvolta denominati anche "operatori a monte") sono persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta un prodotto interessato sul mercato dell'UE o lo esportano, esclusi gli operatori a valle (cfr. articolo 2, punto 15)). Ad esempio: un importatore di cacao in grani o un allevatore di bestiame nell'UE che alleva bovini vivi è considerato un operatore. Alcuni operatori sono produttori primari che immettono sul mercato prodotti di loro produzione, nel senso che essi stessi hanno coltivato, raccolto, ottenuto o allevato materie prime interessate negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione. Tali produttori primari possono rientrare nella definizione di "micro o piccolo operatore primario" a norma del regolamento (cfr. articolo 2, punto 15 bis)). Si tratta di una sottocategoria di operatori, soggetti alle disposizioni che si applicano agli operatori a meno che il regolamento non disponga diversamente. Gli obblighi degli operatori sono indicati

all'articolo 4 del regolamento e il regime semplificato per i micro o piccoli operatori primari è descritto all'articolo 4 bis;

2. gli **operatori a valle** sono persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato o esportano prodotti interessati fabbricati usando prodotti interessati, tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata (cfr. articolo 2, punto 15 ter)). Ad esempio, un produttore di cioccolato che acquista cacao in grani da un importatore e li trasforma in cioccolato, destinato al mercato dell'UE o all'esportazione, sarebbe considerato un operatore a valle. Analogamente, un'impresa che acquista legno grezzo (SA 4403) da un proprietario di foreste dell'UE e lo esporta in un paese terzo sarebbe considerata un operatore a valle. Gli obblighi degli operatori a valle sono allineati a quelli dei commercianti e stabiliti all'articolo 5 del regolamento, e variano a seconda che si tratti di PMI o di imprese non PMI;
3. i **commercianti** sono persone fisiche o giuridiche nella catena di approvvigionamento, diverse dall'operatore o dall'operatore a valle, che mettono a disposizione i prodotti interessati sul mercato dell'UE (cfr. articolo 2, punto 17)). Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un dettagliante che vende il cioccolato realizzato da un produttore di cioccolato. Per informazioni sugli obblighi dei commercianti cfr. articolo 5 del regolamento.

Il presente documento contiene maggiori informazioni sui rispettivi obblighi delle diverse categorie di attori (cfr., tra l'altro, domande 3.4 e 5.1).

3.1.1. In che misura un cambiamento del codice delle merci SA o NC incide sulla designazione dell'impresa come operatore a valle o commerciante? (AGGIORNATA)

Qualsiasi modifica del codice delle merci (SA o NC) di cui alla nomenclatura combinata (allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio) di un prodotto già immesso sul mercato comporta che un'impresa che immette sul mercato un prodotto derivato sia un operatore a valle. Tale impresa è considerata operatore a valle perché immette sul mercato un prodotto interessato "fabbricato usando prodotti interessati" ai sensi dell'articolo 2, punto 15 ter, del regolamento.

Ad esempio l'impresa A, con sede nell'UE, importa caffè non torrefatto non decaffeinizzato (codice NC 0901 11 00). L'impresa B, anch'essa con sede nell'UE, successivamente procede alla torrefazione e alla vendita dei chicchi di caffè non decaffeinizzato (codice NC 0901 21 00). Nell'esempio dato, l'impresa A sarebbe considerata operatore ai sensi del regolamento, mentre l'impresa B sarebbe classificata come operatore a valle.

Se si limitasse a rivendere il caffè non torrefatto non decaffeinato senza trasformare il prodotto in un modo che modifichi il codice delle merci, l'impresa B sarebbe considerata commerciante.

3.2. Che cosa significa "nel corso di un'attività commerciale"? (AGGIORNATA)

Per attività commerciale si intende un'attività che si svolge in un contesto commerciale.

La combinazione delle definizioni di "operatore" (articolo 2, punto 15)) e di "nel corso di un'attività commerciale" (articolo 2, punto 19)) implica che qualsiasi persona diversa da un operatore a valle che immette prodotti interessati sul mercato dell'UE per venderli (trasformati o meno) o a titolo gratuito, per trasformarli, per distribuirli a consumatori commerciali o non commerciali o per utilizzarli nell'ambito delle sue attività commerciali, sarà soggetta ai requisiti di dovuta diligenza e dovrà presentare una dichiarazione di dovuta diligenza o, se del caso, una dichiarazione semplificata.

3.3. Che cosa significa "legislazione pertinente del paese di produzione"? (AGGIORNATA)

Le materie prime e i prodotti interessati possono essere immessi sul mercato dell'UE soltanto se soddisfano i tre requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento, ossia 1) sono a deforestazione zero (articolo 3, lettera a)), 2) sono conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione (articolo 3, lettera b)) e 3) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata (articolo 3, lettera c)).

La "legislazione pertinente" può comprendere, tra l'altro, le leggi nazionali (compreso il diritto derivato pertinente) e il diritto internazionale applicabile nel diritto nazionale. Per "paese di produzione" si intende il paese in cui è stata prodotta una materia prima interessata (cfr. articolo 2, punto 24)). Per "prodotto" si intende coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione (cfr. articolo 2, punto 14)). Di conseguenza la legislazione di altri paesi in cui potrebbero aver avuto luogo ulteriori fasi di un processo di fabbricazione non è pertinente ai fini del requisito di legalità (ad esempio, le fave di soia raccolte nel paese A (paese di produzione) sono trasformate in farina di soia nel paese B prima di essere immesse sul mercato dell'UE nel paese C). Il regolamento fornisce un elenco di settori legislativi senza indicare atti giuridici specifici, perché questi differiscono da un paese all'altro e possono essere oggetto di modifiche. Secondo la definizione, la legislazione di cui all'articolo 2, punto 40), lettere da a) a h), deve essere interpretata nel senso che riguarda lo status giuridico della zona di produzione. Per quanto riguarda i diversi settori della legislazione, si dovrebbe tenere conto del significato e della finalità dell'articolo 1, paragrafo 1), lettere a) e b), del regolamento. È pertanto pertinente, tra l'altro, la legislazione collegata alla protezione delle foreste, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o alla protezione della biodiversità.

Ai fini della raccolta di informazioni e della valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 10 è richiesta una documentazione pertinente. Può trattarsi ad esempio di documenti ufficiali rilasciati da autorità pubbliche, accordi contrattuali, decisioni giudiziarie o valutazioni d'impatto e audit eventualmente effettuati. In ogni caso, l'operatore deve accertarsi che tali documenti siano verificabili e affidabili, tenendo conto del rischio di corruzione nel paese di produzione.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel documento di orientamento della Commissione (C/2025/3588)³.

³ Gli orientamenti sono attualmente in fase di aggiornamento: il nuovo riferimento sarà aggiunto qui e in appresso una volta disponibile.

3.4. Quali sono gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti? (NUOVA)

a) Obblighi a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento sulla deforestazione

Gli operatori a valle e i commercianti sono tenuti a raccogliere e conservare informazioni sui loro partner commerciali diretti (cfr. articolo 5, paragrafo 3). Possono immettere o mettere a disposizione sul mercato i prodotti interessati o esportarli solo dopo aver ricevuto tutte le informazioni richieste dai loro fornitori diretti. Tali informazioni comprendono il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti interessati, nonché degli operatori a valle o dei commercianti di cui sono fornitori.

Solo nel caso in cui il fornitore diretto sia un operatore (a monte) ai sensi dell'articolo 2, punto 15), per cui l'operatore a valle o commerciante diventa un cosiddetto primo operatore a valle o commerciante, le informazioni richieste comprenderanno anche i numeri di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o gli identificativi della dichiarazione associati ai prodotti.

Il primo membro della catena di approvvigionamento a valle che è rifornito da un operatore può desumere la propria posizione di primo operatore a valle o commerciante dal fatto di ricevere dai suoi fornitori a monte i numeri di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza/gli identificativi della dichiarazione. L'obbligo di trasmettere tali numeri incombe all'operatore (a monte).

Il primo operatore a valle o il commerciante non è tenuto a chiedere in modo proattivo il numero di riferimento o l'identificativo della dichiarazione, né a investigare sulla propria posizione nella catena di approvvigionamento, salvo che sia in possesso di informazioni che indichino che il fornitore è un operatore a monte, ma deve semplicemente inserire il numero nei propri registri una volta ricevuto.

L'operatore a valle o il commerciante, agendo in buona fede, possono presumere che i loro fornitori non siano operatori a monte se non ricevono i numeri di riferimento o gli identificativi delle dichiarazioni. Solo se è consapevole che il suo fornitore è un operatore a monte che non rispetta l'obbligo di condividere il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o l'identificativo della dichiarazione, il primo operatore a valle o commerciante si astiene dall'immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'UE i prodotti interessati (articolo 5, paragrafo 1).

b) "Raccolta e conservazione" delle informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento sulla deforestazione

Gli operatori a valle e i commercianti sono tenuti a raccogliere e conservare le informazioni di cui alla lettera a) per almeno cinque anni dalla data di immissione o messa a disposizione sul mercato o di esportazione. Non hanno alcun obbligo di conservarle in un sistema o in una

banca dati specifici, né di verificare sistematicamente il contenuto o la validità dei numeri di riferimento ricevuti dal fornitore.

Al fine di rispettare l'obbligo di "raccolta e conservazione", è sufficiente che l'operatore a valle o il commerciante sia in grado di reperirle e raccoglierle entro un periodo di tempo ragionevole a seguito di una richiesta di un'autorità competente o in caso di indicazioni comprovate.

Gli operatori a valle e i commercianti devono conservare le informazioni raccolte per almeno cinque anni e metterle a disposizione delle autorità competenti su richiesta a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, ed essere in grado di collegare i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza e gli identificativi delle dichiarazioni ai flussi di prodotti in entrata, ma non in uscita.

c) Obbligo di registrazione per gli operatori a valle e i commercianti non PMI

Gli operatori a valle e i commercianti non PMI sono inoltre tenuti a registrarsi nel sistema di informazione (articolo 5, paragrafo 2).

3.5. Gli operatori a valle o i commercianti devono stabilire se sono il primo operatore a valle o commerciante? (NUOVA)

Gli operatori a valle o i commercianti il cui fornitore diretto è un operatore devono raccogliere e conservare i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associati ai prodotti immessi sul mercato dall'operatore (articolo 5, paragrafo 3, lettera a)). Tali operatori a valle o commercianti il cui fornitore è un operatore si qualificano pertanto come primi operatori a valle o commercianti.

Agli operatori (compresi i micro o piccoli operatori primari) incombe l'obbligo di trasmettere in modo proattivo il numero della dichiarazione di dovuta diligenza/dichiarazione semplificata al primo operatore a valle o commerciante (articolo 4, paragrafo 7). In linea di principio, gli operatori (compresi i micro o piccoli operatori primari) si autoidentificheranno come tali presso il loro cliente nel momento in cui adempiono all'obbligo di trasmettere il numero della dichiarazione di dovuta diligenza/dichiarazione semplificata.

L'operatore a valle o il commerciante, agendo in buona fede, possono presumere che i loro fornitori non siano operatori a monte se non ricevono i numeri di riferimento o gli identificativi delle dichiarazioni. Solo se è a conoscenza del fatto che il suo fornitore è un operatore a monte che non rispetta l'obbligo di condividere il numero di riferimento o l'identificativo della dichiarazione, il primo operatore a valle o commerciante deve astenersi dall'immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'UE i prodotti interessati (articolo 5, paragrafo 1).

Un operatore a valle o commerciante non è tenuto a valutare in modo proattivo se il suo fornitore è un operatore, né a richiedere o ad ottenere il numero della dichiarazione di dovuta diligenza/dichiarazione semplificata dal suo fornitore, a meno che non sia a conoscenza del fatto che il suo fornitore è un operatore.

3.6. Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI avranno accesso, nel sistema di informazione, alle informazioni di geolocalizzazione nelle dichiarazioni di dovuta diligenza o alle informazioni sull'indirizzo postale nelle dichiarazioni semplificate presentate dagli operatori a monte? (AGGIORNATA)

Gli operatori a monte potranno decidere se le informazioni di geolocalizzazione o sull'indirizzo postale contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza o nelle dichiarazioni semplificate presentate nel sistema di informazione saranno accessibili e visibili agli operatori a valle non PMI o ai commercianti non PMI che sono in possesso dei numeri di riferimento o degli identificativi delle dichiarazioni associati e dei relativi numeri di verifica. Il controllo delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza e nelle dichiarazioni semplificate è uno dei mezzi che gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI possono utilizzare per verificare che la dovuta diligenza sia stata esercitata in caso di indicazioni comprovate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.

3.6.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare ai clienti il "numero di verifica" della loro dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata? (NUOVA)

Gli operatori devono fornire ai loro clienti diretti i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza (o gli identificativi delle dichiarazioni nel caso di una dichiarazione semplificata) associati ai loro prodotti interessati solo se i clienti sono (primi) operatori a valle o commercianti (articolo 4, paragrafo 7). Non vi è alcun obbligo di trasmettere i numeri di riferimento o gli identificativi delle dichiarazioni ad altri clienti, ad esempio ai consumatori finali o alle imprese che fabbricano prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione.

Ai sensi del regolamento sulla deforestazione modificato nel dicembre 2025, agli operatori non incombe alcun obbligo giuridico di fornire informazioni supplementari che consentirebbero agli operatori a valle o ai commercianti di esercitare la dovuta diligenza sui prodotti interessati che acquistano, in quanto non sussistono obblighi di dovuta diligenza a valle (cfr. domanda 3.4 per maggiori informazioni).

Il regolamento sulla deforestazione inoltre non prevede alcun obbligo giuridico di condividere i numeri di verifica a valle, che fungono da ulteriore livello di sicurezza per i dati contenuti nelle dichiarazioni. Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI che verificano l'esercizio della dovuta diligenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, in caso di indicazioni comprovate, possono chiedere al loro fornitore diretto di condividere i numeri di verifica (cfr. domande 3.6.1 e 7.25 per maggiori informazioni).

3.6.2 Quali misure devono adottare gli operatori a valle e i commercianti nel caso di indicazioni di non conformità, comprese indicazioni comprovate, nelle loro catene di approvvigionamento? (NUOVA)

L'articolo 5, paragrafo 5, impone a tutti gli operatori a valle e commercianti (PMI e non PMI) di informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui è avvenuta l'immissione o messa a disposizione sul mercato, nonché gli operatori a valle e i commercianti

a cui hanno fornito il prodotto interessato, quando ottengono o vengono a conoscenza di nuove informazioni, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al regolamento di un prodotto interessato che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato. In caso di esportazioni, gli operatori a valle devono informare l'autorità competente del paese di produzione quale definito all'articolo 2, punto 24). Se, in caso di esportazione, il paese di produzione (ai sensi dell'articolo 2, punto 24)) non è noto all'operatore a valle o non dispone di un'autorità competente designata a norma del regolamento sulla deforestazione, per cui la sua autorità competente non può essere contattata, dovrebbe essere contattata l'autorità competente dello Stato membro di esportazione.

Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 31), per indicazione comprovata si intende una segnalazione debitamente motivata da informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti. Un'indicazione comprovata può presentarsi sia nella sfera delle autorità pubbliche che in quella dei soggetti privati.

Un'impresa dovrebbe essere ritenuta a conoscenza di informazioni o di un'indicazione comprovata se le sono trasmesse per posta elettronica o in altro modo, ad esempio durante una riunione con i dipendenti, o le riceve dalla Commissione, dalle autorità nazionali, da altri soggetti privati o dai media.

Gli operatori a valle e i commercianti non PMI sono soggetti a obblighi supplementari limitati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, secondo cui in caso di indicazioni comprovate sono tenuti a verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza e che sia stato riscontrato un rischio nullo o trascurabile. Gli operatori a valle o commercianti non PMI non devono continuare a immettere o a rendere disponibile sul mercato, né a esportare prodotti interessati, a meno che dalla verifica non emerga che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile e/o l'autorità competente giunga alla stessa conclusione.

La verifica è un obbligo reattivo: non richiede un'analisi sistematica della dovuta diligenza esercitata dagli operatori (a monte), ma va eseguita soltanto in presenza di un'indicazione comprovata.

La verifica può essere effettuata con i seguenti mezzi:

- l'impresa potrebbe verificare la validità e il contenuto dei numeri di riferimento e degli identificativi delle dichiarazioni ricevuti, ove disponibili;
- gli operatori a valle non PMI o i commercianti non PMI potrebbero inoltre voler raccogliere e analizzare altre informazioni oltre a quelle contenute nel sistema di informazione: a titolo di esempio, utilizzare l'elenco di paesi o parti di paesi di cui all'articolo 29, paragrafo 2⁴; consultare le relazioni pubblicate a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dagli operatori non PMI a monte; consultare i risultati di audit condotti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b); oppure chiedere, su base volontaria, ulteriori informazioni ai propri fornitori. In tal modo potrebbero verificare che gli

⁴ [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1093 della Commissione](#), C/2025/3279.

operatori a monte (fornitori) dispongano di un sistema di dovuta diligenza operativo e aggiornato, comprendente politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire efficacemente i rischi di non conformità dei prodotti interessati, al fine di garantire il corretto e regolare esercizio della dovuta diligenza.

- Se non è possibile ottenere informazioni utili per la verifica, essi possono adempiere all'obbligo di verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza fornendo all'autorità competente informazioni pertinenti sulla propria catena di approvvigionamento, compreso il fornitore da cui hanno ricevuto il prodotto interessato e qualsiasi altra informazione di cui possono disporre in merito all'indicazione comprovata. Tale fornitore può quindi essere informato dall'autorità competente in merito alle indicazioni comprovate, dando origine agli stessi obblighi. Una volta raggiunto, l'operatore a valle o il commerciante che ha ricevuto i prodotti interessati da un operatore (il "primo operatore a valle o commerciante"), se non è una PMI, verifica che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte (dall'operatore) richiedendo all'operatore le informazioni sulla dichiarazione di dovuta diligenza o sulla dichiarazione semplificata e altre informazioni necessarie.

3.7. Cosa succede se un operatore con sede fuori dell'UE immette sul mercato dell'UE un prodotto o una materia prima interessati? In quali circostanze gli operatori con sede fuori dell'UE avranno accesso al sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Se i prodotti interessati sono immessi sul mercato da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'UE, a norma dell'articolo 7, la prima persona stabilita nell'Unione che mette tali prodotti a disposizione sul mercato è considerata un operatore ai sensi del regolamento.

Ciò significa che in questo caso vi saranno due operatori ai sensi del regolamento, uno stabilito al di fuori e uno all'interno dell'UE.

La prima persona stabilita nell'Unione che è considerata un operatore a norma dell'articolo 7 è soggetta agli obblighi degli "operatori a monte" (cfr. domande 3.1 e 5.1 per maggiori informazioni). L'articolo 5 non si applica alla prima persona stabilita nell'Unione. Come precisato al considerando 30, lo scopo dell'articolo 7 è che in ogni catena di approvvigionamento dell'Unione vi sia un operatore che sia stabilito nell'Unione e possa essere ritenuto responsabile in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal regolamento.

Esempio

L'impresa A con sede al di fuori dell'UE importa e immette in libera pratica cacao in grani, un prodotto interessato. L'impresa A fornisce cacao in grani all'impresa B con sede nell'UE, che produce e vende cioccolato.

L'impresa A è un operatore con sede al di fuori dell'UE e deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza al sistema di informazione. A norma dell'articolo 7 del regolamento, l'impresa B con sede nell'UE è un operatore ed è parimenti tenuta a esercitare la dovuta diligenza e a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

Gli operatori con sede al di fuori dell'UE avranno accesso al sistema di informazione solo se dispongono di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord (XI), in quanto solo in questo caso dovranno presentare una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata prima di presentare una dichiarazione doganale. Essi avranno accesso al sistema in qualità di operatore e non di mandatario, in quanto, a norma dell'articolo 2, punto 22), un mandatario deve essere stabilito nell'Unione.

L'articolo 7 si applica anche nel caso di un gruppo di società costituito da più soggetti giuridici stabiliti sia all'interno che all'esterno dell'UE, che possono scegliere di avvalersi di un mandatario per la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 6.

Alla prima impresa stabilita nell'Unione non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 7 se non immette né mette a disposizione sul mercato il prodotto interessato (**esempio:** l'impresa C con sede al di fuori dell'UE importa e immette in libera pratica chicchi di caffè, un prodotto interessato, esercitando la dovuta diligenza e presentando una dichiarazione di dovuta diligenza. L'impresa C fornisce quindi i chicchi di caffè all'impresa D, con sede nell'UE, che li tosta e li utilizza per pasticceria al caffè (un prodotto non interessato). Poiché l'impresa D non immette né mette a disposizione sul mercato dell'UE un prodotto interessato, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 e dunque non ha obblighi a norma del regolamento.

Nel caso specifico delle operazioni di commercio elettronico B2C (cfr. domande da 3.17 a 3.19), l'articolo 7 non si applica ai consumatori dell'UE che acquistano prodotti per il consumo privato da paesi terzi, in quanto tali consumatori non mettono a disposizione sul mercato dell'UE i prodotti interessati. L'articolo 7 non richiede che vi sia un operatore stabilito nell'UE quando un prodotto interessato è fornito a un consumatore finale. L'articolo 7 prevede piuttosto che se una persona fisica o giuridica stabilita nell'UE mette a disposizione sul mercato dell'UE i prodotti interessati dopo che sono stati immessi sul mercato da una persona stabilita al di fuori dell'UE, tale persona è considerata un operatore ai sensi del regolamento.

3.8. Una persona può essere sia un operatore che un operatore a valle per quanto riguarda lo stesso prodotto nella stessa catena di approvvigionamento? (NUOVA)

In generale è possibile che un soggetto giuridico soddisfi sia la definizione di operatore che quella di operatore a valle nella stessa catena di approvvigionamento: quando un soggetto immette un prodotto sul mercato e successivamente lo trasforma in un prodotto derivato interessato e lo immette sul mercato, può svolgere sia il ruolo di operatore (a monte) che quello di primo operatore a valle. In tal caso, il soggetto giuridico non è tenuto a comunicare il numero di riferimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, qualora il prodotto derivato sia fornito a un altro operatore a valle o commerciante.

Esempio 1: l'impresa A importa legno (SA 4403, prodotto interessato) e, all'interno dello stesso soggetto giuridico, lo utilizza per produrre legno segato (SA 4407, prodotto interessato) che vende al produttore di mobili B.

Nell'esempio in questione, l'impresa A deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza prima di importare il legno. L'impresa A trasforma quindi il legno, già oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza, in legno segato. Quando vende il legno segato ottenuto da una materia prima trasformata conforme al regolamento sulla deforestazione, l'impresa A svolge il ruolo di primo operatore a valle, con l'obbligo di raccogliere il numero di riferimento a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a). Poiché entrambi i ruoli coincidono nello stesso soggetto giuridico, sono già disponibili i numeri di riferimento o gli identificativi delle dichiarazioni per adempiere all'obbligo di raccolta e conservazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a). Quando vende il legno segato al fabbricante di mobili B, l'impresa A non è tenuta a trasmettere il numero di riferimento della sua dichiarazione di dovuta diligenza per l'importazione.

Lo stesso (ossia l'impresa A non è tenuta a comunicare il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza) vale se l'impresa A utilizza sia legname importato sia legname prodotto internamente da un soggetto giuridico distinto per realizzare il legno segato destinato alla vendita; in entrambi i casi l'impresa A assumerebbe il ruolo di operatore a valle al momento della vendita del legno segato senza l'obbligo di comunicare i numeri di riferimento ai propri clienti.

Se invece utilizza legno (SA 4403, prodotto interessato) da essa stessa coltivato e raccolto per produrre il legno segato destinato alla vendita, l'impresa A sarebbe considerata un operatore (a monte) per il legno segato: l'impresa A è tenuta a esercitare la dovuta diligenza e a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (o una dichiarazione semplificata) al momento della prima immissione sul mercato, che in questo caso avviene quando il legno segato è venduto (cfr. domanda 5.20 per il momento dell'immissione sul mercato). L'impresa A deve comunicare il numero di riferimento (o l'identificativo della dichiarazione) del legno segato al membro successivo della catena di approvvigionamento se quest'ultimo è un operatore a valle o un commerciante con l'obbligo di raccogliere il numero di riferimento o l'identificativo della dichiarazione (articolo 4, paragrafo 7, articolo 5, paragrafo 3, lettera a)). In questo caso l'impresa A non svolge un duplice ruolo, ma è libera di scegliere come condividere il numero di riferimento o l'identificativo della dichiarazione (potrebbe ad esempio essere indicato sulla fattura, in un messaggio di posta elettronica o in altri documenti che accompagnano un prodotto, ma sono ugualmente possibili altri mezzi).

Anche nell'esempio che segue si può applicare un "duplice ruolo".

Esempio 2: l'impresa C importa legno (SA 4403, prodotto interessato) e lo utilizza insieme al legno da essa coltivato e raccolto per produrre legno segato (SA 4407, prodotto interessato), che vende al produttore di mobili D.

In questo caso, l'impresa C sarebbe considerata un operatore (a monte) per il legno segato nella misura in cui è ottenuto dal legno raccolto internamente. L'impresa C deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (o semplificata) al momento della prima immissione sul mercato, che nel caso della catena di approvvigionamento del legno nazionale avviene al momento della vendita del legno segato, mentre per il legno importato avviene al momento della sua immissione in libera pratica in dogana. L'impresa C deve comunicare il numero di riferimento (o l'identificativo della

dichiarazione) del legno segato al fabbricante di mobili D, un operatore a valle (art. 4, paragrafo 7, articolo 5, paragrafo 3, lettera a)). L'impresa C non è tenuta a comunicare il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza del legno importato al fabbricante di mobili D.

Nel caso di più operazioni all'interno di un gruppo di società, ciascun soggetto giuridico all'interno del gruppo è considerato singolarmente, per cui il primo operatore a valle o commerciante potrebbe essere un membro del gruppo di società.

3.9. Le organizzazioni che non sono PMI e che vendono ai consumatori (dettaglianti) sono classificate come commercianti? (AGGIORNATA)

Un'organizzazione di vendita al dettaglio può essere considerata un "operatore", un "operatore a valle" o un "commerciante" ai sensi del regolamento, a seconda delle situazioni specifiche.

3.10. Quali sono le PMI ai sensi del regolamento sulla deforestazione? (AGGIORNATA)

A norma dell'articolo 2, punto 30), le "piccole e medie imprese" o "PMI" sono le microimprese, le piccole e le medie **imprese**, a prescindere dalla loro forma giuridica, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2013/34/UE ("direttiva sulla contabilità"). Le soglie di cui all'articolo 3, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/34/UE per i piccoli, medi e grandi **gruppi** non sono pertinenti ai fini della definizione di PMI ai sensi del regolamento sulla deforestazione. Anche la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) non è applicabile al regolamento sulla deforestazione.

La direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, stabilisce che le **medie imprese** sono "le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR; c) numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250."

Va tuttavia osservato che, per quanto riguarda l'articolo 38, paragrafo 3, e l'entrata in applicazione differita del regolamento il 30 giugno 2027, è dirimente il fatto che un operatore sia stato costituito come microimpresa o piccola impresa entro il 31 dicembre 2024, in base alle soglie dimensionali in vigore in quella data e a prescindere dalla forma giuridica della società.

3.10.1 Sono un'impresa esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza. Le imprese che rifornisco possono comunque chiedermi di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)

Non vi è alcun obbligo giuridico per un operatore a valle o un commerciante di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, né il sistema di informazione prevede la possibilità tecnica di farlo.

3.10.2 Posso presentare una dichiarazione di dovuta diligenza/dichiarazione semplificata per un prodotto immesso sul mercato di un paese terzo che alla fine sarà importato nell'UE? (NUOVA)

Il sistema di informazione del regolamento sulla deforestazione funge da archivio delle dichiarazioni per i prodotti immessi sul mercato dell'UE o esportati dallo stesso. Solo gli operatori (a monte), ossia gli importatori e i produttori primari che effettuano l'immissione diretta sul mercato dell'UE, sono tenuti a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate. D'altro canto, i soggetti che immettono prodotti interessati su un mercato diverso da quello dell'UE non hanno l'obbligo di interagire con il sistema di informazione del regolamento, che non funge da archivio per i prodotti venduti o sottoposti a ulteriore lavorazione al di fuori dell'UE.

3.11. Chi è responsabile se un prodotto non è conforme all'articolo 3 del regolamento sulla deforestazione? (AGGIORNATA)

Gli operatori si assumono la responsabilità di garantire la conformità del prodotto interessato destinato all'immissione sul mercato dell'Unione o all'esportazione (articolo 4, paragrafo 3). In caso di non conformità, gli operatori non possono immettere il prodotto sul mercato né esportarlo e devono informare immediatamente le autorità competenti, nonché gli operatori a valle e i commercianti a cui hanno fornito il prodotto interessato (articolo 4, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5).

Gli operatori a valle e i commercianti hanno obblighi di informazione e, nel caso di imprese non PMI e di indicazioni comprovate, obblighi di verifica a norma dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

3.12. Chi è l'operatore nel caso di alberi eretti o di diritti di prelievo? (AGGIORNATA)

Gli alberi eretti in quanto tali non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. A seconda dei particolari accordi contrattuali, l'"operatore" al momento del prelievo potrebbe essere il proprietario della foresta o l'impresa titolare del diritto di raccogliere i prodotti interessati, a seconda di chi immette il prodotto sul mercato dell'UE o lo esporta dall'UE. Nel caso in cui una persona concluda un contratto con il quale autorizza l'altra parte del contratto a prelevare il legname, la parte contraente che esegue il prelievo è considerata l'operatore se diventa direttamente e automaticamente proprietaria dei ceppi raccolti per il semplice atto del tagliare gli alberi. Ciò non si verifica quando il diritto nazionale applicabile o il contratto prevedono che la persona fisica o giuridica trasferisca, dopo il taglio, il diritto di proprietà all'altra parte del contratto (cfr., per analogia, la sentenza C-370/23 del 21 novembre 2024).

3.13. Come si applica il regolamento ai gruppi societari? (AGGIORNATA)

Gli obblighi di dovuta diligenza si applicano alle "persone" a norma dell'articolo 2, punto 20), del regolamento, indipendentemente dal fatto che siano o meno membri di un gruppo societario.

Le controllate di un gruppo, come qualsiasi soggetto giuridico, devono fare riferimento alla direttiva 2013/34/UE per determinare se la propria organizzazione è una PMI (cfr. domanda 3.10). Sono dirimenti lo stato patrimoniale, i ricavi netti delle vendite e delle

prestazioni e il numero dei dipendenti del singolo soggetto giuridico, non del gruppo nel suo complesso.

Per questo motivo, ciascun soggetto che soddisfa la definizione di operatore, operatore a valle non PMI o commerciante non PMI, deve creare un account di operatore economico separato e individuale nel sistema di informazione. Il sistema non consente di creare un unico account con la funzione di operatore, operatore a valle o commerciante che rappresenti più imprese e neppure di creare un account di operatore economico per un gruppo societario con più imprese utenti.

A norma dell'articolo 6, gli operatori possono tuttavia incaricare un mandatario di presentare e gestire le dichiarazioni di dovuta diligenza (o, se del caso, le dichiarazioni semplificate). Di conseguenza i gruppi societari hanno la possibilità di incaricare uno dei loro membri in qualità di mandatario di presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza per conto di tutti i membri del gruppo. Un mandatario può utilizzare un unico account per presentare e gestire le dichiarazioni di dovuta diligenza o le dichiarazioni semplificate per conto di tutti i soggetti che rappresenta. Il mandatario deve essere stabilito nell'Unione conformemente all'articolo 2, punto 22). Va osservato che la responsabilità giuridica della conformità al regolamento resta in capo al singolo operatore.

Per informazioni dettagliate sulla registrazione nel sistema di informazione, si rimanda alla guida *Sistema di informazione EUDR - Guida d'uso*⁵.

3.14. Chi è l'operatore o il commerciante quando un'impresa stipula contratti con un'altra impresa per la fornitura di prodotti interessati che sono collegati alle sue attività commerciali? Ad esempio, una caffetteria, un piccolo negozio o uno stand interni, che si affiancano all'attività principale (AGGIORNATA)

In funzione degli specifici accordi contrattuali, l'impresa responsabile della fornitura dei prodotti interessati da utilizzare nella caffetteria, nel piccolo negozio, nello stand ecc. (che mette a disposizione un prodotto interessato sul mercato dell'UE) è responsabile della conformità al regolamento sulla deforestazione. Gli obblighi dell'impresa dipendono dalle sue dimensioni e dalla sua posizione nella catena di approvvigionamento.

Ad esempio:

- 1) il contraente C è una PMI che, in base al suo accordo contrattuale con il supermercato B, è incaricata di acquistare da un produttore dell'UE e di fornire cioccolato (SA 1806) ai clienti dei punti vendita del supermercato B. In tale situazione, il contraente C è un commerciante PMI che è soggetto solo agli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1, da 3 a 5 e 7. C non è soggetto agli obblighi di dovuta diligenza e non mantiene la responsabilità della conformità del cioccolato al regolamento;
- 2) il contraente A gestisce ristoranti interni per conto del supermercato B che non è una PMI. Il contraente A non è una PMI e, in virtù del suo accordo contrattuale con il supermercato B, è responsabile dell'acquisto e della fornitura di cioccolato (SA 1806)

⁵ La guida d'uso è disponibile all'indirizzo: https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-and-user-manuals.

per un ristorante interno nel supermercato B. Poiché il contraente A acquista il cioccolato da un produttore dell'UE, in questo caso il contraente A è un commerciante non PMI soggetto agli obblighi di cui all'articolo 5. Il contraente A non è responsabile della conformità del cioccolato al regolamento, ma deve verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza per il cioccolato in caso di indicazioni comprovate (articolo 5, paragrafo 7);

- 3) il contraente D è un'impresa non PMI che gestisce stand di dolci nei punti vendita del supermercato B. Tra i dolci vi è il cioccolato (SA 1806). In base ai propri accordi contrattuali, il supermercato B acquista le tavolette di cioccolato da un produttore di un paese terzo e il contraente D si limita a vendere le tavolette di cioccolato per conto del supermercato B senza mai esserne il proprietario. In questo caso, il supermercato B è un operatore responsabile dell'esercizio della dovuta diligenza per le tavolette di cioccolato e della presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza per ciascuna partita di tavolette di cioccolato. Il contraente D non è responsabile della conformità delle tavolette di cioccolato.

È necessario adempiere agli obblighi del regolamento soltanto quando i prodotti forniti rientrano nel suo ambito di applicazione (domanda 5.13). I prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione, anche se contengono componenti o elementi derivati da materie prime contemplate dal regolamento, non sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (domanda 2.1). Esempi di prodotti non rientranti nell'ambito di applicazione che possono essere forniti dai contraenti sono salsicce e preparazioni simili a base di carne di bovini (SA 1601), prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao (SA 1905 90) o preparazioni a base di caffè, quali bevande a base di caffè (SA 2202 99).

3.15. Come sono articolati i ruoli di "mandatario" ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sulla deforestazione e di "rappresentante doganale" ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU)?

Si tratta di due ruoli distinti:

- il "mandatario" ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sulla deforestazione è incaricato di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione per conto di un operatore. Questo ruolo riguarda quindi solo l'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento sulla deforestazione;
- il "rappresentante doganale" ai sensi dell'articolo 18 del CDU è incaricato di presentare la dichiarazione doganale per conto di un'altra persona. Questo ruolo riguarda quindi solo gli obblighi doganali previsti dal CDU.

Può accadere che un'impresa offra i servizi sia come "mandatario" che come "rappresentante doganale", ma entrambi i ruoli richiedono due mandati espliciti e diversi e implicano due insiemi distinti di responsabilità nell'ambito di ciascuna disposizione.

Indipendentemente dalle circostanze (a prescindere dal fatto che siano o meno designati anche come "mandatari" ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sulla deforestazione), i

rappresentanti doganali non sono mai un "operatore" ai sensi del regolamento sulla deforestazione, in quanto non immettono sul mercato i prodotti interessati né li esportano.

3.16. Cosa significa la frase "non destinati all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione" nella definizione di cui all'articolo 2, punto 38), del regolamento sulla deforestazione? (NUOVA)

Il regolamento sulla deforestazione si applica ai "prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione" "nel corso di un'attività commerciale", **indipendentemente dal fatto che il cliente di tale attività commerciale sia un'impresa (B2B) o un privato (B2C).**

Ciò significa che i prodotti "destinati all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione" (ossia C2C: da consumatore a consumatore) non sono disciplinati dal regolamento sulla deforestazione. Esempi di tale uso/consumo privato sono:

- una persona che porta prodotti interessati da un viaggio di vacanza al di fuori dell'UE per uso o consumo privato, in quantità ragionevoli per uso privato e quindi non per la rivendita;
- una persona in un paese terzo che invia prodotti a una persona nell'UE (ad esempio, pacchi tra parenti).

Per tutte le spedizioni di prodotti interessati da immettere sul mercato dell'Unione, le autorità competenti a norma del regolamento sulla deforestazione e le autorità doganali possono controllare se i prodotti sono destinati all'uso o al consumo privato e dunque non soggetti al regolamento sulla deforestazione secondo l'articolo 2, punto 38).

Tale valutazione è effettuata caso per caso, a seconda delle circostanze specifiche, quali le quantità di prodotti interessati e la frequenza di tali usi privati⁶.

3.17. Il regolamento sulla deforestazione si applica alle forniture effettuate nel contesto delle vendite online (commercio elettronico) o di altre vendite a distanza? (NUOVA)

Il regolamento sulla deforestazione si applica a tutti i prodotti interessati forniti "nel corso di un'attività commerciale", che comprende le vendite online o a distanza. Non è rilevante se i prodotti siano forniti a un'altra impresa (B2B) o a un consumatore (B2C), in quanto qualsiasi "fornitura" "nel corso di un'attività commerciale" rientra nel regolamento sulla deforestazione (cfr. articolo 2, punto 19)).

Lo stesso vale per i prodotti che entrano nel mercato dell'UE (importazioni): il regolamento sulla deforestazione si applica a tutte le immissioni in libera pratica di prodotti interessati, tranne nel caso in cui i prodotti interessati non siano forniti nel corso di un'attività

⁶ Per una panoramica più esaustiva degli aspetti doganali, cfr.

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en?prefLang=it

commerciale ma siano destinati esclusivamente all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione (C2C – cfr. domanda precedente).

La stessa logica si applica alle esportazioni (cfr. domanda 5.6.1).

3.18. Quali sono gli obblighi di imprese quali i distributori e i dettaglianti online che forniscono prodotti interessati a clienti dell'UE in forniture online B2B o B2C? Quali sono gli obblighi dei mercati online? (NUOVA)

Le imprese che forniscono prodotti interessati a clienti dell'UE (imprese o consumatori) tramite vendite online possono essere operatori, operatori a valle o commercianti ai sensi del regolamento sulla deforestazione, a seconda del loro ruolo specifico nella catena di approvvigionamento. L'"operatore", l'"operatore a valle" o il "commerciante" ai sensi del regolamento sulla deforestazione è il soggetto che di fatto fornisce i prodotti interessati sul mercato dell'UE.

Se un'impresa importa, ossia immette in libera pratica, un prodotto interessato in esecuzione di un contratto di vendita online nel corso di un'attività commerciale, è considerata un operatore ai fini del regolamento sulla deforestazione, indipendentemente dal fatto che tale impresa sia stabilita o meno nell'UE (cfr. domanda 3.7 per le norme applicabili agli operatori stabiliti al di fuori dell'UE).

I distributori e i dettaglianti online possono pertanto essere i) operatori se importano, ossia immettono in libera pratica, nell'UE o vendono un prodotto interessato che non è stato immesso sul mercato dell'UE in precedenza, ii) operatori a valle se reimportano o vendono un prodotto interessato fabbricato a partire da un altro prodotto interessato oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata, o iii) commercianti se vendono online un prodotto interessato che è già stato immesso sul mercato da un'altra persona.

I mercati online sono piattaforme online quali definite all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza. Finché il gestore della piattaforma online si limita a facilitare un accordo di vendita online che deve essere concluso da altre due parti e non interviene nell'effettiva fornitura del prodotto al cliente, il mercato online è un semplice servizio intermediario senza alcun obbligo ai sensi del regolamento sulla deforestazione. Se un fornitore offre funzioni diverse (da un lato, vendendo esso stesso un prodotto interessato o offrendo servizi finalizzati alla consegna di prodotti e, dall'altro, fungendo da piattaforma online che consente ad altri operatori, operatori a valle o commercianti di vendere i loro prodotti interessati), la decisione in merito al fatto che il fornitore sia un operatore, un operatore a valle o un commerciante ai sensi del regolamento o un prestatore di servizi intermediari deve essere presa caso per caso, tenendo conto delle rispettive funzioni concrete nell'effettuazione della singola vendita in questione (ad esempio, i prestatori di servizi di logistica di solito "forniscono" effettivamente il prodotto al cliente).

In ogni caso, esiste sempre un operatore, un operatore a valle o un commerciante che di fatto fornisce il prodotto al cliente. Come spiegato in precedenza, a seconda delle circostanze specifiche della fornitura, l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante può essere la persona che mette in vendita il prodotto (fabbricante, distributore, rivenditore al dettaglio), il mercato online per servizi specifici che vanno oltre la mera funzione di intermediario, o un prestatore di servizi di logistica separato, se presente nella catena di approvvigionamento. Tutti questi attori sono incoraggiati a stabilire e chiarire le loro responsabilità in considerazione del rispettivo ruolo nella catena di approvvigionamento.

3.19. Il consumatore può essere un "operatore" in caso di importazioni effettuate nel contesto di vendite online B2C (commercio elettronico) o di altre vendite a distanza? (NUOVA)

Come spiegato nella domanda precedente, un "operatore" ai sensi del regolamento è la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato dell'UE o li esporta. Nel contesto delle vendite online o di altre vendite a distanza, l'operatore può essere un soggetto diverso a seconda del modello commerciale e del ruolo e della responsabilità degli attori che intervengono nella fornitura del prodotto interessato nel corso di un'attività commerciale. Gli operatori ai sensi del regolamento possono essere, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o meno nell'UE (cfr. domanda 3.7): fabbricanti, venditori, importatori, dettaglianti online o prestatori di servizi di logistica quando forniscono effettivamente i prodotti ai consumatori dell'UE (cfr. anche la domanda precedente).

In tale contesto, un consumatore dell'UE (ossia una persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale) non è mai un operatore ai sensi del regolamento quando acquista un prodotto interessato da un sito web online che fornisce prodotti nell'UE, anche se è indicato come "importatore" nella dichiarazione doganale. L'immissione del prodotto interessato sul mercato dell'UE non è effettuata dal consumatore privato, bensì dalla persona fisica o giuridica che di fatto fornisce il prodotto interessato a tale consumatore.

3.20. Una cooperativa o un'associazione può presentare dichiarazioni semplificate o dichiarazioni di dovuta diligenza al posto dei suoi membri? (NUOVA)

A seconda delle circostanze, una cooperativa o un'associazione può presentare dichiarazioni a proprio nome o per conto dei suoi membri.

Opzione 1: se la cooperativa/associazione stessa produce prodotti interessati che immette sul mercato dell'UE (ad esempio nel caso delle vendite di legname in piedi, cfr. la domanda 3.12), può qualificarsi come operatore ai sensi del regolamento. La cooperativa/associazione, anziché i suoi membri, può dunque presentare un'unica dichiarazione di dovuta diligenza o, nel caso in cui soddisfi la definizione di micro o piccolo operatore primario, un'unica dichiarazione semplificata. Cfr. la domanda 3.22 per maggiori informazioni sulle circostanze in cui una cooperativa/associazione può qualificarsi come micro o piccolo operatore primario.

Opzione 2: se la cooperativa/associazione desidera sostenere i propri membri che si qualificano come operatori, può agire in qualità di mandatario per i suoi membri e presentare dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate per loro conto (cfr. articolo 6). Per agire in qualità di mandatario, una cooperativa/associazione deve essere stabilita nell'UE.

Non è necessaria una dichiarazione semplificata per i micro o piccoli operatori primari le cui informazioni sono messe a disposizione a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 4).

3.21. Chi si qualifica come micro o piccolo operatore primario? (NUOVA)

I micro o piccoli operatori primari sono una sottocategoria di operatori con obblighi di comunicazione semplificati e sono generalmente soggetti alle disposizioni per gli operatori (ad esempio, articolo 4, paragrafo 1), a meno che il regolamento non disponga diversamente.

Per qualificarsi come micro o piccoli operatori primari occorre soddisfare quattro requisiti:

- a) persona fisica o micro o piccola impresa (in base delle soglie della direttiva sulla contabilità)

Un micro o piccolo operatore primario è una persona fisica o una micro o piccola impresa, valutata in base alle soglie della direttiva 2013/34/UE. Per maggiori informazioni sulle soglie dimensionali, consultare la domanda 3.10;

- b) sede in un paese a basso rischio

Nel caso di una persona fisica la sede principale e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione di persone la sede legale, l'amministrazione centrale o la stabile organizzazione principale, a seconda dei casi, devono trovarsi in un paese a basso rischio;

- c) immissione diretta sul mercato dell'UE o esportazione

Per qualificarsi come micro o piccolo operatore primario, una persona deve immettere direttamente sul mercato dell'UE o esportare i prodotti interessati. Ciò significa che i produttori primari stabiliti al di fuori dell'UE non rientrano in questa definizione se forniscono prodotti a intermediari al di fuori dell'UE che successivamente li immettono sul mercato dell'UE. I produttori primari al di fuori dell'UE che non immettono prodotti sul mercato dell'UE non hanno obblighi giuridici ai sensi del regolamento;

- d) prodotti di produzione propria dell'operatore (nel senso che l'operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato il prodotto in appezzamenti o stabilimenti) nel paese di stabilimento

Infine, un operatore è classificato come micro o piccolo operatore primario solo se immette sul mercato dell'UE prodotti di produzione propria. Per produzione si intende il fatto di coltivare, raccogliere, ottenere o allevare prodotti in appezzamenti o stabilimenti, ossia l'operatore deve essere un produttore primario.

Sebbene la produzione sia spesso a cura del proprietario dell'appezzamento di terreno o dello stabilimento (o per suo conto), vi sono anche casi in cui a occuparsene è di fatto un altro soggetto che può essere considerato l'operatore, ad esempio quando il soggetto diventa direttamente e automaticamente proprietario dei prodotti interessati mediante il mero atto di produzione (ad esempio il taglio degli alberi). Non è così quando il diritto nazionale

applicabile o il contratto prevedono che la persona fisica o giuridica trasferisca, dopo la produzione, il diritto di proprietà all'altra parte del contratto (cfr. domanda 3.12). In uno scenario in cui l'operatore e il proprietario del terreno non coincidono, per l'ambito di applicazione degli obblighi è dirimente la dimensione dell'operatore (pertanto se un'impresa che non è un micro o piccolo operatore primario si qualifica come operatore mediante l'attività di raccolta, si applicano gli obblighi di presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza).

3.22. Una cooperativa o un'associazione può essere considerata un micro o piccolo operatore primario? (NUOVA)

Sì, ma solo se la cooperativa/associazione soddisfa tutti gli elementi della definizione di micro o piccolo operatore primario di cui all'articolo 2, punto 15 bis). Tra l'altro, dovrebbe immettere sul mercato dell'UE prodotti di produzione propria. Come indicato nella domanda precedente, in alcuni casi non è il proprietario del terreno, bensì il soggetto che effettua la produzione, che potrebbe essere una cooperativa/associazione, a poter essere considerato l'operatore; in particolare quando diventa direttamente e automaticamente proprietario dei prodotti interessati mediante il mero atto di produzione (ad esempio il taglio degli alberi). Non è così quando il diritto nazionale applicabile o il contratto prevedono che la persona fisica o giuridica trasferisca, dopo la produzione, il diritto di proprietà all'altra parte del contratto (cfr. domanda 3.12).

In uno scenario in cui l'operatore e il proprietario del terreno non coincidono, per l'ambito di applicazione degli obblighi è dirimente la dimensione dell'operatore, e non del proprietario del terreno (pertanto se un'impresa che non è un micro o piccolo operatore primario si qualifica come operatore mediante l'attività di raccolta, si applicano pienamente gli obblighi di presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza).

3.23. Una persona fisica o giuridica può essere al tempo stesso un micro o piccolo operatore primario e un normale "operatore"? (NUOVA)

Sì, nel caso in cui una persona fisica o giuridica importi prodotti interessati fabbricati da un soggetto diverso e immetta sul mercato dell'UE prodotti interessati di produzione propria. Per quanto riguarda i prodotti importati, la persona sarebbe un operatore, mentre per quanto riguarda i prodotti di produzione propria sarebbe un micro o piccolo operatore primario (se tutti gli elementi della definizione sono soddisfatti, cfr. articolo 2, punto 15 bis), e domanda 3.21).

In tal caso, sebbene l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza si applichi a tutti i prodotti che immette sul mercato, tale persona deve presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per i prodotti importati e una dichiarazione semplificata una tantum per i prodotti fabbricati internamente.

3.24. In che modo un'impresa determina le proprie dimensioni e cosa succede se le dimensioni cambiano nel corso degli anni? (NUOVA)

Il criterio delle dimensioni dell'impresa si applica per esercizio finanziario.

In ogni esercizio finanziario un'impresa dovrebbe determinare la propria classificazione dimensionale facendo riferimento al totale dello stato patrimoniale, ai ricavi netti e al numero medio di dipendenti occupati durante l'ultimo esercizio per il quale tali numeri sono disponibili. Se non è prevista l'approvazione di alcun bilancio d'esercizio a causa della forma giuridica del soggetto, è determinante l'ultimo esercizio. Per le persone fisiche o giuridiche che di per sé non sono tenute a redigere un bilancio, cfr. domanda 3.26.

Le dimensioni delle imprese possono variare nel corso degli anni.

La classificazione dimensionale tuttavia viene modificata solo quando l'impresa supera o cessa di superare due delle tre soglie per **due esercizi consecutivi**. Ciò è pertinente nel caso in cui le modifiche comportino il passaggio di un'impresa che si qualifica come PMI alla categoria di non PMI o viceversa, e nel caso in cui una persona fisica o giuridica che si qualifica come micro o piccolo operatore primario superi le relative soglie o viceversa.

Per quanto riguarda i micro o piccoli operatori primari occorre distinguere due scenari:

Scenario 1: l'attività dell'agricoltore A, che al momento dell'entrata in applicazione del regolamento si classifica come micro o piccolo operatore primario e diventa un'impresa che non è un micro o piccolo operatore primario (e nuovamente un micro o piccolo operatore primario).

Poiché al momento dell'entrata in applicazione del regolamento l'agricoltore A è un micro o piccolo operatore primario, si applicano obblighi di comunicazione semplificati. Ciò significa che, prima della prima immissione sul mercato dei prodotti interessati, l'agricoltore A presenta una dichiarazione semplificata una tantum.

Se l'agricoltore A supera per due esercizi consecutivi i limiti stabiliti per le microimprese o piccole imprese nella direttiva sulla contabilità, nell'esercizio successivo agli esercizi in cui sono state superate le soglie l'agricoltore A sarà soggetto ai normali obblighi di presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza. Sarà dunque tenuto a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza prima di immettere i prodotti interessati sul mercato in tale esercizio finanziario (per la possibilità di dichiarare vendite multiple in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza, cfr. domanda 5.19).

Se l'agricoltore A in seguito si classifica nuovamente come micro o piccolo operatore primario rientrando al di sotto delle soglie per due anni consecutivi, può tornare a utilizzare la dichiarazione semplificata a partire dall'anno successivo ai due anni consecutivi. Potrebbe essere necessario aggiornare la dichiarazione semplificata per rispecchiare la realtà aziendale, qualora fosse cambiata (per l'aggiornamento cfr. domanda 3.27).

Scenario 2: l'attività dell'agricoltore B, che al momento dell'entrata in applicazione del regolamento si classifica come un'impresa che non è un micro o piccolo operatore primario e

diventa un micro o piccolo operatore primario (e nuovamente un'impresa che non è un micro o piccolo operatore primario).

Al momento dell'entrata in applicazione del regolamento, l'attività dell'agricoltore B è soggetta ai normali obblighi di presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza. Sarà dunque tenuto a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza prima di immettere i prodotti interessati sul mercato in tale esercizio finanziario (per la possibilità di dichiarare vendite multiple in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza, cfr. domanda 5.19). Se in seguito l'attività dell'agricoltore B cessa di superare le soglie pertinenti per due anni consecutivi, classificandosi come micro o piccolo operatore primario, nell'anno successivo ai due anni consecutivi B dovrà presentare solo una dichiarazione semplificata una tantum. Tale dichiarazione rimane valida a meno che l'agricoltore B non modifichi la propria attività commerciale in modo tale da rendere necessaria una nuova dichiarazione semplificata (cfr. domanda 3.27 per aggiornamento/nuova presentazione). Parimenti, la dichiarazione semplificata non è più sufficiente ai fini della conformità se B supera nuovamente le soglie per due anni consecutivi e diventa un'impresa che non è un micro o piccolo operatore primario, nel qual caso gli obblighi di presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza si applicano nuovamente nell'anno successivo.

3.25. Le imprese possono essere considerate micro o piccoli operatori primari se le parti della loro attività relative alle materie prime e ai prodotti interessati non superano le soglie pertinenti? In che modo si tiene conto delle attività interessate? (attività mista) (NUOVA)

La precisazione "relative alle materie prime interessate e ai prodotti interessati" intende consentire alle imprese di beneficiare degli obblighi semplificati per i micro o piccoli operatori primari se possono dimostrare che solo una parte delle loro attività commerciali riguarda le materie prime interessate e i prodotti interessati. Con "relative alle materie prime interessate e ai prodotti interessati" si intende che, nel determinare le soglie, dovrebbero essere presi in considerazione i ricavi netti, i dipendenti e gli elementi dello stato patrimoniale che sarebbero logicamente attribuiti alle attività dell'impresa relative a materie prime o prodotti pertinenti, piuttosto che ad altre attività.

Il personale direttivo e amministrativo che si occupa di più attività di un'impresa dovrebbe essere conteggiato su base proporzionale.

Per dimostrare di soddisfare la definizione di micro o piccolo operatore primario, un'impresa deve, previa verifica di un'autorità competente, essere in grado di presentare documenti aziendali relativi alla struttura delle entrate, ai costi, alla contabilità basata sulle prestazioni o altra documentazione che attribuisca in modo trasparente i totali dello stato patrimoniale, i ricavi netti e il numero di dipendenti ai pertinenti settori di attività in cui opera.

Questa interpretazione può essere corroborata al meglio da un **esempio**:

un'impresa che trasforma e commercializza prodotti in legno offre anche servizi di trasporto di pezzi metallici, generando circa il 70 % dei suoi ricavi netti annui dalla trasformazione e commercializzazione di prodotti in legno e il 30 % dal trasporto di pezzi metallici.

Il 30 % derivante dal trasporto di pezzi metallici non sarà incluso nella determinazione delle soglie, per cui si terrà conto del 70 % dei ricavi netti per stabilire se le soglie indicate nella direttiva sulla contabilità siano superate o meno.

Le autorità competenti possono emanare ulteriori orientamenti sulle modalità di valutazione e verifica di questo requisito a livello nazionale per la produzione nazionale, tenendo conto delle pertinenti disposizioni della direttiva sulla contabilità recepita a livello nazionale al di là delle soglie dimensionali nazionali (le soglie dimensionali nazionali non sono pertinenti per la determinazione della dimensione a norma del regolamento sulla deforestazione, che si basa sulle soglie dimensionali indicate nella stessa direttiva sulla contabilità).

3.26. In che modo le società o le persone fisiche non soggette all'obbligo di redigere un bilancio determinano se sono micro o piccoli operatori primari ai sensi del regolamento sulla deforestazione? (NUOVA)

La direttiva sulla contabilità (quale recepita dagli Stati membri) si applica solo alle imprese già soggette all'obbligo di redigere un bilancio. Ai fini del regolamento sulla deforestazione tuttavia le soglie della direttiva sulla contabilità si applicano a prescindere dalla forma giuridica di una persona, nel senso che le soglie si applicano anche alle società o alle persone che di per sé non sono tenute a redigere un bilancio. In tale scenario quindi si dovrebbe mirare a stabilire il totale dello stato patrimoniale sulla base delle disposizioni e dei principi generali di cui al capo 2 e al capo 3 della direttiva sulla contabilità. Gli agricoltori e i silvicoltori possono anche redigere il loro bilancio valutando e stimando il valore degli impianti di produzione e degli altri beni in loro possesso e, se controllati da un'autorità competente, dimostrare in che modo hanno calcolato e applicato le soglie stabilite nella direttiva sulla contabilità.

Le persone fisiche o giuridiche che scendono al di sotto delle altre due soglie di una piccola impresa (ossia ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 10 000 000 EUR e numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio non superiore a 50) non sono tenute a redigere un bilancio, in quanto possono già essere considerate micro o piccoli operatori primari sulla base degli altri due criteri pertinenti.

Si può presumere inoltre che le persone fisiche che immettono direttamente sul mercato dell'UE prodotti che hanno prodotto ai sensi dell'articolo 2, punto 14), e che agiscono in buona fede, risultino al di sotto delle soglie. Non sono tenute ad adottare ulteriori misure amministrative per dimostrare la loro dimensione, a meno che non siano prossime al superamento di almeno una delle soglie stabilite nella direttiva sulla contabilità.

Le autorità competenti possono emanare ulteriori orientamenti sulle modalità di valutazione e verifica di tale requisito a livello nazionale, tenendo conto del recepimento nazionale della direttiva sulla contabilità.

3.27. Quando dovrei aggiornare la mia dichiarazione semplificata? Vi sono situazioni in cui devo presentare una nuova dichiarazione semplificata? (NUOVA)

L'articolo 4 bis, paragrafo 3, prevede che in caso di modifiche significative delle informazioni fornite nella dichiarazione semplificata, i micro o piccoli operatori primari possono aggiornarle.

Ciò significa che, ad esempio, in caso di cambiamenti nei quantitativi, la dichiarazione semplificata potrebbe, ma non deve necessariamente essere aggiornata.

I micro e piccoli operatori primari tuttavia devono garantire che tutti i prodotti che immettono sul mercato siano oggetto di una dichiarazione semplificata valida. Ciò significa che, nel caso in cui un micro o piccolo operatore primario modifichi la propria attività commerciale in modo tale da comportare l'immissione sul mercato di prodotti completamente nuovi, deve essere presentata una nuova dichiarazione semplificata, poiché i nuovi prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione della dichiarazione iniziale.

Esempio L'agricoltore austriaco F gestisce da anni un'azienda agricola per la produzione di soia e l'allevamento di bovini. Sulla base della sua attività continuativa, ha presentato una dichiarazione semplificata una sola volta, quando è entrato in applicazione il regolamento sulla deforestazione. F ora desidera acquistare una foresta adiacente per gestirla e immettere sul mercato dell'UE prodotti in legno ricavati dalla foresta. Poiché i prodotti in legno con un codice SA diverso da quello dichiarato non sono coperti dalla dichiarazione semplificata dell'agricoltore F, quest'ultimo deve presentare una nuova dichiarazione semplificata per i prodotti in legno prima di immetterli sul mercato. F può copiare la sua precedente dichiarazione semplificata in quella nuova per precompilare una serie di campi. Invece della nuova presentazione richiesta in questo caso, è possibile un aggiornamento della dichiarazione semplificata esistente.

Esempio L'impresa forestale H, che agisce in qualità di operatore raccogliendo legname in piedi che immette sul mercato, effettua la raccolta da diversi appezzamenti ogni anno, che comprendono nuovi appezzamenti da cui viene raccolto il legno dopo la presentazione della relativa dichiarazione semplificata. Poiché le informazioni contenute nella dichiarazione semplificata dell'impresa forestale H dovrebbero essere esatte, quest'ultima potrebbe utilizzare la funzione di aggiornamento per mantenere aggiornate le informazioni sui diversi appezzamenti dichiarati nella dichiarazione semplificata. Inoltre l'operatore H deve documentare le geolocalizzazioni o gli indirizzi postali effettivi dei luoghi della raccolta del legno, che dovrebbero essere in grado di giustificare eventuali discrepanze tra gli appezzamenti dichiarati nella dichiarazione semplificata e gli effettivi appezzamenti di produzione.

Le informazioni fornite nella dichiarazione semplificata devono essere veritiere al momento della presentazione e dell'aggiornamento. Qualora rilevino che sono state fornite stime o altre informazioni al fine di classificare erroneamente un operatore come micro o piccolo operatore primario, eludere i requisiti del regolamento o incidere negativamente sull'applicazione, le autorità competenti possono adottare misure per perseguire tali violazioni del regolamento e imporre sanzioni.

3.28. Quando un micro o piccolo operatore primario può utilizzare il proprio indirizzo postale anziché la geolocalizzazione di appezzamenti o stabilimenti? (NUOVA)

Un micro o piccolo operatore primario può sostituire la geolocalizzazione con un indirizzo postale, compreso il proprio indirizzo privato, se corrisponde all'ubicazione geografica degli appezzamenti o dello stabilimento interessati. L'indirizzo postale può essere dichiarato

indicando i campi di indirizzo postale comunemente utilizzati (via e numero civico, codice postale, città e paese) o informazioni catastali o equivalenti che consentano l'identificazione dell'appezzamento o dello stabilimento in cui sono fabbricati i prodotti immessi sul mercato o esportati.

Un appezzamento o stabilimento è "interessato" ai sensi del considerando 9 se un micro o piccolo operatore primario produce le materie prime interessate in loco, nel senso che l'appezzamento o lo stabilimento è utilizzato per la produzione primaria quale definita all'articolo 2, punto 14). La sede di un micro o piccolo operatore primario, se utilizzata solo a fini amministrativi, ma non ai fini della produzione delle materie prime e dei prodotti interessati, non può essere dichiarata come appezzamento o stabilimento ai fini della conformità al regolamento. Nel caso dei bovini, l'allegato III, punto 3, chiarisce che, nel caso della catena di approvvigionamento dei bovini, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione da dichiarare si riferiscono a tutti gli stabilimenti in cui sono tenuti i bovini.

3.29. Un micro o piccolo operatore primario può dichiarare più prodotti interessati nella sua dichiarazione semplificata (ad esempio bovini e legname)? (NUOVA)

Sì, può farlo. È ugualmente possibile dichiarare più appezzamenti o stabilimenti in un'unica dichiarazione.

3.30. In che modo i micro o piccoli operatori primari devono dichiarare la loro "quantità annua stimata una tantum di prodotti interessati" in caso di produzione irregolare o fluttuante? (NUOVA)

Esempio Un proprietario forestale effettua il taglio della foresta e immette i suoi prodotti sul mercato solo ogni 30 anni. Il proprietario forestale non dispone di un piano pluriennale di raccolta in cui sono dichiarati i quantitativi raccolti. La raccolta si traduce in una resa di 200-400 m³ di legno, a seconda delle condizioni della stagione di raccolta.

Se l'operatore immette sul mercato i prodotti interessati solo una volta ogni pochi anni senza disporre di un piano pluriennale di raccolta, sono da considerarsi solo gli anni in cui i prodotti interessati sono effettivamente prodotti, ossia raccolti (quindi se il proprietario forestale effettua un'immissione sul mercato solo ogni 30 anni, va considerata la quantità riferita agli anni di vendita del raccolto, non agli anni intermedi senza alcuna immissione sul mercato).

Se in un determinato paese inoltre è richiesto un piano di raccolta pluriennale (ad esempio un piano di raccolta di 10 anni nella Repubblica ceca), la stima annuale può essere la massima quantità annuale da raccogliere nell'ambito del piano o, se non è disponibile, la quantità totale indicata nel piano di raccolta divisa per il numero di anni (dieci anni nell'esempio fornito).

Se non è possibile basare la stima su piani di raccolta pluriennali o su informazioni analoghe degli anni precedenti, l'operatore può basare la stima sull'ultimo anno in cui ha immesso sul mercato i prodotti interessati in uno scenario commerciale normale.

Se l'operatore è all'inizio dell'attività e non può riferirsi ad attività commerciali passate, potrebbe essere presa come base di riferimento per la stima la resa media di un appezzamento comparabile.

In tutti i casi, se controllato da un'autorità competente, l'operatore dovrebbe essere in grado di giustificare il motivo della stima scelta.

oooo

4. Definizioni

Queste definizioni costituiscono la base per gli obblighi degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti, nonché per il lavoro delle autorità competenti dell'UE.

4.1. Cosa si intende per "deforestazione globale"?

Per "deforestazione globale" si intende la deforestazione in atto in tutto il mondo (nell'UE e nei paesi terzi), come definita all'articolo 2 del regolamento (ossia la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta).

La deforestazione e il degrado forestale sono tra i principali fattori che favoriscono i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, due delle maggiori crisi ambientali globali della nostra epoca.

La causa principale della deforestazione e del degrado forestale in tutto il mondo è l'espansione dei terreni agricoli per produrre materie prime come la soia, le carni bovine, l'olio di palma, il legno, il cacao, la gomma o il caffè. In quanto grande economia e consumatore di queste materie prime, l'UE contribuisce alla deforestazione e al degrado forestale in tutto il mondo. L'UE ha pertanto la responsabilità di contribuire a porvi fine.

Promuovendo la produzione e il consumo di materie prime e prodotti "a deforestazione zero" e riducendo l'impatto dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale a livello mondiale, il regolamento è inteso a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità imputabili all'UE.

4.2. Cosa si intende per "appezzamento"?

Il concetto di "appezzamento", oggetto della geolocalizzazione ai sensi del regolamento, è definito all'articolo 2, punto 27), come "porzione di terreno all'interno di un unico fondo, ai sensi del diritto del paese di produzione, caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime interessate ivi prodotte". Ai fini del regolamento, il fattore determinante è l'identificazione dell'appezzamento utilizzato per produrre le materie prime destinate a essere immesse sul mercato dell'UE; non è necessario elencare tutti gli appezzamenti di proprietà di un unico proprietario se alcuni di essi non sono utilizzati per produrre le materie prime contemplate dal regolamento o che non sono destinate a essere immesse sul mercato dell'UE.

Se un unico proprietario possiede più appezzamenti e immette sul mercato prodotti interessati provenienti da tutti questi appezzamenti, è possibile dichiarare tutti gli appezzamenti interessati in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza (cfr. anche domanda 1.14).

4.3. A quali criteri deve essere conforme il legno?

La formulazione della definizione di "a deforestazione zero" di cui all'articolo 2, punto 13), lettera b) ("[...] nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno[...]") distingue il legno dal resto dei prodotti interessati, lasciando intendere che si tratti di un "caso particolare" e mettendo in dubbio l'applicabilità al legno del criterio "a deforestazione zero" di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento. Il legno deve essere conforme a entrambi i criteri, ossia non deve aver contribuito né alla deforestazione né al degrado forestale o soltanto al degrado forestale?

Per rispettare le prescrizioni del regolamento, il legno deve soddisfare entrambi i criteri: a) deve essere stato raccolto da terreni non soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e b) deve essere raccolto senza provocare degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

4.4. Quali sono i livelli di raccolta conformi?

Se nel 2022 un operatore del settore del legno taglia il 20 % della copertura forestale totale e lascia che il terreno si rinnovi naturalmente, il legno raccolto sarebbe conforme al regolamento? Tra 30 anni, quando la foresta si sarà rigenerata, si potrebbe ripetere la stessa operazione e concludere che la conformità al regolamento sulla deforestazione è stata rispettata?

Ai sensi del regolamento, per "degrado forestale" si intendono i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi e la conversione di foreste primarie in foreste piantate (articolo 2, punto 7)).

Questa definizione comprende tutte le categorie di foreste definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Pertanto, ai sensi del regolamento, per degrado forestale si intende la trasformazione di determinati tipi di foreste in altri tipi di foreste o altri terreni boschivi.

Sono consentiti diversi livelli di raccolta del legno, a condizione che ciò non comporti una trasformazione che rientri nella definizione di degrado.

4.5. Come deve essere interpretata l'espressione "senza causare il degrado della foresta di origine" nell'ambito della definizione di "a deforestazione zero" per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno?

L'elemento della definizione di "a deforestazione zero" che si riferisce specificamente al degrado forestale richiede che il legno sia stato "raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020" (articolo 2, punto 13), lettera b), del regolamento). L'uso del verbo "causare" crea un nesso causale tra la raccolta del legno e il processo di degrado forestale.

Infatti le foreste possono essere danneggiate da altri processi, tra cui i cambiamenti climatici, focolai di malattie, gli incendi, ecc. Queste forme potenziali di degrado forestale non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, che riguarda il degrado forestale dovuto alle attività forestali associate alla raccolta del legno e alla successiva rinnovazione della foresta.

I prodotti interessati non sarebbero conformi al regolamento se provenissero da una zona in cui le attività di raccolta hanno causato il degrado della foresta di origine. Per valutare se vi sia il rischio che la raccolta causi il degrado della foresta di origine, gli operatori potrebbero tenere conto di tutti i dati e le informazioni disponibili alla data della raccolta, principalmente la legislazione del paese in materia di gestione forestale, i piani di gestione forestale, così come i piani di rimboschimento e le attività previste dopo la raccolta, i piani di ripristino e conservazione, altri tipi di piani, le procedure di gestione ecc.

Se lo stato di degrado della foresta persiste nel tempo, eventuali raccolte future su un appezzamento in cui le operazioni di raccolta del legno hanno provocato il degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 non sarebbero "a deforestazione zero" e i prodotti interessati non potrebbero essere immessi sul mercato. Se invece in futuro la foresta si rinnova ed è quindi classificata in una categoria che non sarebbe stata inizialmente considerata rientrante nella definizione di degrado forestale, allora il legno estratto dalle nuove attività di raccolta su tale appezzamento potrebbe essere considerato "a deforestazione zero".

4.6. Come determinare se un prodotto del legno è esente da degrado forestale e qual è il periodo di tempo da prendere in considerazione?

Ai sensi del regolamento, per "degrado forestale" si intendono i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi e la conversione di foreste primarie in foreste piantate (articolo 2, punto 7)).

Per "degrado forestale" s'intende: cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di				
1) foreste primarie in			2) foreste rinnovate naturalmente in	
a) foreste piantate	b) piantagioni forestali	c) altri terreni boschivi	a) piantagioni forestali	b) altri terreni boschivi

Ai fini del rispetto dell'elemento relativo al degrado forestale della definizione di "a deforestazione zero", gli operatori dovranno stabilire se, prima del 31 dicembre 2020 incluso, la foresta era di tipo primario o rinnovata naturalmente (i due tipi di foresta a cui si applica la definizione di "degrado forestale"), quindi valutare se le attività forestali associate alla raccolta del legno, nonché le attività previste dopo la raccolta, possano causare o determinare una conversione, o abbiano causato una conversione, in un diverso tipo di foresta equivalente a "degrado forestale".

È importante tenere conto della pertinente legislazione del paese in materia di gestione forestale, compresi i piani di gestione sostenibile delle foreste o il quadro giuridico per la raccolta sostenibile, nonché le informazioni e i dati sullo stato della foresta prima della raccolta, il regime di raccolta e i suoi probabili impatti, i trattamenti di rinnovazione, altre misure pianificate di protezione e ripristino delle foreste e altre informazioni relative ai criteri di valutazione del rischio di cui all'articolo 10. La valutazione potrebbe includere la documentazione ufficiale rilasciata dalle autorità forestali che illustra gli obblighi e le condizioni di rimboschimento, gli accordi contrattuali tra le parti o altre informazioni pertinenti ottenute dal proprietario del terreno o dai suoi rappresentanti.

Se vi sono prove indicanti che le attività di raccolta potrebbero causare il degrado forestale*, il prodotto del legno non può essere immesso sul mercato dell'UE, messo a disposizione su di esso o esportato da tale mercato, a meno che tale rischio non sia attenuato e portato a un livello nullo o trascurabile.

Se al momento della raccolta la destinazione finale prevista dell'appezzamento (rimboschimento o conversione) non è nota, vi è il rischio che le attività di raccolta possano causare il degrado della foresta di origine. Pertanto tali prodotti del legno non possono essere immessi sul mercato dell'UE, messi a disposizione sul mercato dell'UE o esportati da esso, a meno che tale rischio non sia attenuato a un livello nullo o trascurabile.

* Ecco alcuni esempi di situazioni in cui le attività di raccolta potrebbero essere causa di degrado della foresta di origine:

- piani di gestione (o altre informazioni disponibili) indicanti che le attività di raccolta e di rinnovazione proposte potrebbero essere insufficienti a prevenire il degrado forestale ai sensi del regolamento;
- le attività di raccolta svolte si discostano da quelle proposte nel piano di gestione sostenibile delle foreste o da quelle autorizzate dal quadro giuridico del paese;
- il piano di piantumazione e di gestione forestale post-raccolta sembra rispondere ai criteri di foresta "piantata" o di "piantagione forestale", ai sensi del regolamento, oppure
- le misure di rinnovazione previste (ossia impianto o semina) o l'assenza di pianificazione di tali misure.

4.7. Si può ritenere che un prodotto del legno non abbia contribuito al degrado forestale se è stato raccolto da una foresta che ha subito, dopo il 31 dicembre 2020, cambiamenti strutturali che non sono stati causati da attività di raccolta?

Sì. Se il degrado forestale successivo al 2020 è stato provocato da altri processi quali cambiamenti climatici, focolai di malattie o incendi che non sono collegati alle operazioni di raccolta o alle attività di deforestazione, i prodotti delle attività di raccolta su tali appezzamenti potrebbero comunque essere considerati a deforestazione zero, a condizione che le operazioni di raccolta stesse non causino il degrado della foresta.

In questi casi sarebbe importante disporre di dati e prove sufficienti per dimostrare che qualsiasi cambiamento dello stato della foresta tra i due periodi di tempo non è collegato alla raccolta del legno.

Inoltre, quando lo scopo del taglio degli alberi è la protezione della foresta, ad esempio quando il legno danneggiato è raccolto dopo una tempesta o un incendio, o quando si tagliano alberi infetti per prevenire la diffusione di parassiti e malattie, non si dovrebbe ritenere che la raccolta abbia "causato" il degrado della foresta. In questi casi, sarebbe importante disporre di dati e prove sufficienti per dimostrare la reale finalità della raccolta degli alberi.

4.8. In alcuni casi può accadere che gli elementi comprovanti che le operazioni di raccolta del legno hanno causato un "degrado forestale" non si manifestano per un certo periodo di tempo successivo all'immissione (o messa a disposizione o esportazione) di un prodotto del legno sul mercato dell'Unione europea. Gli operatori possono essere ritenuti responsabili di eventi che si verificano dopo la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza?

I prodotti del legno interessati sarebbero considerati a deforestazione zero?

I prodotti interessati non sarebbero conformi al regolamento se provenissero da una zona in cui le attività di raccolta hanno causato il degrado della foresta di origine nel periodo precedente la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza.

Nel presentare la dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore si assume la responsabilità del processo di dovuta diligenza e della conformità dei prodotti interessati all'articolo 3, lettere a) e b). In questo processo l'operatore deve tenere conto di tutte le informazioni e i dati del caso, anche per quanto riguarda i fattori di rischio di cui all'articolo 10.

Si potrebbe, ad esempio, riscontrare una violazione degli obblighi di dovuta diligenza se la valutazione del rischio effettuata nell'ambito della dovuta diligenza non è stata condotta correttamente, perché non sono state prese in considerazione le informazioni pertinenti o i criteri specifici, compresi i piani post-raccolta per l'appezzamento.

Se si riscontra che la dovuta diligenza non è stata esercitata correttamente, per gli operatori a valle o i commercianti verrebbe meno la possibilità di basarsi su una dichiarazione di dovuta diligenza esistente per i prodotti interessati.

Se la dovuta diligenza è stata invece esercitata correttamente all'epoca e i prodotti interessati erano conformi al momento della loro immissione sul mercato, il loro stato di conformità (e quello dei prodotti derivati) non cambierà in ragione di eventi posteriori all'immissione sul mercato (o all'esportazione) del prodotto che non potevano essere individuati come un rischio potenziale al momento della presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza. Ciò non inciderà neppure sullo stato di conformità dell'operatore.

4.9. La definizione di "degrado forestale" disincentiva l'impianto e la semina deliberati di alberi, che possono essere pratiche importanti per la protezione e il ripristino delle foreste? (AGGIORNATA)

In alcuni tipi di foreste, l'impianto o la semina deliberati possono essere un metodo efficace e preferito di ripristino delle foreste, anche dopo eventi naturali (ad esempio tempeste, incendi) o a seguito di misure di gestione di specie esotiche invasive, parassiti o malattie, o per favorire la rigenerazione in ambienti sfavorevoli, tra cui suoli poveri, siccità, gelate e nei casi in cui gli effetti dei cambiamenti climatici sono percepibili. Pertanto, mentre la conversione di una foresta primaria o di una foresta rinnovata naturalmente in piantagione forestale costituirebbe un "degrado forestale", la definizione di "piantagione forestale" ai sensi del

regolamento esclude "le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante impianto o semina che a maturità assomigliano o assomiglierebbero a foreste rinnovate naturalmente".

Tale eccezione dovrebbe logicamente applicarsi anche alle "foreste piantate", nel senso che le foreste che rispondono alle caratteristiche di "piantagione forestale" o di "foresta piantata", ma che soddisfano anche i criteri di esclusione, dovrebbero essere considerate "foreste rinnovate naturalmente".

4.10. Come applicare la clausola "alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ"?

Come si dovrebbe applicare la clausola "alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ" relativa all'altezza degli alberi e alla copertura arborea nella definizione di "foresta" di cui all'articolo 2, punto 4), del regolamento?

Se la vegetazione boschiva ha (o si prevede che avrà) una copertura arborea superiore al 10 %, caratterizzata da specie arboree di altezza effettiva o prevista pari o superiore a 5 metri, dovrebbe essere classificata come foresta in base alla definizione della FAO. Rientrano ad esempio nella definizione di foresta i popolamenti giovani che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10 % e un'altezza di 5 metri, ma che si prevede raggiungeranno tali soglie, così come le aree temporaneamente disboscate la cui destinazione d'uso prevalente resta comunque forestale.

4.11. Quale modifica dell'uso dei terreni forestali è conforme al regolamento?

Ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento, per deforestazione si intende "la conversione a uso agricolo [...] di una foresta". Qualsiasi altra modifica dell'uso dei terreni forestali è conforme al regolamento?

Nel regolamento la deforestazione è definita come conversione di una foresta a uso agricolo. La conversione ad altri usi, come lo sviluppo urbano o la realizzazione di infrastrutture, non rientra in tale definizione. Ad esempio il legno raccolto legalmente da una zona forestale per la costruzione di una strada sarebbe conforme al regolamento.

4.12. Una catastrofe naturale potrebbe essere considerata deforestazione?

Nel regolamento, per "deforestazione" si intende la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta, e tale definizione comprende anche situazioni dovute alle catastrofi naturali. La conversione in terreno agricolo (dopo la data limite) di una foresta che ha subito un incendio sarebbe considerata deforestazione ai sensi del regolamento. In questo caso specifico a un operatore sarebbe vietato approvvigionarsi di materie prime provenienti da quella zona e rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento. La ragione di tale divieto non è tuttavia legata all'incendio. Al contrario, se si consente il rinnovo della foresta colpita dall'incendio, non si tratterebbe di deforestazione e l'operatore potrebbe rifornirsi di legname una volta che la foresta sarà ricresciuta.

4.13. Gli "altri terreni boschivi" o altri ecosistemi saranno inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento?

Il regolamento si basa sulla definizione di "foresta" dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Questa comprende quattro miliardi di ettari di foreste, la maggior parte dell'area geografica abitabile non ancora utilizzata in agricoltura, che include aree definite come savane, zone umide e altri ecosistemi di notevole valore nelle legislazioni nazionali.

Nell'ambito della procedura di riesame di cui all'articolo 34 del regolamento sulla deforestazione, la Commissione valuterà l'impatto di un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ad "altri terreni boschivi" e a ecosistemi diversi dalle "foreste".

La conversione di foreste primarie o rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi rientra già nella definizione di "degrado forestale" e i prodotti del legno provenienti da tali terreni convertiti non possono essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati.

4.14. La coltivazione della gomma è considerata "uso agricolo" ai sensi del regolamento?

Sì, la coltivazione della gomma rientra nella definizione di "piantagione agricola" ai sensi del regolamento, ossia "terreno con popolamento di alberi in un sistema di produzione agricola, ad esempio frutteti, palmeti da olio, uliveti e sistemi agroforestali nei quali le colture crescono al riparo della copertura arborea". Questa definizione comprende tutte le piantagioni di materie prime interessate diverse dal legno. Le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di "foresta". Ciò significa che la sostituzione di una foresta con una piantagione di gomma sarebbe considerata deforestazione ai sensi del regolamento.

4.15. Che cos'è una "indicazione comprovata" ai sensi del regolamento? (NUOVA)

Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 31), una indicazione comprovata è una "segnalazione debitamente motivata da informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti".

1. Chi la presenta e chi la riceve

Le indicazioni comprovate possono essere presentate da qualsiasi persona fisica o giuridica (articolo 31, paragrafo 1) e possono essere portate direttamente all'attenzione di un'autorità competente (articolo 31) o di un operatore, un operatore a valle o un commerciante in relazione alla loro conformità (articolo 4, paragrafo 5, articolo 5, paragrafi 5 e 6), che a loro volta devono informare le autorità competenti di tale indicazioni comprovate e, se del caso, di eventuali misure di attenuazione adottate.

2. Segnalazione debitamente motivata

Una indicazione comprovata deve essere "debitamente motivata", ossia deve essere giustificata mediante una catena di ragionamento trasparente, concreta, logica e difendibile. Un destinatario dovrebbe essere in grado di ricostruire il modo in cui sono state raggiunte le

risultanze e le conclusioni contenute nell'indicazione comprovata. In particolare, un'indicazione comprovata deve basarsi su "informazioni oggettive e verificabili" e dovrebbe, per quanto possibile, essere suffragata da elementi di prova presentati nell'ambito della segnalazione. Questi due elementi (il fatto di essere "debitamente motivata" e basata su "informazioni oggettive e verificabili") devono essere soddisfatti a prescindere dal destinatario di un'indicazione comprovata e distinguono un'indicazione comprovata da altre informazioni che indicano rischi di non conformità. Occorre inoltre operare una distinzione tra un modus operandi, una configurazione generale degli scambi o un insieme generalizzato di casi, da un lato, e un insieme specifico di casi, dall'altro, che identifichino chiaramente come e quando si verifica una possibile non conformità e da parte di chi (solo in quest'ultimo caso si tratterebbe di un'indicazione comprovata "debitamente motivata").

Nel caso particolare in cui un'indicazione comprovata sia portata all'attenzione di un operatore, di un operatore a valle o di un commerciante, il legame con tale operatore specifico, operatore a valle o commerciante deve essere sufficientemente chiaro; ad esempio, affinché un'indicazione comprovata sia considerata tale, non è sufficiente che rilevi casi di raccolta illegale in un paese da cui si rifornisce un operatore, senza ulteriori dettagli che colleghino tali casi di illegalità alle attività dell'operatore.

Un'indicazione comprovata portata all'attenzione di un'autorità competente può riguardare anche più operatori, operatori a valle o commercianti.

3. Possibili elementi di un'indicazione comprovata

Un'indicazione comprovata deve riguardare l'inosservanza di obblighi specifici stabiliti dal regolamento sulla deforestazione.

Nel presentare un'indicazione comprovata, la parte segnalante dovrebbe includere il maggior numero possibile degli elementi che seguono:

- a. informazioni (nome completo, indirizzo, recapiti) sul soggetto interessato dall'indicazione comprovata (operatore/operatore a valle/commerciante), se note;
- b. informazioni sulla persona o sull'organizzazione che presenta l'indicazione comprovata, se del caso (nome completo e recapiti), a meno che tali informazioni non compromettano o mettano in pericolo in qualche modo la parte segnalante. Quando presentano un'indicazione comprovata a un'autorità competente, gli Stati membri devono prevedere misure per proteggere l'identità della persona che la presenta (articolo 31, paragrafo 4);
- c. identificazione della presunta violazione del regolamento sulla deforestazione (ad esempio materie prime o prodotti che violano il requisito di legalità o di deforestazione zero/assenza di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata);
- d. in caso di presunta illegalità, individuazione della legislazione pertinente nel paese di produzione che non è stata rispettata;

- e. dove e quando si verifica o si è verificata la presunta violazione del regolamento sulla deforestazione (zona e periodo di produzione);
- f. l'oggetto della presunta violazione del regolamento sulla deforestazione – individuazione di spedizioni specifiche, specie di prodotto, quantità, caratteristiche, ecc.;
- g. prove della presunta violazione del regolamento sulla deforestazione. Gli elementi di prova possono essere di diversi tipi, ad esempio foto, relazioni, testimoni, informazioni provenienti da fonti quali autorità pubbliche o organizzazioni della società civile nell'UE o in paesi terzi, audit dei sistemi di certificazione o di verifica da parte di terzi, ecc.;
- h. qualsiasi altra informazione che possa essere utile per l'indagine sulla presunta non conformità al regolamento sulla deforestazione.

••••

5. Dovuta diligenza

5.1. Quali sono i miei obblighi di operatore? (AGGIORNATA)

Di norma gli operatori dovranno istituire e mantenere un sistema di dovuta diligenza, in conformità dell'articolo 12. *N.B.: tale obbligo non si applica agli operatori a valle o ai commercianti.*

L'esercizio della dovuta diligenza a norma del regolamento si articola in tre fasi.

Nella prima fase gli operatori dovranno raccogliere le informazioni di cui all'articolo 9 sulla materia prima o sul prodotto che intendono immettere sul mercato dell'UE o esportare, anche nell'ambito dei regimi doganali di "immissione in libera pratica" ed "esportazione", nonché le informazioni concernenti, tra l'altro, le quantità, il fornitore diretto e il cliente commerciale diretto, il paese di produzione e gli elementi di prova attestanti la provenienza legale. In questa fase è fondamentale ottenere le coordinate geografiche degli appezzamenti in cui è stata prodotta la materia prima interessata e fornire informazioni pertinenti (prodotto, codice NC, quantità, paese di produzione, coordinate di geolocalizzazione) nella dichiarazione di dovuta diligenza da presentare tramite il sistema di informazione. Nel caso di una dichiarazione semplificata, le coordinate di geolocalizzazione possono essere sostituite dall'indicazione dell'indirizzo postale.

Se l'operatore non è in grado di raccogliere le informazioni richieste, non può immettere i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o esportarli dall'Unione. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterebbe una violazione del regolamento, con il rischio di incorrere in possibili sanzioni.

Nella seconda fase le imprese utilizzeranno le informazioni raccolte nella prima fase per valutare il rischio che i prodotti che intendono immettere sul mercato o esportare non siano conformi. Nell'ambito dei rispettivi sistemi di dovuta diligenza, verificheranno e valuteranno il rischio che prodotti non conformi entrino nella catena di approvvigionamento, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 10. Gli operatori devono dimostrare in che modo hanno verificato le informazioni raccolte rispetto ai criteri di valutazione del rischio e come hanno determinato il rischio.

Nella terza fase dovranno adottare misure di attenuazione adeguate e proporzionate qualora nella seconda fase riscontrino un rischio di non conformità più che trascurabile, al fine di garantire che tale rischio diventi trascurabile, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11. Tali misure devono essere documentate. Le politiche, i controlli, le misure e le procedure da utilizzare per l'attenuazione del rischio sono specificati in maggior dettaglio all'articolo 11, paragrafi 1 e 2.

Gli operatori che si approvvigionano di materie prime provenienti interamente da zone classificate come a basso rischio saranno soggetti a obblighi di dovuta diligenza semplificata. A norma dell'articolo 13, essi dovranno comunque raccogliere informazioni in linea con l'articolo 9 e valutare la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione e il rischio di commistione del prodotto con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi a rischio standard o ad alto rischio, ma non saranno tenuti a procedere a una valutazione del rischio e ad adottare misure di attenuazione del rischio (articoli 10 e 11), a meno che l'operatore non ottenga informazioni pertinenti o ne venga a conoscenza, comprese indicazioni comprovate presentate a norma dell'articolo 31, secondo le quali sussiste il rischio che i prodotti interessati non siano conformi a questo regolamento (articolo 13, paragrafo 2). Nel contesto della dovuta diligenza semplificata e a seguito della valutazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, l'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), di fornire informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero può essere soddisfatto rilevando la geolocalizzazione (o, nel caso di micro o piccoli operatori primari, l'indirizzo postale) degli appezzamenti (o degli stabilimenti nel caso dei bovini).

Per maggiori informazioni sul dovere di diligenza più in generale e sugli obblighi di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), cfr. i capitoli 4 e 6 del documento di orientamento della comunicazione della Commissione.

5.1.1 Un operatore può utilizzare i propri sistemi di dovuta diligenza istituiti a norma del regolamento sulla deforestazione per conformarsi ad altre normative dell'UE in materia di dovuta diligenza, come la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ("CSDDD") o il regolamento sul lavoro forzato? (NUOVA)

Un operatore può utilizzare un sistema di dovuta diligenza istituito a norma del regolamento ai fini della conformità agli obblighi giuridici stabiliti da altre normative pertinenti dell'UE. Ad esempio, il processo di dovuta diligenza in tre fasi previsto dal regolamento può essere utile ai fini del rispetto di determinati requisiti della direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ("CSDDD") e del regolamento sul lavoro forzato, benché l'ambito di applicazione e i requisiti di queste due normative differiscano.

A norma del regolamento sulla deforestazione, ai fini della valutazione della conformità dei prodotti interessati all'articolo 3 dello stesso il processo di dovuta diligenza comprende la raccolta di informazioni, la valutazione del rischio e le misure di attenuazione. Tali elementi sono previsti anche dalla CSDDD, che tuttavia richiede ulteriori elementi di dovuta diligenza, quali un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi e l'istituzione di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo. La Commissione pubblicherà orientamenti sulla CSDDD conformemente all'articolo 19 della stessa. La data di applicazione delle misure a norma della CSDDD è il 26 luglio 2029 (articolo 37, paragrafo 1, CSDDD).

Il regolamento sul lavoro forzato si applica a decorrere dal 14 dicembre 2027 (articolo 39 del regolamento sul lavoro forzato) e vieta agli operatori economici l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato o l'esportazione di tali prodotti dal mercato dell'Unione. Ciò vale anche per gli operatori economici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Contrariamente al regolamento sulla deforestazione, il regolamento sul lavoro forzato non impone obblighi di dovuta diligenza. Tuttavia il dovere di diligenza potrebbe contribuire a individuare, attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento. Per agevolare il rispetto del regolamento sul lavoro forzato, la Commissione pubblicherà orientamenti sul dovere di diligenza per affrontare i rischi di lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento. Tale processo comprende elementi aggiuntivi, ma comporta anche la raccolta di informazioni, la valutazione dei rischi e l'attenuazione dei rischi del lavoro forzato.

5.2. Chi può incaricare un "mandatario"? (AGGIORNATA)

A norma dell'articolo 6 del regolamento sulla deforestazione, gli operatori possono incaricare un mandatario di presentare per loro conto una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata. In tal caso gli operatori manterranno la responsabilità della conformità dei prodotti interessati.

Se l'operatore è una persona fisica o una microimpresa può incaricare il successivo operatore o commerciante della catena di approvvigionamento di agire in qualità di mandatario, purché non sia una persona fisica o una microimpresa. In tal caso l'operatore mandante mantiene la responsabilità della conformità del prodotto.

A norma dell'articolo 2, punto 22), il mandatario deve essere stabilito nell'UE e deve aver ricevuto un mandato scritto da un operatore.

5.2.1. Chi è un mandatario? Un mandatario può rappresentare più operatori? Quali obblighi del regolamento sulla deforestazione può adempiere un mandatario? (AGGIORNATA)

Il mandatario è una persona fisica o giuridica che agisce a nome di un operatore presentando per suo conto una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata (articolo 6). A norma dell'articolo 2, punto 22), il mandatario deve essere stabilito nell'Unione e ricevere un mandato scritto da un operatore per poter agire per suo conto. In linea di principio, qualsiasi persona fisica o giuridica (privata o pubblica) stabilita nell'UE può agire in qualità di mandatario, indipendentemente dal fatto che partecipi

attivamente o meno a una catena di approvvigionamento. Un mandatario può essere, ad esempio, una cooperazione d'impresa o un'associazione (cfr. domande 3.20 e 3.22), un'autorità nazionale o regionale che non è un'autorità competente di cui al regolamento sulla deforestazione, o un soggetto facente parte della catena di approvvigionamento.

Quando presentano le dichiarazioni di dovuta diligenza o le dichiarazioni semplificate, i mandatarî devono registrarsi nel sistema di informazione scegliendo il ruolo "rappresentante operatore". Tale ruolo consente ai mandatarî di essere autenticati con le proprie credenziali e di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate per conto dei loro clienti. Un mandatario può essere incaricato da più operatori se i requisiti di cui sopra sono soddisfatti. Al momento della presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata, nei campi si inseriscono i dati dell'operatore, consentendo così l'identificazione univoca dell'operatore rappresentato.

Anche se una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata è presentata da un mandatario, l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza resta in capo all'operatore, che di conseguenza mantiene la responsabilità della conformità dei prodotti interessati all'articolo 3.

Se è una persona fisica o una microimpresa, un operatore può incaricare il successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di mandatario (cfr. articolo 6, paragrafo 3).

5.3. Le imprese possono esercitare la dovuta diligenza per conto delle proprie controllate? (AGGIORNATA)

L'organizzazione interna e la politica di dovuta diligenza di un gruppo societario (una società madre e le sue controllate) non sono disciplinate dal regolamento. L'operatore che immette sul mercato dell'UE o esporta un prodotto interessato è responsabile della conformità del prodotto e della conformità generale al regolamento. Pertanto è suo il nome che deve essere indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza e sua rimane la piena responsabilità ai sensi del regolamento. Ulteriori informazioni concernenti in che misura gli obblighi di dovuta diligenza sono individuali sono reperibili nella sentenza C-117/24 del 13 novembre 2025, che tratta del regolamento UE sul legno.

5.4. Quali sono i miei obblighi in caso di reimportazione di un prodotto precedentemente esportato dall'UE? (NUOVA)

In generale, un importatore è un operatore (a monte) tenuto ad esercitare la dovuta diligenza e a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. L'importatore può essere considerato un "operatore a valle" solo se è in grado di dimostrare che i prodotti interessati che immette sul mercato dell'UE, o tutti i prodotti interessati ivi contenuti, sono già stati immessi sul mercato dell'UE in precedenza e pertanto sono stati oggetto di dovuta diligenza, e li vincola al regime doganale di "immissione in libera pratica". Solo in questo caso il reimportatore non è tenuto a esercitare la dovuta diligenza o a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

Gli obblighi dell'operatore a valle si limitano invece a verificare e, su richiesta, a fornire prove alle autorità competenti che dimostrino che di fatto il prodotto importato è stato precedentemente immesso sul mercato dell'UE ed esportato prima dell'effettiva immissione

in libera pratica. In assenza di tali informazioni, il prodotto è considerato importato nell'UE per la prima volta, per cui l'operatore deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

Tra gli esempi di prove a sostegno ai fini della dimostrazione di cui sopra figurano le dichiarazioni doganali, i contratti (tra altre parti o che coinvolgono il reimportatore), i documenti di ordine del prodotto, i documenti di accompagnamento delle spedizioni, comprese le CMR (convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), la polizza di carico, le bolle di consegna, la lettera di trasporto aereo, le fatture e qualsiasi altra documentazione credibile che possa essere collegata direttamente al prodotto interessato.

In dogana, il reimportatore indica il numero o i numeri di riferimento ricevuti dal fornitore o dai fornitori nella dichiarazione doganale. Se non sono stati forniti numeri di riferimento, il reimportatore può utilizzare un **numero di riferimento convenzionale**, che sarà comunicato dalla Commissione per l'uso nella dichiarazione doganale presentata per la reimportazione. Le autorità competenti saranno informate in merito all'uso del numero di riferimento convenzionale per la dichiarazione di dovuta diligenza in dogana e potranno adottare ulteriori misure di monitoraggio, verifica e controllo.

Quanto sopra si applica anche quando il prodotto importato contiene prodotti interessati che sono stati precedentemente esportati dal mercato dell'UE e sono stati oggetto di dovuta diligenza (ad esempio: il cacao in grani è esportato dall'UE verso un paese terzo per la fabbricazione del cioccolato e il cioccolato è successivamente immesso in libera pratica nell'UE).

Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

5.5. Quali sono i regimi doganali interessati?

I prodotti interessati vincolati a regimi doganali diversi dall'"immissione in libera pratica" o dall'"esportazione" (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, ecc.) non sono soggetti al regolamento.

5.6. È necessario lo sdoganamento per immettere sul mercato prodotti non fabbricati nell'UE?

In tale contesto una dichiarazione doganale sarebbe un documento sufficiente?

Sì, l'immissione sul mercato di materie prime interessate o di prodotti interessati fabbricati al di fuori dell'UE richiede lo sdoganamento prima dell'immissione sul mercato. In tale contesto, solo una dichiarazione doganale (non una polizza di carico né un altro documento commerciale o logistico) sarebbe considerata una prova adeguata, se può essere direttamente collegata al prodotto in questione.

5.6.1. In che modo il regolamento si applica alle esportazioni e quali sono gli obblighi degli esportatori? (NUOVA)

Secondo le definizioni di cui all'articolo 2, punti da 15) a 15 ter), chiunque esporti un prodotto interessato nel corso di un'attività commerciale è un "operatore" o un "operatore a valle", a seconda che il prodotto sia già stato immesso sul mercato dell'UE in precedenza da un altro soggetto che si qualifica o meno come operatore (a monte) (cfr. domanda 3.1 per maggiori informazioni su tali ruoli).

Se l'esportatore si qualifica come "operatore", si applicano obblighi standard a seconda delle dimensioni dell'operatore (micro o piccolo operatore primario o impresa che non è un micro o piccolo operatore primario). All'esportazione, il numero di riferimento o l'identificativo della dichiarazione deve essere messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'esportazione del prodotto interessato (articolo 26, paragrafo 4).

Nel caso di un operatore a valle che esporta un prodotto interessato, non è necessario fornire alle autorità doganali all'atto dell'esportazione un numero di riferimento o identificativo della dichiarazione (cfr. articolo 26, paragrafo 4); è invece possibile utilizzare un apposito codice certificato TARIC che esenterà gli operatori a valle dal fornire numeri di riferimento o identificativi della dichiarazione.

Esempio 1: l'impresa A acquista chicchi di caffè dal fornitore S sul mercato europeo e successivamente li esporta. A è un operatore a valle (S, o uno dei suoi fornitori, è a monte), per cui non è tenuto a fornire un numero di riferimento all'esportazione, ma può utilizzare un apposito codice certificato TARIC.

Esempio 2: l'impresa B importa cacao e lo trasforma in cioccolato destinato all'esportazione. Al punto di esportazione, l'impresa B può essere considerata un operatore a valle, per cui non è tenuta a fornire un numero di riferimento al momento dell'esportazione, ma può utilizzare un apposito codice certificato TARIC (cfr. domanda 3.8 per il duplice ruolo che un soggetto può svolgere operando nella trasformazione e le relative implicazioni).

5.7. Qual è il ruolo dei sistemi di certificazione o verifica? (AGGIORNATA)

I sistemi di certificazione possono essere utilizzati dai soggetti facenti parte della catena di approvvigionamento per contribuire alla valutazione del rischio, purché la certificazione comprenda le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi previsti dal regolamento. Gli operatori saranno comunque tenuti a esercitare la dovuta diligenza e continueranno a rispondere di eventuali violazioni.

Il documento di orientamento della Commissione europea fornisce ulteriori spiegazioni sul ruolo delle certificazioni e dei sistemi di verifica da parte di terzi nella valutazione del rischio e nell'attenuazione del rischio.

5.8. Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione? (AGGIORNATA)

Per quanto tempo l'operatore deve conservare la documentazione utilizzata per l'esercizio della dovuta diligenza? Gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti devono

conservare le informazioni sui prodotti interessati che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'UE o che esportano? Quale momento è considerato l'inizio di questo periodo di conservazione? (AGGIORNATA)

Gli operatori devono raccogliere, organizzare e conservare per cinque anni dalla data di immissione sul mercato dell'UE delle materie prime e dei prodotti interessati, o della loro esportazione, le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9, corredate di elementi di prova. Sulla base delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 3, gli operatori devono essere in grado di dimostrare come è stata esercitata la dovuta diligenza e quali misure di attenuazione sono state messe in atto nel caso in cui sia stato individuato un rischio. La documentazione pertinente relativa a tali misure deve essere conservata per almeno cinque anni dopo l'esercizio della dovuta diligenza. Gli operatori devono inoltre tenere un registro delle dichiarazioni di dovuta diligenza per cinque anni a partire dalla data di presentazione della dichiarazione nel sistema di informazione, che precede la data di immissione del prodotto sul mercato dell'UE o della sua esportazione.

Gli operatori a valle e i commercianti devono conservare le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi della dichiarazione se il fornitore è un operatore, per almeno cinque anni a decorrere dalla data di messa a disposizione sul mercato dell'UE dei prodotti interessati.

5.9. Quali sono i criteri per i "prodotti che presentano un rischio trascurabile"?

Il "rischio trascurabile" è il livello di rischio che si applica ai prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'UE o esportati dall'UE se, sulla base di una valutazione completa delle informazioni sia generali sia specifiche al prodotto e, se necessario, dell'applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti non destano preoccupazioni quanto alla possibile non conformità all'articolo 3, lettera a) o b).

5.10. I "prodotti che presentano un rischio trascurabile" sono esenti?

Si può ritenere che la definizione di "rischio trascurabile" di cui all'articolo 2, punto 26), in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, preveda una deroga dal regolamento? (AGGIORNATA)

No. Gli operatori possono giungere a una conclusione in merito alla presenza di un "rischio trascurabile" (che costituisce una condizione preliminare per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'UE di prodotti interessati o per la loro esportazione) solo **a seguito dell'esercizio della dovuta diligenza** (a norma dell'articolo 4, paragrafo 1). L'esercizio della dovuta diligenza è un obbligo fondamentale degli operatori a norma del regolamento e non è soggetto ad alcuna esenzione.

Si noti che l'elemento "rischio trascurabile" non si applica alle materie prime (il regolamento non contiene uno "status di rischio" per ciascuna materia prima).

5.11. Alcune materie prime provenienti da un determinato paese potrebbero essere considerate come caratterizzate da un "rischio trascurabile"?

L'olio di palma, la gomma, il caffè, il cacao o il legname provenienti da un determinato paese potrebbero essere considerati caratterizzati da un "rischio trascurabile"?

No. Cfr. la domanda precedente.

5.12. Al momento del controllo della conformità al requisito "a deforestazione zero", su quale periodo dovrebbero vertere i controlli?

La valutazione per stabilire se la materia prima ha contribuito alla deforestazione è svolta in modo retrospettivo, per determinare se il terreno coltivato era una foresta (ai sensi della definizione di cui all'articolo 2) dopo la data limite del regolamento (ossia il 31 dicembre 2020).

5.13. Quali sono i prodotti per i quali gli operatori sarebbero tenuti a fornire una documentazione nel contesto dei loro obblighi di dovuta diligenza?

La documentazione è richiesta solo per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (codici SA elencati nell'allegato I). Non è richiesta alcuna documentazione per gli articoli prodotti con materie prime che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (ossia che non sono elencate nell'allegato I).

5.14. Quando dovranno presentare le prime relazioni annuali previste dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento gli operatori non PMI? (AGGIORNATA)

Il regolamento sarà applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2026 (ad eccezione della maggior parte dei micro e piccoli operatori, per i quali la data è il 30 giugno 2027). L'articolo 12, paragrafo 3, impone alle imprese interessate di pubblicare una relazione annuale sulle attività intraprese per conformarsi alle prescrizioni del regolamento. Poiché il 2027 sarà il primo anno di applicazione del regolamento, la prima relazione (relativa al 2027) dovrà essere pubblicata dopo il 30 dicembre 2027.

Le imprese che hanno già comunicato gli elementi pertinenti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, nel contesto dei propri obblighi di comunicazione ai sensi di altre normative pertinenti dell'UE (come la direttiva dell'UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità⁷ o la direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità) non sono tenute a ripetere la comunicazione.

⁷ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>), modificata dalla Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (GU L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj>).

5.15. (SOPPRESSA)

5.16. La dovuta diligenza dovrà essere esercitata seguendo un formato o una serie di domande prestabiliti?

No. Gli operatori devono rispettare i loro obblighi in materia di dovuta diligenza conformemente agli articoli 8, 9, 10 e 11. Il raggiungimento di un livello di rischio nullo o trascurabile è una condizione preliminare per l'immissione/l'esportazione dei prodotti interessati sul/dal mercato dell'UE.

Si noti che la dovuta diligenza non è una mera formalità. Può quindi dipendere dal contesto specifico e dalla catena di approvvigionamento, a condizione che siano prese in considerazione le diverse fasi del dovere di diligenza descritte nel regolamento (ossia obbligo di informazione, valutazione e attenuazione del rischio, conformemente agli articoli 9, 10 e 11, a meno che non si applichi l'articolo 13).

5.17. Gli operatori (e/o i loro mandatarî), gli operatori a valle e i commercianti che desiderano immettere, mettere a disposizione o esportare prodotti interessati sul/dal mercato dell'UE devono registrarsi nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Gli operatori devono registrarsi prima di presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza. In alternativa, possono richiedere i servizi di un mandatario (che, a sua volta, deve essere registrato nel sistema in quanto tale). Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI sono legalmente tenuti a registrarsi nel sistema a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

5.18. La Commissione pubblicherà ulteriori dettagli sugli strumenti di immagini satellitari da utilizzare per verificare la conformità dei prodotti interessati (ad esempio, per quanto riguarda la risoluzione minima)? (AGGIORNATA)

Sebbene gli strumenti di immagini dallo spazio possano aiutare notevolmente gli operatori nell'adempimento dei loro obblighi di dovuta diligenza e le autorità competenti degli Stati membri nell'esecuzione dei controlli, il regolamento non impone l'uso di specifici strumenti di immagini satellitari, o soglie per la risoluzione delle immagini satellitari, per documentare l'assenza di deforestazione. Esempi di strumenti utili per valutare se i dati geospaziali coincidono con le foreste nelle mappe sono forniti nella domanda 9.10.6.

5.19. Con quale frequenza le dichiarazioni di dovuta diligenza devono essere presentate nel sistema di informazione e possono riguardare più spedizioni/partite? E per quanto riguarda le situazioni in cui i prodotti interessati sono immessi sul mercato in successione nell'arco di un certo periodo di tempo? (AGGIORNATA)

Una dichiarazione di dovuta diligenza può riguardare più partite fisiche/spedizioni di più prodotti diversi. In questi casi, l'operatore deve confermare di avere esercitato la dovuta diligenza per tutti i prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati e di avere riscontrato un rischio nullo o solo un rischio trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettera a) o b), (allegato II) e che si assume la responsabilità della conformità dei prodotti interessati all'articolo 3 (articolo 4, paragrafo 3).

Vi sono inoltre obblighi giuridici e considerazioni pratiche di cui bisogna tenere conto:

1. il quantitativo di tutti i prodotti interessati immessi sul mercato dell'Unione o esportati deve essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 3, lettera c) e tale dichiarazione deve essere presentata prima che le partite/spedizioni di prodotti interessati siano immesse sul mercato o esportate (articolo 4, paragrafo 2);
2. una volta che il quantitativo di prodotti oggetto della dichiarazione di dovuta diligenza è stato completamente immesso sul mercato o esportato, lo stesso operatore deve presentare una nuova dichiarazione per le quantità supplementari;
3. a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, gli operatori sono tenuti a riesaminare il proprio sistema di dovuta diligenza una volta all'anno. Pertanto una dichiarazione di dovuta diligenza non deve riguardare spedizioni/partite per un periodo superiore a un anno a partire dal momento della presentazione della dichiarazione. Inoltre un periodo di tempo più lungo potrebbe rendere difficile dimostrare la corrispondenza tra i prodotti dichiarati e i prodotti effettivamente (destinati ad essere) immessi sul mercato o esportati;
4. con una dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza per tutti i prodotti interessati, congiuntamente o individualmente, destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati e che il rischio che i prodotti interessati siano non conformi è nullo o trascurabile. Pertanto, in linea di principio, una dichiarazione di dovuta diligenza dovrebbe riguardare le materie prime che sono già state prodotte, ossia coltivate, raccolte, ottenute o allevate negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione. In altre parole, in linea di principio gli operatori dovrebbero poter collegare una dichiarazione di dovuta diligenza a materie prime esistenti. In deroga a tale norma, quando si rifornisce da appezzamenti o stabilimenti stabili che presentano condizioni invariate in termini di legalità e assenza di deforestazione o degrado forestale, l'operatore può esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza prima della raccolta. D'altro canto, non è necessario che il singolo prodotto che sarà immesso sul mercato sia già stato fabbricato: ad esempio, nel caso di una dichiarazione di dovuta diligenza riguardante mobili in legno, mentre gli alberi avrebbero dovuto essere già raccolti al momento della presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza per i mobili, non è necessario che i mobili siano già stati fabbricati;
5. le quantità dei prodotti indicate nella dichiarazione di dovuta diligenza devono corrispondere alle quantità che sono state oggetto di dovuta diligenza da parte dell'operatore e che sono destinate a essere immesse sul mercato dell'UE o esportate. Ciò implica che un prodotto non deve essere coperto da più dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dalla stessa persona. Se una persona non sa quali prodotti saranno venduti sul mercato dell'UE e quali saranno esportati al momento della presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza, è possibile dichiarare tutti i prodotti con una dichiarazione di dovuta diligenza per "esportazione" e conservare la documentazione attestante le quantità corrispondenti. Su richiesta dell'autorità competente, gli operatori devono essere in grado di dimostrare tale corrispondenza nel proprio sistema di dovuta diligenza istituito a norma dell'articolo 12 del regolamento. A meno che non si applichi la dovuta diligenza semplificata (articolo 13), l'operatore deve dimostrare che il rischio di non conformità (per quanto riguarda il requisito di deforestazione zero e il requisito di legalità) è stato valutato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, per tutti i prodotti e che tale rischio è trascurabile per

tutti i prodotti dichiarati. Una documentazione adeguata che dimostri la corrispondenza di cui sopra deve essere conservata per cinque anni a decorrere dalla data dell'(ultima) immissione sul mercato, e messa a disposizione dell'autorità competente su richiesta (articolo 9). Se la quantità indicata nella dichiarazione di dovuta diligenza non è stata completamente immessa sul mercato o esportata, l'operatore deve tenere registri adeguati che spieghino la differenza tra la quantità dichiarata e la quantità effettivamente immessa sul mercato o esportata e che devono essere conservati per cinque anni e messi a disposizione dell'autorità competente su richiesta (articolo 9);

6. le dimensioni di una singola dichiarazione di dovuta diligenza con i dati di geolocalizzazione devono rispettare il limite pratico stabilito per il caricamento nel sistema di informazione (25 MB);
7. una dichiarazione di dovuta diligenza riguardante più partite/spedizioni presenta una maggiore complessità, che può aumentare il rischio di non conformità per l'operatore. Questi si assume la piena responsabilità della conformità di tutte le partite/spedizioni e delle informazioni contenute nella dichiarazione di dovuta diligenza, compreso il paese di produzione e la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti. La maggiore complessità può essere rilevante per l'approccio basato sul rischio utilizzato dalle autorità competenti per individuare i controlli da effettuare (articolo 16). Se del caso, a tutti i prodotti interessati oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza, compresi quelli contenuti in partite/spedizioni distinte, potrebbero applicarsi misure provvisorie o misure in caso di non conformità.

5.20. Qual è la data ultima per la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza o della dichiarazione semplificata? (AGGIORNATA)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento l'operatore esercita la dovuta diligenza conformemente all'articolo 8 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che sono conformi all'articolo 3.

Per i **prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione** (importazione) o **che escono dal mercato dell'Unione** (esportazione), il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza è messo a disposizione delle autorità doganali. A tal fine, la persona che presenta la dichiarazione doganale (nota come "dichiarante in dogana") include il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza nella dichiarazione doganale presentata per il prodotto interessato, a norma dell'articolo 26 del regolamento. È pertanto d'obbligo presentare la dichiarazione di dovuta diligenza e ottenere il suo numero di riferimento prima della presentazione della dichiarazione doganale⁸. Lo stesso vale per la presentazione della dichiarazione semplificata prima della prima immissione sul mercato o dell'esportazione da parte di un micro o piccolo operatore primario.

⁸ A medio e lungo termine, gli operatori potranno presentare contemporaneamente le loro dichiarazioni doganali e la dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta di una possibilità ancora non applicabile e quindi per il momento non è trattata nel presente documento. A tempo debito saranno messi a disposizione orientamenti e domande ad hoc.

Se una dichiarazione di dovuta diligenza riguarda più spedizioni/partite, lo stesso numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza può essere indicato in diverse dichiarazioni doganali, purché siano rispettati gli obblighi giuridici del regolamento. È altresì possibile includere più numeri di riferimento di dichiarazioni di dovuta diligenza in un'unica dichiarazione doganale.

Per le materie prime **prodotte all'interno dell'UE e per altri casi di prodotti immessi sul mercato interno dell'UE**, la data esatta di immissione sul mercato dovrebbe essere considerata il momento in cui 1. il prodotto è fisicamente disponibile sul mercato dell'Unione (ossia la materia prima è stata prodotta e, nel caso di un prodotto derivato, il prodotto è stato fabbricato), 2. due o più persone fisiche o giuridiche concludono un accordo in cui l'operatore si impegna a fornire il prodotto in questione e 3. in caso di fornitura fisica o consegna del prodotto, il processo di consegna è iniziato (ad esempio avviando il carico dei prodotti interessati sull'autocarro o sulla nave). Tale accordo contrattuale potrebbe prevedere la fornitura a titolo oneroso o gratuito.

Per illustrare con un esempio nel settore forestale relativo alla vendita di tronchi, la dichiarazione di dovuta diligenza (o una dichiarazione semplificata prima della prima immissione sul mercato da parte di un micro o piccolo operatore primario) deve essere **presentata al più tardi** quando sono soddisfatti tre elementi: i) i ceppi raccolti sono disponibili e ii) un contratto di acquisto/fornitura dei ceppi raccolti è finalizzato concordando la fornitura a un soggetto terzo, ad esempio una segheria, e iii) i ceppi sono caricati su un autocarro per la consegna. La fornitura dei ceppi non richiede necessariamente la consegna fisica del prodotto. In assenza di fornitura fisica, solo gli elementi i) e ii) costituiscono il momento dell'immissione sul mercato in uno scenario nazionale.

5.21. Qual è la prima data utile per presentare la dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata? (AGGIORNATA)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento l'operatore esercita la dovuta diligenza conformemente all'articolo 8 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che sono conformi all'articolo 3.

La dichiarazione di dovuta diligenza può essere presentata subito dopo avere esercitato la dovuta diligenza e non appena sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la presentazione (compresa la quantità che si prevede di immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare). Va inoltre osservato che, come indicato nella domanda 5.19, una dichiarazione di dovuta diligenza non dovrebbe riguardare spedizioni/partite per un periodo superiore a un anno dal momento della presentazione della dichiarazione.

Poiché la dichiarazione semplificata può essere presentata prima di esercitare la dovuta diligenza, è prevista una certa flessibilità quanto alla prima data in cui può avvenire la presentazione (per l'ultima data cfr. domanda 5.20).

5.22. (SOPPRESSA)

oooo

6. Valutazione comparativa e partenariati

6.1. Cosa s'intende per valutazione comparativa dei paesi? (AGGIORNATA)

Il sistema di valutazione comparativa gestito dalla Commissione classifica i paesi, o parti di essi, in tre categorie (ad alto rischio, a rischio standard e a basso rischio) in base al livello di rischio che in tali paesi si producano materie prime che non sono a deforestazione zero.

I criteri per l'individuazione dello stato di rischio dei paesi o di parti di essi sono definiti all'articolo 29 del regolamento. L'articolo 29, paragrafo 2, impone alla Commissione di elaborare un sistema e di pubblicare l'elenco dei paesi, o parti di paesi, che presentano un rischio basso o alto. Tale classificazione è basata su un'analisi di valutazione oggettiva e trasparente di criteri quantitativi e qualitativi, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche, di fonti di informazione riconosciute a livello internazionale e di informazioni verificate sul campo.

6.2. Quale sarà la metodologia impiegata? (AGGIORNATA)

I principi fondamentali della metodologia per la valutazione comparativa sono illustrati nell'allegato del quadro strategico per l'impegno nella cooperazione internazionale, pubblicato dalla Commissione il 2 ottobre 2024⁹.

La metodologia della Commissione è saldamente radicata nell'impegno a favore dell'equità, dell'obiettività e della trasparenza. Si basa su criteri quantitativi fondati su prove scientifiche e sugli ultimi dati disponibili riconosciuti a livello internazionale, tratti principalmente dalla valutazione delle risorse forestali mondiali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Concentrandosi su questi fattori misurabili, la Commissione garantisce che il processo di classificazione sia basato su dati solidi, adottando nel contempo una metodologia di valutazione qualitativa, ove pertinente. La metodologia utilizzata per il sistema di analisi comparativa è presentata in un documento di lavoro dei servizi della Commissione¹⁰.

⁹ Comunicazione della Commissione sul quadro strategico per l'impegno nella cooperazione internazionale nel contesto del regolamento (UE) 2023/1115, C/2024/6604.

¹⁰ Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento sulla deforestazione

6.3. Lo sviluppo del sistema di valutazione comparativa a norma del regolamento dell'UE sulla deforestazione è periodicamente presentato nelle riunioni della piattaforma multilaterale per combattere la deforestazione e in altre riunioni pertinenti. In che modo i portatori di interessi possono contribuire?

In che modo i paesi produttori e gli altri portatori di interessi possono contribuire al processo di valutazione comparativa e come saranno valutate, verificate e utilizzate le informazioni fornite dai paesi produttori e da altri portatori di interessi?

A norma dell'articolo 29, paragrafo 5, la Commissione è tenuta ad avviare un dialogo specifico con tutti i paesi classificati ad alto rischio o che rischiano di essere classificati come tali con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio. Tale dialogo permetterà ai paesi partner di fornire ulteriori informazioni pertinenti e di collaborare a stretto contatto con l'UE in vista del completamento della classificazione.

6.4. I paesi possono condividere i dati pertinenti con la Commissione?

I paesi possono condividere con la Commissione i dati che ritengono pertinenti per l'attuazione di questo regolamento (come i dati sui tassi di deforestazione e degrado forestale)? In caso affermativo, possono farlo al di fuori del quadro del dialogo specifico previsto dall'articolo 29, paragrafo 5?

Sebbene questo regolamento non imponga ai paesi terzi l'obbligo di condividere i dati pertinenti con l'UE, i paesi che lo desiderano sono liberi di condividere tali dati con l'UE in qualsiasi momento a partire dall'entrata in vigore del regolamento. Possono farlo indipendentemente dal fatto che il paese sia impegnato in un dialogo specifico con l'UE, ad esempio a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, di questo regolamento sulla valutazione comparativa o in un contesto diverso.

Inoltre la Commissione dialoga con molti paesi, in particolare quelli che hanno un commercio significativo con l'UE di materie prime contemplate dal regolamento. Tali dialoghi rappresentano anche un'opportunità per condividere dati e informazioni pertinenti.

6.5. Saranno presi in considerazione i rischi connessi alla legalità?

La valutazione comparativa terrà conto dei rischi connessi alla legalità, nonché della deforestazione e del degrado forestale? In che modo la legislazione e le politiche forestali dei paesi produttori, in particolare per quanto riguarda la "deforestazione legale", saranno valutate/prese in considerazione durante il processo di valutazione comparativa?

L'elenco dei criteri per la valutazione comparativa è definito all'articolo 29 del regolamento. La valutazione della Commissione si baserà su un'analisi di valutazione oggettiva e trasparente, basata sui criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4. I criteri quantitativi pertinenti sono: a) il tasso di deforestazione e di degrado forestale, b) il tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate e c) le tendenze di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.

Come previsto dal regolamento, la valutazione può anche tener conto di altri criteri, tra cui: a) le informazioni fornite dai governi e da terzi (ONG, industria); b) accordi e altri strumenti

tra il paese in questione e l'Unione e/o i suoi Stati membri che affrontano la deforestazione e il degrado forestale; c) l'esistenza di strumenti legislativi nazionali volti a combattere la deforestazione e il degrado forestale e la garanzia del loro rispetto; d) la disponibilità di dati trasparenti nel paese; e) se del caso, l'esistenza, il rispetto o l'effettiva garanzie del rispetto delle leggi a tutela dei diritti dei popoli indigeni; g) sanzioni internazionali imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o esportazioni delle materie prime interessate e dei prodotti interessati; ecc.

6.6. Quale sostegno viene fornito ai paesi produttori e ai piccoli proprietari terrieri?

Come vengono sostenuti i paesi produttori e i piccoli proprietari terrieri affinché producano prodotti conformi al regolamento? In che modo possiamo garantire che i piccoli proprietari terrieri non siano esclusi dalle catene di approvvigionamento?

L'UE e i suoi Stati membri stanno intensificando il dialogo con i paesi partner, tanto con i paesi consumatori quanto con quelli produttori, al fine di combattere congiuntamente la deforestazione e il degrado forestale, anche attraverso un'iniziativa Team Europa (TEI) globale sulle catene del valore a deforestazione zero. I partenariati e i meccanismi di cooperazione nell'ambito della TEI sosterranno i paesi nella lotta alla deforestazione e al degrado forestale laddove sia stata individuata un'esigenza specifica e vi sia una richiesta di cooperazione, ad esempio per consentire ai piccoli proprietari terrieri e alle imprese di garantire una collaborazione esclusiva con catene di approvvigionamento a deforestazione zero. La Commissione ha già finanziato progetti finalizzati alla diffusione di informazioni, alla sensibilizzazione e alla risoluzione di questioni tecniche attraverso seminari destinati ai piccoli proprietari terrieri nei paesi terzi più colpiti.

Cfr. regolamento sulla deforestazione come opportunità per i piccoli proprietari terrieri.

6.7. Quali sono i diversi elementi dell'iniziativa Team Europa?

Come interagiscono i diversi elementi dell'iniziativa Team Europa: il polo, il progetto "Agricoltura sostenibile per gli ecosistemi forestali" (SAFE), i progetti e gli strumenti FPI previsti in questo contesto, ma anche quelli pertinenti nel contesto più ampio, ad esempio a livello regionale? In che modo saranno evitati doppioni?

L'iniziativa Team Europa sulle catene del valore a deforestazione zero è uno sforzo congiunto dell'UE e dei suoi Stati membri volto a sostenere le ambizioni globali di dissociare la produzione agricola dalla deforestazione in partenariato con vari portatori di interessi in Africa, Asia e America latina (bilancio attuale 86 milioni di EUR). Attraverso le attività e i progetti faro di questa iniziativa, l'UE e i suoi Stati membri promuovono la transizione inclusiva e giusta verso catene del valore sostenibili, in particolare per i piccoli proprietari terrieri e i paesi a basso reddito. A tal fine aiutano i governi partner a creare condizioni quadro favorevoli affinché le imprese adottino misure per ridurre al minimo la deforestazione, a ridurre i rischi in catene del valore complesse e ad attirare gli investimenti del settore privato nelle imprese agroalimentari sostenibili. L'iniziativa sostiene inoltre i piccoli proprietari terrieri nella conservazione delle foreste e aiuta le popolazioni indigene e le comunità locali a tutelare i loro diritti.

Il polo di questa iniziativa Team Europa ("Polo deforestazione zero") fornisce ai paesi partner informazioni e attività di sensibilizzazione in merito alle catene del valore a deforestazione zero e gestisce le conoscenze al fine di coordinare i pertinenti progetti preesistenti dell'UE e degli Stati membri, con le prossime attività dedicate agli obiettivi della TEI. In tal modo è possibile allineare in maniera più efficace le diverse attività della TEI sulle catene del valore a deforestazione zero nei paesi produttori, individuare le lacune ed evitare le ridondanze.

Il progetto **Agricoltura sostenibile per gli ecosistemi forestali (SAFE)**¹¹ è il pilastro più importante della TEI per quanto riguarda la cooperazione (bilancio attuale di 65 milioni di EUR). Il progetto SAFE è attualmente in fase di attuazione in Brasile, Ecuador, Indonesia, Zambia, Repubblica democratica del Congo (RDC), Vietnam, Perù, Uganda, Camerun e Burundi. Il progetto SAFE sarà ulteriormente potenziato per coprire un maggior numero di paesi attraverso i prossimi contributi finanziari degli Stati membri. Il progetto si concentra sul sostegno ai piccoli proprietari terrieri nella transizione verso catene del valore sostenibili e a deforestazione zero, nonché sull'assistenza ai paesi produttori nella creazione di un contesto favorevole che consenta di conservare e ampliare l'accesso al mercato dell'UE. L'attuale durata del progetto SAFE va dal 2024 al 2028 e può essere estesa attraverso i contributi degli Stati membri alla TEI sulla deforestazione.

Lo **Strumento tecnico per le catene del valore a deforestazione zero** è uno strumento flessibile, disponibile su richiesta, che fornisce ai paesi produttori competenze in materia di requisiti tecnici, come la geolocalizzazione, la mappatura dell'uso del suolo e la tracciabilità, con particolare attenzione ai piccoli proprietari terrieri. Queste attività sono strettamente coordinate con le delegazioni dell'UE e allineate ai progetti preesistenti e a SAFE, al fine di creare sinergie ed evitare doppi.

6.8. In che modo l'iniziativa Team Europa si collega alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità? (AGGIORNATA)

Il polo della TEI collaborerà strettamente con il UE Due Diligence Navigator for Partner Countries¹² sulla CSDDD, in particolare per quanto riguarda le catene del valore agricole delle società molto grandi nell'ambito di applicazione della CSDDD e i piccoli proprietari terrieri in tali catene del valore che saranno interessati sia dal regolamento sulla deforestazione che dalla CSDDD.

6.9. Come possiamo attenuare il rischio che gli operatori evitino determinate catene di approvvigionamento o alcune regioni e paesi produttori considerati "ad alto rischio"?

Gli operatori che si approvvigionano da paesi o parti di paesi considerati a rischio standard e ad alto rischio sono soggetti agli obblighi ordinari in materia di dovuta diligenza. L'unica differenza è che le spedizioni da paesi ad alto rischio saranno soggette a un controllo rafforzato delle autorità competenti (il 9 % degli operatori che si approvvigionano da zone ad alto rischio). Pertanto non sono giustificati né attesi cambiamenti drastici delle catene di approvvigionamento. Inoltre la classificazione come paese ad alto rischio comporterà l'avvio di un dialogo mirato con la Commissione al fine di affrontare congiuntamente le cause

¹¹ [factsheet-tei-deforestation-free-value-chains-05122023_en.pdf](#).

¹² [EU Due Diligence Navigator for Partner Countries - International Partnerships](#).

profonde della deforestazione e del degrado forestale, con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio di tale paese.

6.10. Come sarà garantita la trasparenza dall'UE?

Il processo che conduce al sistema di valutazione comparativa sarà trasparente. Sulla piattaforma multilaterale per combattere la deforestazione, alla quale partecipano numerosi paesi terzi, insieme ai 27 Stati membri dell'UE, si terranno regolari aggiornamenti e consultazioni sulla metodologia per la valutazione comparativa. La Commissione fornirà aggiornamenti sull'approccio seguito e sulla metodologia utilizzata.

Inoltre, in conformità degli obblighi previsti dal regolamento, la Commissione avvierà un dialogo specifico con tutti i paesi classificati ad alto rischio o che rischiano di essere classificati come tali (prima di procedere alla classificazione), con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio. Ciò consentirà di evitare l'annuncio improvviso di status di rischio e sarà possibile avviare un dialogo più approfondito. Tale dialogo offrirà ai paesi produttori l'opportunità di fornire ulteriori informazioni pertinenti.

oooo

7. Attuazione digitale (il sistema di informazione del regolamento sulla deforestazione)

7.1. Cosa s'intende per sistema di informazione e per "sportello unico dell'UE"?

Il sistema di informazione è il sistema informatico che contiene le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti per conformarsi alle prescrizioni del regolamento. Il sistema di informazione è operativo e fornisce agli utilizzatori le funzionalità elencate all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento. Le sue funzionalità sono ulteriormente definite in un regolamento di esecuzione della Commissione¹³.

L'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 fornisce un quadro che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici doganali e quelli non doganali, come il sistema di informazione istituito dall'articolo 33 del regolamento sulla deforestazione. La componente centrale dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, nota come sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU CSW-CERTEX), interconetterà il sistema di informazione con i sistemi doganali nazionali e consentirà la condivisione e il trattamento dei dati presentati alle autorità doganali e non doganali dagli operatori economici. Lo sportello unico dell'UE per le dogane garantirà quindi la condivisione delle informazioni in tempo reale e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità cui spetta far applicare le formalità non doganali, anche nel settore della protezione dell'ambiente.

¹³ Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione è attualmente in fase di modifica; il riferimento al regolamento modificato sarà aggiunto non appena disponibile.

7.2. Di quali garanzie di sicurezza dei dati disporranno?

Il sistema di informazione e, successivamente, la sua interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane saranno allineati alle disposizioni pertinenti e applicabili in termini di protezione dei dati e garanzie di cibersecurity. In linea con la politica di apertura dei dati dell'Unione, la Commissione deve rendere accessibile al pubblico la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità. Tali serie di dati saranno adeguatamente aggregate e rese anonime.

7.3. Come possono registrarsi gli operatori, gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI? (AGGIORNATA)

Che cosa possono utilizzare gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti come numero di identificazione/numero di registrazione dell'impresa per il sistema di informazione? In che modo devono registrarsi nel sistema di informazione gli operatori/operatori a valle/commercianti nazionali che non dispongono di numeri EORI e che potrebbero non avere partite IVA?

Gli operatori che importano o esportano materie prime e prodotti interessati devono fornire il loro **numero di registrazione e identificazione degli operatori economici** (EORI) valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord (XI) al momento della registrazione nel sistema di informazione. I soggetti nazionali, compresi gli operatori, gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI, che non dispongono di un numero EORI possono registrarsi mediante uno degli altri identificativi univoci supportati dal sistema di informazione, quali il numero di partita IVA, il codice fiscale o, in alcuni casi, il Global Location Number (o codice GLN) o altri identificativi nazionali selezionabili da un menù a tendina, che consentono l'identificazione univoca e individuale dell'operatore o del commerciante.

7.4. Il sistema può memorizzare dati utilizzati di frequente? (AGGIORNATA)

Sarà possibile "memorizzare" dati utilizzati di frequente (ad esempio codici SA e nomi scientifici utilizzati di frequente) nel sistema di informazione, in modo che possano essere facilmente inseriti automaticamente e non debbano essere nuovamente inseriti per ogni nuova dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata?

Al momento il sistema di informazione non prevede questa funzionalità. Sarà tuttavia possibile duplicare le dichiarazioni di dovuta diligenza o le dichiarazioni semplificate già redatte o presentate, riducendo così il tempo necessario per compilare una nuova dichiarazione. Spetterà agli operatori e ai commercianti apportare le modifiche necessarie alla dichiarazione duplicata per garantirne la conformità. È inoltre previsto un pulsante "importare" che consentirà agli operatori economici di importare le informazioni relative al luogo di produzione da un file GeoJSON predefinito.

7.5. Il sistema può aiutare gli agricoltori a identificare la geolocalizzazione? Saranno disponibili ortofoto o immagini satellitari per lo strumento cartografico nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Il sistema di informazione funge da archivio delle dichiarazioni semplificate e delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Il sistema di informazione utilizza Open Street Map (OSM) come fonte per archiviare informazioni geografiche relative a vari paesi inseriti nel sistema. Non è però uno strumento completo del sistema di informazione geografica (GIS) con funzionalità avanzate come immagini satellitari di background. Il sistema offre funzionalità per selezionare, inserire, adeguare e visualizzare le coordinate di geolocalizzazione. Sebbene il sistema di informazione fornisca agli utilizzatori una piattaforma per gestire i propri dati di geolocalizzazione, gli utilizzatori che lo desiderano possono verificare l'accuratezza delle loro informazioni di geolocalizzazione utilizzando altri strumenti e risorse, tra cui servizi cartografici online gratuiti.

7.6. È possibile modificare una dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)

A norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione¹⁴, il ritiro o la modifica di una dichiarazione di dovuta diligenza presentata è possibile nelle 72 ore successive alla messa a disposizione per l'utilizzatore, nel sistema di informazione, del numero di riferimento per la dichiarazione di dovuta diligenza. Il ritiro o la modifica non sarà possibile se il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza è già stato utilizzato in una dichiarazione doganale, se il prodotto corrispondente è già stato immesso o messo a disposizione sul mercato dell'UE o esportato o, se l'operatore ha ricevuto la notifica dell'intenzione di svolgere un controllo sulla dichiarazione di dovuta diligenza, per il periodo del controllo.

7.7. Chi può visualizzare i dati di geolocalizzazione conservati nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Avranno accesso ai dati di geolocalizzazione presentati dagli operatori le autorità responsabili dell'applicazione del regolamento sulla deforestazione, che verificano le informazioni trasmesse dagli operatori a norma del medesimo. Potranno inoltre accedervi i soggetti facenti parte della catena di approvvigionamento che hanno accesso alla dichiarazione di dovuta diligenza (o alla dichiarazione semplificata) tramite il numero di riferimento (o l'identificativo della dichiarazione) e il numero di verifica, se l'utilizzatore che ha presentato la dichiarazione ha acconsentito a rendere visibile la geolocalizzazione.

7.8. Quale formato di dati occorre utilizzare per caricare la geolocalizzazione nel sistema di informazione?

Gli operatori possono inserire le geolocalizzazioni nel sistema di informazione manualmente oppure caricandole in un file. Il formato dei file supportati nel sistema di informazione è

¹⁴ Il riferimento aggiornato sarà aggiunto non appena disponibile.

GeoJSON. Il sistema di informazione supporta attualmente il formato di coordinate WGS-84, con proiezione EPSG-4326.

7.9. Il sistema di informazione è pronto? (AGGIORNATA)

Il sistema di informazione di cui all'articolo 33 del regolamento è stato avviato il 4 dicembre 2024. La registrazione (per gli utilizzatori del sistema) è possibile da novembre 2024.

Il sistema di informazione sarà perfezionato nel corso del tempo con il progredire della sua implementazione. Nel primo semestre del 2026 è stata prevista una chiusura temporanea del sistema per introdurre i necessari aggiornamenti richiesti dalle modifiche apportate al regolamento nel 2025.

7.10. (SOPPRESSA)

7.11. Il sistema di informazione è sempre disponibile o si prevedono periodi ricorrenti di indisponibilità? (AGGIORNATA)

Il sistema di informazione è concepito per garantire un'elevata disponibilità e un'accessibilità continua. Al fine di mantenere prestazioni ottimali, sono previsti brevi periodi di manutenzione per introdurre gli aggiornamenti necessari. Tali aggiornamenti sono annunciati nella sezione Notizie con congruo anticipo e sono pianificati per evitare impatti sull'esperienza degli utilizzatori.

La Commissione pubblicherà misure di emergenza per attenuare e ridimensionare gli effetti di un'eventuale indisponibilità non pianificata del sistema.

7.12. Quali sono i limiti di inserimento dei dati della dichiarazione di dovuta diligenza? In altre parole, qual è il contenuto massimo che un utilizzatore può inserire in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)

Una dichiarazione di dovuta diligenza è composta da vari campi di dati. I dati relativi al prodotto sono organizzati e raggruppati in base ai prodotti interessati, che sono identificati dai codici SA. Una singola dichiarazione di dovuta diligenza può contenere al massimo 200 righe di prodotti interessati (riquadro arancione). Ciascuna riga dedicata a un prodotto interessato può contenere al massimo quanto segue: 500 righe per registrare nomi scientifici/nomi comuni (riquadro blu) e 1 000 righe per registrare il "luogo di produzione" (riquadro verde), che contengono anche tutte le coordinate di geolocalizzazione relative agli appezzamenti in cui il prodotto interessato è stato prodotto nel paese di produzione pertinente. I campi "Nome del produttore" e "Descrizione del luogo di produzione" sono facoltativi e l'utilizzatore vi può inserire informazioni per consultazione interna. L'utilizzatore ha anche la possibilità di dichiarare tutte le coordinate di geolocalizzazione all'interno di un paese di produzione in un unico "luogo di produzione". Una singola dichiarazione di dovuta diligenza può contenere 10 000 "Luoghi di produzione" in totale.

6. Commodity(ies) or Product(s)

Totals:	Net Mass (Kg)	Volume (m3)	Supplementary Units	Area (ha)
	123.34	419.32	0	4.00

1 **44** WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL
4401 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms

Commodity(ies) or Product(s) Description *	Net Mass (Kg)	Volume (m3)	Supplementary Units	Total Area (ha)
Head wood	123.34	419.32	Se	4.00

#	Scientific Name	Common Name
1	Abies sibirica	Fir

1 Producer Name: EPMK, Country of Production: Estonia (EE), Total Area (ha): 4.00

#	Production Place Description	Area (ha) *	Type *	Actions
1		4	Point	

Una persona fisica o giuridica registrata nel sistema di informazione può mantenere un massimo di 50 dichiarazioni di dovuta diligenza in stato di bozza nello stesso momento.

7.13. È possibile dichiarare un luogo di produzione con un file GeoJSON costituito da più coordinate in più paesi?

Se un prodotto interessato è fabbricato in più paesi, l'utilizzatore deve inserire le coordinate di geolocalizzazione separatamente per ciascun paese, come richiesto dall'allegato II, punto 3, del regolamento.

A titolo esplicativo di questa disposizione, si consideri un prodotto fabbricato su due appezzamenti, uno in Belgio e uno in Ungheria. In questo caso, l'utilizzatore deve aggiungere i luoghi di produzione separatamente per ciascun paese e inserire un "luogo di produzione" con le relative coordinate di geolocalizzazione per gli appezzamenti per Belgio e Ungheria separatamente.

+ Add Production Place **Import** **Export**

1

1 Producer Name: Soya plot Farm 1, Country of Production: Hungary (HU), Total Area (ha): 5.70

#	Production Place Description	Area (ha) *	Type *	Actions
1	Nemetker 1	5.7	Polygon	x +

2

2 Producer Name: Soya plot farm 2, Country of Production: Belgium (BE), Total Area (ha): 13.81

#	Production Place Description	Area (ha) *	Type *	Actions
1	Labliau 1	13.81	Polygon	x +

7.14. Per quanto tempo i dati delle dichiarazioni di dovuta diligenza saranno conservati nel sistema di informazione? È necessario esportare e salvare dati a fini di archiviazione? (AGGIORNATA)

La conservazione dei dati personali è limitata nel tempo dal regolamento di esecuzione della Commissione sul funzionamento del sistema di informazione. Il periodo di conservazione previsto può essere ulteriormente prolungato su richiesta individuale degli utilizzatori del sistema di informazione o delle autorità competenti, ove sia necessario per l'adempimento delle responsabilità e degli obblighi posti a loro carico dal regolamento. In linea con quanto precede, anche i dati che in base alla definizione non costituiscono dati personali sono conservati e accessibili nel sistema di informazione per lo stesso periodo di tempo.

Gli utilizzatori del sistema di informazione hanno la possibilità di esportare il contenuto di una dichiarazione di dovuta diligenza in un file PDF e di estrarre le coordinate di geolocalizzazione in un file separato per integrare le registrazioni a fini interni.

7.15. Come si possono condividere le coordinate di geolocalizzazione lungo la catena di approvvigionamento se i fornitori precedenti non hanno approvato la condivisione delle informazioni di geolocalizzazione attraverso il numero di riferimento nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Il regolamento sulla deforestazione non comporta l'obbligo giuridico di condividere le informazioni di geolocalizzazione lungo la catena di approvvigionamento.

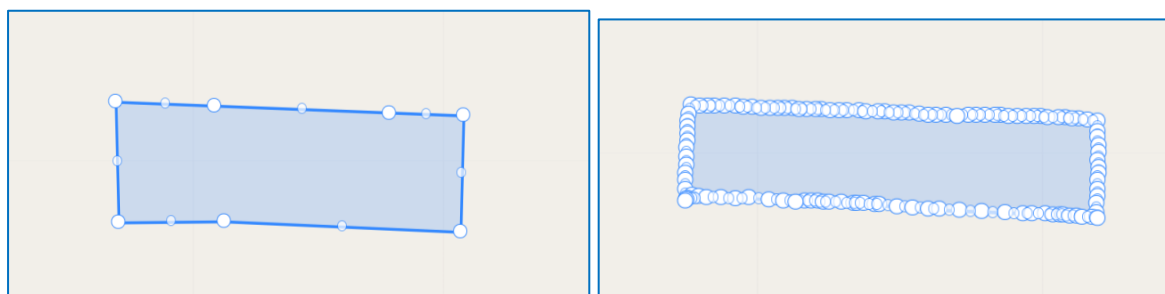
La condivisione dei dati tra le parti interessate non è limitata al sistema di informazione. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza possono essere condivise con altri mezzi al di fuori del sistema. Le parti sono libere di organizzare la condivisione dei dati in modo da soddisfare le loro esigenze, nel rispetto della legislazione dell'UE e nazionale applicabile.

7.16. Cosa succede se il file della dichiarazione di dovuta diligenza supera la dimensione massima di 25 MB?

Un file con una dimensione massima di 25 MB consente in totale più di 1 milione di punti di geolocalizzazione o di vertici di poligono.

Nel caso in cui la dimensione totale del file superi il limite di 25 MB, esistono diversi modi per ridurre le dimensioni. Si raccomanda di fornire punti anziché poligoni per le superfici inferiori a quattro ettari e per i prodotti della catena di approvvigionamento dei bovini. Inoltre gli utilizzatori possono scegliere una risoluzione che riduce i dettagli dell'approssimazione pur rimanendo una rappresentazione legittima e completa, ad esempio fornendo un punto solo all'inizio e alla fine di una linea retta che rappresenta un lato dell'area o fornendo punti di intersezione significativi anziché punti ogni 0,5 metri per approssimare una linea.

In pratica, quando si descrive una forma rettangolare, una geolocalizzazione può essere descritta, ad esempio, con 7 punti di intersezione anziché 168:



Esistono soluzioni gratuite o commerciali per semplificare e comprimere file di poligono. Inoltre gli utilizzatori dovrebbero cercare di individuare con precisione il luogo d'origine dei propri prodotti e di limitare al minimo le dichiarazioni in eccesso. Ulteriori informazioni e soluzioni riguardanti i principali problemi tecnici sono disponibili nella descrizione del file GeoJSON¹⁵.

7.17. Cosa succede se il file di geolocalizzazione contiene un numero di cifre diverso da quello previsto dal regolamento? (AGGIORNATA)

A norma dell'articolo 2, punto 28), le coordinate di geolocalizzazione devono essere fornite usando almeno sei cifre decimali, sia per le coordinate di latitudine che di longitudine. Quando l'utilizzatore carica file di geolocalizzazione nel sistema di informazione, il sistema convalida automaticamente il numero di cifre. Per agevolare il caricamento dei dati, il sistema offre una certa flessibilità adattandosi automaticamente alle sei cifre e, se il numero delle cifre fornite è inferiore a sei, compila le restanti cifre con zeri.

7.18. All'atto dell'importazione o dell'esportazione di prodotti, deve essere dichiarata la massa netta, anche se il prodotto è solitamente commercializzato usando altre unità? (AGGIORNATA)

Conformemente all'allegato II, punto 2, e all'allegato III, punto 2, del regolamento sulla deforestazione, per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione in regime doganale di "immissione in libera pratica" o che escono dal mercato dell'Unione in regime doganale di "esportazione", il quantitativo deve essere espresso in chilogrammi di massa netta e, se del caso, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Le unità supplementari sono altresì obbligatorie quando sono definite in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di dovuta diligenza. Questi valori fanno parte anche della dichiarazione doganale.

¹⁵ https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en?prefLang=it

7.19. La dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata può contenere un testo non in inglese (ad esempio, fornito nella lingua dello Stato membro)? (AGGIORNATA)

Per superare le barriere linguistiche, oltre all'inglese, il sistema di informazione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Molti campi e opzioni sono forniti in elenchi a tendina tradotti, consentendo agli utilizzatori di selezionare le informazioni nella loro lingua preferita. Molte delle informazioni richieste possono essere inserite utilizzando valori numerici o codificati, riducendo al minimo la necessità di traduzione.

Per garantire procedure agevoli e una comunicazione efficiente con le autorità competenti, si raccomanda agli utilizzatori di usare la lingua ufficiale dello Stato membro che gestirà la dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata. In tal modo si agevolerà la piena comprensione e il trattamento delle informazioni fornite.

7.20. È necessario creare una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata distinta per ciascun mercato verso il quale il prodotto è esportato? (AGGIORNATA)

Quando si presenta una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata per l'"esportazione" non è necessario inserire il paese di destinazione. Pertanto non è necessario presentare una dichiarazione di dovuta diligenza distinta nel caso di più paesi di destinazione.

7.21. È necessario inserire il numero di riferimento o l'identificativo della dichiarazione di cui al regolamento sulla deforestazione nei documenti di spedizione, come la bolla di consegna o la fattura, e inviare i documenti insieme alle spedizioni? È obbligatorio ai fini dello sdoganamento per le importazioni/esportazioni? (AGGIORNATA)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 4, il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza, o l'identificativo della dichiarazione semplificata, associato al prodotto che entra nel mercato dell'Unione o ne esce deve essere messo a disposizione delle autorità doganali, salvo nel caso dell'esportazione effettuata da un operatore a valle. Per assolvere tale obbligo, gli importatori o gli esportatori del prodotto devono includere nella dichiarazione doganale i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associati, o gli identificativi delle dichiarazioni.

Per quanto riguarda altri documenti di spedizione, anche per i trasporti intra-UE, il regolamento non contiene alcuna disposizione specifica che imponga l'inserimento di numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o identificativi delle dichiarazioni.

7.22. La "massa netta" riportata in una dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata si riferisce alla massa dell'intero prodotto, o solo alla porzione della materia prima interessata all'interno del prodotto, o all'intera spedizione (ossia il prodotto più la paletta di carico/l'imballaggio)? (AGGIORNATA)

Ai fini della dichiarazione di dovuta diligenza o della dichiarazione semplificata, la massa netta si riferisce al peso dell'intero prodotto in quanto tale, esclusi i materiali di imballaggio

(cfr. domanda 2.5 sull'imballaggio). In altri termini, si tratta del peso del prodotto senza tener conto del peso del contenitore, del confezionamento o di altri materiali di imballaggio utilizzati durante il trasporto o il magazzinaggio.

7.23. Attraverso il sistema di informazione possono essere condivise informazioni supplementari, ad esempio documenti legali? (AGGIORNATA)

Il sistema di informazione del regolamento sulla deforestazione non ha funzioni per condividere la documentazione nella catena di approvvigionamento oltre agli elementi di dati di cui all'allegato II del regolamento.

Sebbene gli utilizzatori possano trasmettere informazioni supplementari all'attenzione delle autorità competenti, tali informazioni non sono visibili ad altri soggetti facenti parte della catena di approvvigionamento che non sono PMI che possono accedere alla dichiarazione di dovuta diligenza o alla dichiarazione semplificata. Ciò significa che eventuali informazioni supplementari fornite dagli utilizzatori saranno accessibili solo alle autorità competenti e non saranno condivise con altre parti.

7.24. Qual è il livello dei codici SA che devono essere dichiarati nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Nel redigere una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata, l'utilizzatore deve inserire i codici SA dei prodotti soggetti alla presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza. È obbligatorio dichiarare i codici SA almeno fino al numero di cifre di cui all'allegato I del regolamento. Gli utilizzatori possono superare il livello obbligatorio di cifre e dichiarare codici SA più dettagliati arrivando fino a 6 cifre. Ad esempio, è possibile selezionare il codice SA 1201 per "*Fave di soia, anche frantumate*", ma è anche possibile indicare le sottovoci a 6 cifre.

The screenshot shows a web interface for selecting SA codes. It features a tree structure with expandable/collapsible icons (minus and plus signs) and checkboxes. The selected path is highlighted in blue.

–	12	OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER	
–	1201	Soya beans, whether or not broken	☐
+	1201 10	Seed	☐
+	1201 90	Other	☐

Analogamente, se l'allegato I del regolamento contiene un codice SA di 6 cifre, l'utilizzatore non può selezionare la voce SA a 4 cifre o meno.

7.25. È possibile verificare la validità dei numeri di riferimento e di verifica delle dichiarazioni di dovuta diligenza nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Sì, è possibile verificare la validità del numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o l'identificativo della dichiarazione semplificata nonché i relativi numeri di verifica all'interno del sistema di informazione come funzione dedicata. Nell'ambito di questa funzione, disponibile anche utilizzando file CSV, l'utilizzatore può inserire i numeri di riferimento, gli identificativi delle dichiarazioni e i relativi numeri di verifica. Una volta inseriti i valori, il sistema controlla la validità dei numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta

diligenza, degli identificativi delle dichiarazioni semplificate e dei relativi numeri di verifica e fornisce un riscontro sulla loro validità.

7.26. Perché è possibile caricare i dati di geolocalizzazione solo con file in formato GeoJSON?

GeoJSON è uno standard generale ed è l'unico sistema non proprietario che consente la presentazione delle proprietà supplementari necessarie e in cui è applicato un sistema di coordinate molto specifico. L'uso di più formati nel sistema di informazione aumenterebbe il rischio di informazioni errate o inesatte. L'uso esclusivo di GeoJSON è stato annunciato nell'aprile 2024, consentendo a tutti i portatori di interessi di predisporre di conseguenza i rispettivi sistemi.

7.27. Qual è l'elenco di nomi scientifici usato dal sistema di informazione? È sufficiente indicare solo un genere o bisogna menzionare una specie specifica? La denominazione scientifica è obbligatoria per tutti i prodotti in corrispondenza della materia prima "legno", come la pasta di legno o i prodotti di carta? (AGGIORNATA)

L'allegato II del regolamento prevede l'introduzione di nomi scientifici solo per i prodotti provenienti dalla catena di approvvigionamento del legname. Su base volontaria è possibile inserire nomi scientifici anche per altre materie prime e altri prodotti. Il sistema supporta l'inserimento di nomi scientifici con l'uso della banca dati dell'EPPO (banca dati globale dell'EPPO).

Il regolamento menziona il "*nome comune della specie e [la] denominazione scientifica completa*" nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e la "*denominazione scientifica completa*" nell'allegato II, punto 2. Il nome scientifico è obbligatorio per tutti i prodotti interessati elencati nell'allegato I del regolamento nella materia prima "Legno".

7.28. (SOPPRESSA)

7.29. Quali sono le prescrizioni relative all'account di operatore economico per una persona che svolge molteplici ruoli, ad esempio operatore, operatore a valle non PMI, commerciante non PMI e che agisce in qualità di mandatario? È possibile utilizzare un unico account di operatore economico per tutti i ruoli o ciascun ruolo deve avere un account di operatore economico dedicato all'interno del sistema di informazione? (AGGIORNATA)

All'interno del sistema di informazione, un unico account di operatore economico può essere utilizzato da una persona fisica o giuridica (ad esempio un'impresa), con la possibilità di aggiungere più ruoli all'account di operatore economico in questione. Ciò consente al titolare dell'account di operatore economico di svolgere diverse funzioni, tra cui la presentazione di dati in qualità di operatore, operatore non PMI a valle o commerciante non PMI, o mandatario, se necessario.

7.30. Cosa fare in caso di problemi di natura informatica del sistema di informazione?

Consultare il sito web del sistema di informazione del regolamento sulla deforestazione: https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en?prefLang=it che fornisce la documentazione pertinente per navigare in modo efficiente nel sistema, compresa la guida d'uso, video dimostrativi e punti di contatto per assistenza tecnica.

oooo

8. Tempistiche

8.1. Quando entra in vigore il regolamento e da quando si applica? (AGGIORNATA)

Il regolamento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 9 giugno 2023. È entrato in vigore il 29 giugno 2023. A norma dell'articolo 38, paragrafo 2, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/2650, le sue disposizioni sostanziali si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2026 (periodo transitorio di 42 mesi). Tuttavia, conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, per le microimprese e le piccole imprese tali disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2027 (periodo transitorio di 48 mesi). Norme speciali si applicano ai prodotti che figurano anche nell'allegato del regolamento (cfr. l'articolo 37 e l'articolo 38, paragrafo 3).

8.2. E per quanto riguarda il periodo che intercorre tra queste date? (AGGIORNATA)

I prodotti immessi sul mercato dell'Unione tra l'entrata in vigore del regolamento e la data o le date di applicabilità dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento?

L'inizio dell'applicazione del regolamento per gli operatori e i commercianti che sono grandi e medie imprese è prevista 42 mesi dopo la sua entrata in vigore (il 30 dicembre 2026). Ciò significa che gli operatori e i commercianti non sono tenuti a rispettare le prescrizioni del regolamento per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione prima di tale data. Per le piccole imprese e le microimprese è previsto un periodo più lungo (48 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, ossia il 30 giugno 2027).

8.3. Come dimostrare che il prodotto è stato fabbricato prima dell'entrata in vigore del regolamento? Quali sono le norme per la produzione di prodotti derivanti dai bovini?

A chi incombe l'onere di provare che la materia prima interessata o il prodotto interessato che un operatore intende immettere sul mercato dell'UE o esportare è stato prodotto prima dell'entrata in vigore e che il regolamento non si applica?

Il regolamento si applica conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, vale a dire a meno che la materia

prima che è contenuta nel prodotto o che è stata utilizzata per la sua fabbricazione non sia stata prodotta (ai sensi dell'articolo 2, punto 14)), prima del 29 giugno 2023. Per i bovini, la data di produzione pertinente è la data di nascita del capo di bestiame, il che significa che il regolamento non si applica ai bovini e ai prodotti derivanti dai bovini se il capo di bestiame è nato prima dell'entrata in vigore.

L'onere della prova dell'applicabilità di questa eccezione grava sull'operatore, il quale deve essere in grado di fornire informazioni pertinenti per provare in modo adeguato che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sono soddisfatte. Sebbene in questo caso non sia tenuto a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore dovrebbe conservare i documenti necessari che attestino la non applicabilità del regolamento e dei suoi obblighi.

ooo

9. Altre domande

9.1. Quali sono gli obblighi per gli operatori a valle e i commercianti quando immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'UE o esportano un prodotto interessato fabbricato con un prodotto interessato o una materia prima interessata immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (ossia il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento (29 giugno 2023) e la sua entrata in applicazione (30 dicembre 2026))? (AGGIORNATA)

Il modo migliore per spiegare questa situazione è attraverso alcuni esempi concreti:

1. una materia prima interessata (ad esempio la gomma naturale - codice NC 4001) è immessa sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio, quindi non necessariamente geolocalizzata, ed è poi utilizzata per produrre un prodotto derivato interessato (ad esempio pneumatici nuovi - codice NC 4011), che viene poi immesso sul mercato dell'UE (o esportato) dopo il 30 dicembre 2026.

Se una materia prima è immessa sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio, ossia prima dell'entrata in applicazione del regolamento, al momento dell'immissione sul mercato dell'UE di un prodotto derivato dopo il 30 dicembre 2026 gli obblighi dell'operatore a valle e dei successivi operatori a valle e commercianti si limiteranno alla raccolta di elementi adeguatamente probanti e verificabili tali da dimostrare che la materia prima interessata (gomma) utilizzata per produrre il prodotto (pneumatici) è stata immessa sul mercato dell'UE prima dell'entrata in applicazione del regolamento. Quanto precede non pregiudica l'articolo 37, paragrafo 2, per quanto riguarda il legno e i prodotti da esso derivati. Se la materia prima (gomma naturale) è immessa sul mercato dell'UE o esportata dopo il periodo transitorio, ossia dopo il 30 dicembre 2026, l'operatore a valle e i successivi operatori a valle e commercianti saranno soggetti agli obblighi standard del

regolamento, e lo saranno anche per le parti di prodotti interessati che sono state prodotte con materie prime immesse sul mercato dell'UE dopo il 30 dicembre 2026.

2. Un prodotto interessato (ad esempio il burro di cacao - codice NC 1804) è immesso sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio, quindi non necessariamente geolocalizzato, ma viene poi utilizzato per produrre un altro prodotto derivato interessato (ad esempio il cioccolato - codice NC 1806) che è immesso sul mercato dell'UE (o esportato) da un operatore a valle dopo il 30 dicembre 2026.

In questo caso, gli obblighi dell'operatore a valle e dei successivi operatori a valle e commercianti che immettono o rendono disponibile sul mercato dell'UE o esportano un prodotto derivato (cioccolato) si limiteranno alla raccolta di elementi di prova adeguatamente probanti e verificabili, tali da dimostrare che il prodotto derivato interessato (burro di cacao) è stato immesso sul mercato dell'UE prima dell'entrata in applicazione del regolamento. Per le parti del prodotto finale interessato che sono state prodotte con altri prodotti interessati immessi sul mercato dell'UE dopo il 30 dicembre 2026, l'operatore a valle e i successivi operatori a valle o commercianti saranno soggetti agli obblighi standard del regolamento. Ciò non pregiudica l'articolo 37, paragrafo 2, per quanto riguarda il legno e i prodotti da esso derivati.

3. Nel periodo transitorio un operatore immette sul mercato dell'UE una materia prima interessata o un prodotto interessato, in seguito "messi a disposizione" sul mercato da uno o più commercianti dopo il 30 dicembre 2026.

In questo scenario, gli obblighi dell'operatore e dei successivi operatori a valle e commercianti si limiteranno alla raccolta di elementi di prova adeguatamente probanti e verificabili, tali da dimostrare che la materia prima interessata o il prodotto interessato sono stati immessi sul mercato dell'UE prima dell'entrata in applicazione del regolamento. Ciò non pregiudica l'articolo 37, paragrafo 2, per quanto riguarda il legno e i prodotti da esso derivati.

L'entrata in applicazione differita **per le persone fisiche e i micro e piccoli operatori (a monte)** a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, limita gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti nella catena di approvvigionamento.

Esempio Un operatore a valle (impresa B) immette sul mercato dell'UE un prodotto fabbricato con una materia prima interessata che è stata immessa sul mercato dell'UE da un operatore che è una persona fisica o una piccola o microimpresa (persona/impresa A) prima del 30 giugno 2027. Gli obblighi dell'impresa B si limiteranno alla raccolta di elementi di prova adeguatamente probanti e verificabili, tali da dimostrare che la materia prima interessata o il prodotto interessato utilizzati per fabbricare il prodotto interessato sono stati immessi sul mercato dell'UE prima dell'entrata in applicazione differita per la persona/impresa A (ossia 30 giugno 2027).

9.2. Quali sono gli elementi di prova necessari per dimostrare che il prodotto è stato immesso sul mercato dell'UE prima della data di inizio dell'applicazione (ossia quali documenti sono accettati come prova dell'"immissione sul mercato")? Questi prodotti devono essere dichiarati nel sistema di informazione? (AGGIORNATA)

Nel caso di prodotti importati, la dichiarazione doganale delle materie prime interessate o dei prodotti interessati in questione sarà accettata come prova dell'immissione sul mercato dell'UE prima della data di entrata in applicazione. Per le merci prodotte nell'UE, dovrebbero essere accettati come elementi di prova altri documenti, ad esempio la documentazione relativa alla data di produzione, se quest'ultima è allineata alla data di immissione sul mercato, come permessi di abbattimento, marchio auricolare e passaporto per i bovini, fatture o altra documentazione relativa alla data di produzione o di vendita della materia prima. La data di immissione sul mercato dell'UE può essere suffragata, ad esempio, da contratti tra le parti, documenti di ordine di prodotto, documenti di accompagnamento della spedizione relativi alla consegna al cliente, comprese le CMR (convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), la polizza di carico, le bolle di consegna, la lettera di trasporto aereo e qualsiasi altro documento comprovante il trasferimento tra due parti di merci che possono essere collegate direttamente al prodotto interessato in questione. Per maggiori informazioni sul momento dell'immissione sul mercato dell'UE, si rimanda alla domanda 5.20.

Per i prodotti che rientrano nel periodo transitorio, non è necessario presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione. In caso di esportazione o reimportazione di un prodotto inizialmente immesso sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (il prodotto in quanto tale o sotto forma di prodotto interessato a monte), nella dichiarazione doganale presentata per l'esportazione o la reimportazione può essere utilizzato un "numero di riferimento convenzionale di dichiarazione di dovuta diligenza", ossia un numero di riferimento universale che può essere inserito nella dichiarazione doganale nel caso di prodotti che rientrano nel periodo transitorio. Il formato del numero di riferimento convenzionale della dichiarazione di dovuta diligenza è 99EU9999999999. Per maggiori informazioni in proposito consultare [questa pagina](#). Va notato che non è necessario fornire un numero convenzionale in caso di esportazione da parte di un operatore a valle; in questa situazione sarà invece disponibile un apposito codice certificato TARIC (cfr. domanda 5.6.1).

9.3. I prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio possono essere mescolati con prodotti conformi al regolamento e che sono immessi sul mercato dell'UE dopo il periodo transitorio se è possibile dimostrare che ogni partita così composta è stata immessa sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio o è conforme al regolamento?

Purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 3, lettere da a) a c), i prodotti da immettere sul mercato dell'UE dall'entrata in applicazione e i prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (quindi esenti), accompagnati da elementi di prova che dimostrino che sono stati immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio, possono essere mescolati tra loro prima di essere immessi sul mercato dell'UE.

9.4. Cosa avverrà in pratica nel caso di commistione di materie prime immagazzinate durante il periodo transitorio con materie prime destinate essere immesse sul mercato dell'UE dopo il 30 dicembre 2026, in particolare per quanto concerne il sistema di informazione? (AGGIORNATA)

La dichiarazione di dovuta diligenza deve essere caricata nel sistema di informazione solo per i prodotti interessati soggetti agli obblighi di dovuta diligenza a norma del regolamento. Se gli operatori e i commercianti mescolano materie prime immesse sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio con scorte più recenti (immesse sul mercato dopo il periodo transitorio), nella dichiarazione di dovuta diligenza dovrebbero figurare soltanto le informazioni relative alle materie prime di recente immissione sul mercato dell'UE, in quanto tali scorte sono soggette all'esercizio della dovuta diligenza.

Per le "scorte nel periodo transitorio", cfr. domanda 9.3.

9.5. In pratica, quando inizia il periodo transitorio e quando termina?

Il periodo transitorio è iniziato alla data di entrata in vigore del regolamento (29 giugno 2023) e termina il giorno precedente la data in cui diviene d'applicazione.

9.6. In che modo le autorità competenti devono effettuare i controlli sui prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio per garantire la conformità al regolamento?

Le autorità competenti possono effettuare controlli sui prodotti interessati per stabilire se sono stati immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio. In tal caso, spetta all'operatore fornire gli elementi di prova per dimostrare che il prodotto è esentato dal regolamento, come indicato nella domanda 8.3.

9.7. La Commissione intende pubblicare orientamenti?

La Commissione ha pubblicato il [documento di orientamento](#) sotto forma di comunicazione della Commissione per approfondire alcuni aspetti del regolamento, ad esempio la definizione di "uso agricolo", e per trattare questioni relative all'agrosilvicoltura e ai terreni agricoli, alla certificazione, alla legalità e ad altri aspetti di interesse per molti portatori di interessi sul campo.

La Commissione sta anche raccogliendo contributi e promuovendo il dialogo tra i portatori di interessi attraverso la [piattaforma multilaterale sulla protezione e il ripristino delle foreste del pianeta](#), al fine di fornire orientamenti informali su una serie di questioni. Il presente documento riporta già le risposte alle domande più frequenti che la Commissione ha ricevuto dai portatori di interessi e sarà aggiornato nel corso del tempo. Se necessario saranno messi in campo ulteriori strumenti di facilitazione.

Ai fini della conformità alle norme non sono necessari ulteriori orientamenti. La Commissione intende elaborare alcuni aspetti per spiegare come funzionerà nella pratica il regolamento, condividere esempi di buone pratiche, ecc.

9.8. La Commissione intende pubblicare orientamenti per le singole materie prime? (AGGIORNATA)

La Commissione presenta esempi di buone pratiche e scenari pratici, anche nel documento di orientamento, che in una certa misura riguardano aspetti di materie prime specifiche.

La Commissione ha inoltre pubblicato un documento che delinea la modalità di applicazione degli obblighi alle catene di approvvigionamento delle sette materie prime ricomprese nell'ambito di applicazione del regolamento, in funzione del tipo di impresa (operatore/operatore a valle/commerciante), delle dimensioni e della posizione nella catena di approvvigionamento all'interno dell'UE, illustrata attraverso diversi scenari della catena di approvvigionamento sulla nostra pagina web EUDR supply chain infographics¹⁶¹⁷

9.9. Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli operatori?

Gli operatori che non sono PMI dovranno elaborare ogni anno una relazione pubblica sul proprio sistema di dovuta diligenza. È sufficiente che gli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e che si adeguano a tempo debito ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità pubblichino la propria relazione conformemente alla direttiva? Oppure vi saranno ulteriori obblighi di comunicazione?

Il regolamento prevede che, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, gli operatori a cui si applicano anche altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono prescrizioni concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore possono adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al regolamento includendo le informazioni che sono tenuti a comunicare nel contesto di altri strumenti legislativi dell'UE (articolo 12, paragrafo 3).

9.10. Cos'è l'osservatorio dell'UE su deforestazione e degrado delle foreste? (AGGIORNATA)

L'osservatorio fa leva sugli strumenti di monitoraggio già esistenti, tra cui i prodotti Copernicus e altre fonti private o disponibili al pubblico, per sostenere l'attuazione del regolamento fornendo elementi scientifici – tra cui le mappe della copertura del suolo alla data limite – in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'uso di queste mappe non garantisce automaticamente il rispetto delle condizioni del regolamento, ma si tratta di uno strumento che aiuta le imprese ad assicurare tale conformità, ad esempio tramite la valutazione del rischio che un appezzamento sia stato soggetto a deforestazione dopo il 2020. Le imprese continuano a essere tenute a esercitare la dovuta diligenza.

L'osservatorio dell'UE su deforestazione e degrado delle foreste riguarda le foreste di tutto il mondo, comprese quelle europee, ed è stato concepito tenendo conto di altre politiche dell'UE attualmente in corso di elaborazione, quali la normativa sul ripristino della natura

¹⁷ [EUDR supply chain infographics \(3rd edition\) - Environment](#).

nonché l'aggiornamento e il potenziamento del sistema informativo forestale per l'Europa (Forest Information System for Europe, FISE).

Lo scopo principale delle mappe diffuse dall'osservatorio dell'UE è quello di fornire dati per la valutazione del rischio da parte degli operatori e per il lavoro delle autorità competenti. Di conseguenza le mappe, compresa la mappa della copertura forestale mondiale del 2020 (cfr. domanda 9.10.1), hanno le caratteristiche seguenti:

- **non sono obbligatorie.** Gli operatori (o le autorità competenti) non sono in alcun modo obbligati a utilizzare le mappe dell'osservatorio dell'UE per orientare la propria valutazione del rischio;
- **non sono esclusive.** Gli operatori (nonché le autorità competenti) possono avvalersi di altre mappe che possono essere più granulari o dettagliate di quelle messe a disposizione dall'osservatorio. Il regolamento non prescrive le modalità per orientare la valutazione del rischio. L'osservatorio è uno dei numerosi strumenti disponibili e che la Commissione offre gratuitamente;
- **non sono giuridicamente vincolanti.** Le mappe messe a disposizione dall'osservatorio dell'UE possono essere utilizzate per la valutazione del rischio. Tuttavia il fatto che la geolocalizzazione fornita rientri in un'area considerata una foresta non porta automaticamente a una conclusione di non conformità. Per contro, non si può presumere che un prodotto sarà conforme o che non sarà controllato se la sua geolocalizzazione non rientra in una zona considerata una foresta in una mappa. Ciò potrebbe essere dovuto ad altri fattori di rischio non contemplati dalla mappa, all'accuratezza e alla granularità spaziale della mappa, oppure alla non conformità del prodotto alla legislazione pertinente del paese di produzione. I controlli casuali prenderanno in considerazione anche gli appezzamenti che non corrispondono a foreste nella mappa.

9.10.1. La mappa della copertura forestale mondiale del 2020 può essere utilizzata come fonte ultima di informazioni ai fini della conformità al regolamento dell'UE sulla deforestazione o sono necessarie ulteriori fasi e fonti di dati per dimostrare la conformità?

La mappa della copertura forestale mondiale del 2020 elaborata dalla Commissione è uno degli strumenti forniti dalla Commissione europea per agevolare l'attuazione del regolamento sulla deforestazione. La mappa della copertura forestale mondiale del 2020, che si trova all'interno dell'osservatorio dell'UE su deforestazione e degrado delle foreste, indica la presenza/l'assenza di copertura forestale a livello mondiale con una risoluzione spaziale di 10 m al 31 dicembre 2020. La definizione di foresta nella mappa della copertura forestale mondiale del 2020 è conforme alla definizione di foresta ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento. Va osservato che tutte le piantagioni di materie prime interessate diverse dal legno, ossia cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia, non rientrano nella definizione di foresta. Si tratta della prima mappa mondiale della copertura forestale che sia mai stata disponibile con una risoluzione così alta (10 m).

I dati sulla copertura forestale per la data limite del 2020 rappresentano una fonte fondamentale di informazioni per gli operatori. La mappa della copertura forestale globale del 2020 è una delle numerose fonti possibili (cfr. domanda 9.10). Anche se non

giuridicamente vincolante, la mappa della copertura forestale globale del 2020 potrebbe aiutare gli operatori ad adempiere i propri obblighi di valutazione del rischio di deforestazione ai sensi del regolamento.

La mappa della copertura forestale mondiale del 2020 può anche aiutare le autorità competenti degli Stati membri dell'UE a svolgere le fasi iniziali dei compiti di controllo del rispetto delle norme. L'articolo 18 del regolamento relativo ai controlli degli operatori (che devono essere effettuati dalle autorità competenti) menziona i "dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus" come possibili dati da utilizzare per tali controlli (tra le altre fonti di verifica). Non si fa alcun riferimento a mappe specifiche da utilizzare e le autorità competenti possono utilizzare mappe mondiali, regionali o nazionali o qualsiasi altra fonte che ritengano appropriata. La mappa della copertura forestale globale del 2020 non è intesa come fonte definitiva di informazioni ai fini della conformità.

9.10.2. Quale livello di accuratezza ci si può attendere dalle mappe spaziali mondiali e nazionali e possono essere usate come riferimento per i processi di dovuta diligenza e verifica? (AGGIORNATA)

Gli errori sono propri di qualsiasi serie di dati spaziale. L'accuratezza dei prodotti spaziali su scala mondiale generalmente è di circa l'85 % (a seconda del numero di classi e della loro complessità spaziale). Le mappe nazionali possono raggiungere una precisione complessiva del 90 %. Nessuna mappa di questo tipo su scala mondiale o nazionale può essere considerata "mappa di riferimento" né per il processo di dovuta diligenza né per il processo di verifica, in quanto la loro accuratezza a livello locale non è nota. La domanda 9.10.4 spiega più in dettaglio la combinazione di fonti di dati complementari.

I portatori di interessi esterni interessati alla mappa della copertura forestale mondiale del 2020 dell'osservatorio dell'UE sono invitati a considerane la versione riveduta (versione 3 del dicembre 2025), che presenta una maggiore precisione complessiva superiore al 92 %.

9.10.3. Una materia prima è automaticamente non conforme se prodotta in un'area definita foresta nella mappa della copertura forestale mondiale del 2020?

L'acquisto di una materia prima proveniente da terreni contrassegnati come foreste nella mappa della copertura forestale mondiale del 2020 non ne indica automaticamente la non conformità, ma potrebbe indicare un rischio di deforestazione. In questi casi si suggerisce di avviare indagini più approfondite e consultare anche altre fonti di informazione.

9.10.4. I portatori di interessi possono utilizzare mappe forestali nazionali in combinazione con la mappa della copertura forestale mondiale del 2020?

Nel quadro del regolamento, le mappe forestali per l'anno 2020 possono rappresentare una fonte fondamentale di informazioni per valutare il rischio che una materia prima interessata o un prodotto derivato siano stati prodotti in aree che sono state oggetto di deforestazione dopo il 2020, in particolare in assenza di fonti di informazione alternative più accurate (cfr. domanda 9.10.2).

Sebbene non vi sia alcun obbligo per i portatori di interessi di utilizzare mappe tematiche, l'analisi mostra che la combinazione di diverse fonti di dati complementari, ad esempio mappe forestali diverse, può fornire informazioni utili per una valutazione del rischio di deforestazione dopo il 2020.

9.10.5. Che cos'è la mappa delle tipologie forestali mondiali del 2020? (NUOVA)

La mappa delle tipologie forestali mondiali del 2020 ("GFT 2020") elaborata dalla Commissione è uno degli strumenti forniti dalla Commissione europea per agevolare l'attuazione del regolamento sulla deforestazione. All'interno dell'Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale, la mappa GFT 2020 indica la presenza di foreste primarie, foreste rinnovate naturalmente e foreste piantate (comprese le piantagioni forestali) con una risoluzione spaziale di 10 m entro il 31 dicembre 2020. I tipi di foreste seguono la definizione di cui all'articolo 2, punti da 8) a 11).

I dati sui tipi di foreste per la data limite del 2020 rappresentano una fonte fondamentale di informazioni per gli operatori. La mappa GFT 2020 è una delle numerose fonti possibili (cfr. domanda 9.10). Anche se non è giuridicamente vincolante, la mappa GFT 2020 può aiutare gli operatori ad assolvere i propri obblighi di valutazione del rischio di deforestazione ai sensi del regolamento.

Per la data limite, la definizione di degrado forestale di cui al regolamento richiede solo la distinzione tra tre tipi di foreste. La mappa GFT 2020 può anche aiutare le autorità competenti degli Stati membri dell'UE a svolgere le fasi iniziali dei compiti di controllo del rispetto delle norme. L'articolo 18 del regolamento relativo al controllo degli operatori (che deve essere effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri dell'UE) menziona i "dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus" come possibili dati da utilizzare per tali controlli (tra le altre fonti per la verifica). Non si fa alcun riferimento a mappe specifiche da utilizzare e le autorità competenti possono utilizzare mappe mondiali, regionali o nazionali o qualsiasi altra fonte che ritengano appropriata. La mappa GFT 2020 non è intesa come fonte definitiva di informazioni ai fini della conformità.

9.10.6. Quali strumenti posso utilizzare per valutare se i miei dati geospaziali coincidono con le foreste nelle mappe? (NUOVA)

I sistemi di informazione geografica possono essere utilizzati per intersecare dati puntuali o poligoni con informazioni geograficamente esplicite nelle mappe. Esistono numerose applicazioni e interfacce web gratuite, aperte e proprietarie. Ad esempio:

- il Centro comune di ricerca (JRC) ha pubblicato un documento di orientamento ([Geospatial analysis tools supporting the risk assessment of the Regulation on deforestation-free supply chains - Ufficio delle pubblicazioni dell'UE](#)) e offre uno strumento semplice per l'intersezione spaziale: IMPACT Toolbox: [Forest Observations](#).

- L'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) offre uno strumento per intersecare i dati geospaziali a fronte di diverse mappe: "What is in that plot?" (WHISP): <https://openforis.org/solutions/whisp/>.
- Il World Resources Institute (WRI) offre un'interfaccia per analizzare le catene di approvvigionamento geospaziali: Global Forest Watch Pro: <https://pro.globalforestwatch.org/>.

9.11 Cosa si intende per rischio elevato e per quanto tempo è possibile mantenere la sospensione?

L'articolo 17 del regolamento consente alle autorità competenti di intervenire immediatamente, anche con la sospensione, in situazioni che presentano un elevato rischio di non conformità. Cosa si intende per rischio elevato e per quanto tempo è possibile mantenere la sospensione?

Le autorità competenti possono individuare situazioni in cui i prodotti interessati presentano un rischio elevato di non conformità alle prescrizioni del regolamento sulla base di circostanze diverse, tra cui i controlli a campione, l'esito dell'analisi del rischio condotta nel quadro dei piani basati sul rischio o i rischi individuati attraverso il sistema di informazione, o sulla base di informazioni provenienti da un'altra autorità competente, di timori fondati ecc. In tali casi le autorità competenti possono adottare misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23, compresa la sospensione dell'immissione o della messa a disposizione del prodotto sul mercato dell'Unione. Tale sospensione dovrebbe terminare entro tre giorni lavorativi o 72 ore nel caso di prodotti deperibili. Tuttavia, sulla base dei controlli effettuati in tale periodo, l'autorità competente può giungere alla conclusione che la sospensione dovrebbe essere prorogata di altri tre giorni per stabilire se il prodotto è conforme al regolamento.

9.12. In che modo il regolamento si collega alla direttiva dell'UE sulla promozione delle energie rinnovabili?

Gli obiettivi del regolamento e della direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 sulla promozione delle energie rinnovabili ("direttiva Rinnovabili") sono complementari, in quanto entrambi mirano a conseguire l'obiettivo generale che consiste nel contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Le materie prime e i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di entrambi gli atti normativi saranno soggetti alle prescrizioni riguardanti l'accesso generale al mercato ai sensi del regolamento e possono essere contabilizzati come energie rinnovabili ai sensi della direttiva Rinnovabili, purché siano conformi agli obblighi da essa stabiliti. Le prescrizioni del regolamento sulla deforestazione e della direttiva Rinnovabili sono compatibili e si rafforzano reciprocamente. Nel caso specifico dei sistemi di certificazione volti a garantire il basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni a norma del regolamento (UE) 2019/807 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2018/2001, tali sistemi di certificazione possono essere utilizzati anche dagli operatori e dai commercianti nell'ambito dei sistemi di dovuta diligenza per ottenere le informazioni richieste dal regolamento al fine di soddisfare alcuni obblighi in materia di tracciabilità e informazione di cui all'articolo 9. Come per qualsiasi altro sistema di certificazione, il loro uso non pregiudica la responsabilità giuridica e l'obbligo imposto dal

regolamento sulla deforestazione agli operatori e ai commercianti di esercitare la dovuta diligenza.

9.13. Come sono considerati nel regolamento gli Stati EFTA/SEE? (AGGIORNATA)

Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera sono tutti parti contraenti dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). In quanto tali, non sono soggetti alle norme del codice doganale dell'Unione (regolamento (UE) n. 952/2013). Pertanto non si trovano nel "territorio doganale" quale definito all'articolo 2, punto 34), del regolamento sulla deforestazione, e di conseguenza ai sensi del regolamento sono "paesi terzi" (articolo 2, punto 35), del regolamento).

Lo Spazio economico europeo (SEE) unisce gli Stati membri dell'UE e tre dei quattro Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) in un mercato interno disciplinato dalle stesse norme di base. Il regolamento sulla deforestazione è stato classificato dall'UE come un atto rilevante ai fini del SEE. Attualmente la sua integrazione nell'accordo SEE mediante una decisione del Comitato misto SEE è in fase di esame, il che significa che gli Stati SEE, che sono anche membri dell'EFTA, stanno valutando se o in che modo gli atti giuridici dell'UE debbano essere integrati nell'accordo SEE. Se gli Stati del SEE ritenessero che il regolamento sulla deforestazione debba essere integrato nell'accordo SEE, se fosse quindi successivamente adottato un progetto di decisione del Comitato misto e se, una volta soddisfatti i requisiti costituzionali, la decisione entrasse in vigore, solo allora sarebbe applicabile in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Di solito i tempi sono lunghi e possono durare anche diversi anni in quanto la procedura di integrazione inizia solo dopo la pubblicazione dell'atto e le procedure per l'integrazione nell'accordo SEE e negli ordinamenti giuridici degli Stati SEE sono complesse.

Pertanto, per il momento, la Norvegia, il Liechtenstein e l'Islanda sono considerati paesi terzi ai sensi del regolamento sulla deforestazione. Ne consegue che, come nel caso di altri paesi terzi, i produttori primari che vendono i loro prodotti sul mercato della Norvegia, del Liechtenstein o dell'Islanda non si qualificano come micro o piccoli operatori primari, né come operatori. Analogamente, i micro o piccoli operatori primari con sede in Norvegia, Liechtenstein o Islanda che vendono i loro prodotti direttamente sul mercato dell'UE possono beneficiare del regime semplificato di cui all'articolo 4 bis del regolamento.

Poiché non ha aderito al SEE, alla Svizzera non si applica quanto sopra, il che significa che il regolamento si applica alla Svizzera e agli operatori ivi stabiliti allo stesso modo in cui si applica agli altri paesi terzi e agli operatori di paesi terzi.

oooo

10. Sanzioni

10.1. Cosa significa che le sanzioni previste dagli Stati membri dell'UE non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio?

Gli Stati membri dell'UE devono stabilire il quadro nazionale delle sanzioni, che deve comprendere almeno le sanzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento e adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione delle norme. Il livello e il tipo di sanzioni non possono essere in contrasto con la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Le disposizioni della direttiva sono soggette alla gerarchia del diritto.

10.2. Qual è il livello massimo delle sanzioni? (AGGIORNATA)

Gli Stati membri possono definire le sanzioni, compreso il loro livello. Per le persone giuridiche il livello massimo della sanzione non può essere inferiore al 4 % del fatturato totale annuo a livello di Unione, dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante nell'esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione, calcolato conformemente al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

Il livello della sanzione dovrebbe aumentare ove necessario, in particolare in caso di recidività. Le sanzioni dovrebbero garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni, conformemente al principio di efficacia, proporzionalità e dissuasione.

10.3. Per quanto riguarda la direttiva sugli appalti pubblici, spetta agli Stati membri dell'UE decidere, in sede di attuazione del regolamento, se l'autodisciplina debba essere consentita?

Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento, gli Stati membri avranno la facoltà di decidere se prevedere o meno l'autodisciplina. Tuttavia essi dovrebbero fare in modo che tale disposizione non ostacoli l'efficacia delle sanzioni fissando e applicando norme chiare in materia di autodisciplina.

10.4. A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento sulla deforestazione, "gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive" nei confronti delle persone giuridiche e le sanzioni loro irrogate. La Commissione pubblicherà sul suo sito web un elenco di tali sentenze. La disposizione si riferisce a tutte le decisioni amministrative o alle sentenze giudiziarie?

Questa disposizione significa che gli Stati membri devono notificare alla Commissione le sentenze definitive pronunciate nei confronti di persone giuridiche, vale a dire le sentenze degli organi giudiziari.

10.5. Ho tagliato alcuni piccoli alberi sulla mia proprietà, dove ora allevo alcune vacche. Intendo vendere il legname e la carne delle vacche su un mercato locale dell'UE. Sarò sanzionato per questa vendita perché ho tagliato gli alberi? (AGGIORNATA)

In linea generale, far rispettare le disposizioni spetta agli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri possono imporre agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti di adottare misure correttive, come stabilito all'articolo 24 del regolamento. La legislazione dell'Unione è interpretata e fatta rispettare sul territorio unionale alla luce del principio di proporzionalità, che è uno dei principi generali del diritto dell'Unione.

Il taglio degli alberi può costituire una violazione del requisito "a deforestazione zero" a norma del regolamento solo se gli alberi fanno parte di una foresta quale definita nel regolamento. Il che si verifica nel caso in cui gli alberi facciano parte di un terreno non destinato a uso prevalentemente agricolo o urbano di oltre 0,5 ettari, con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ. Se una di queste caratteristiche non sussiste, la zona non è una foresta e il taglio degli alberi non viola una disposizione del regolamento relativa al requisito "a deforestazione zero".